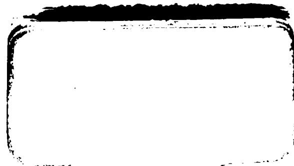
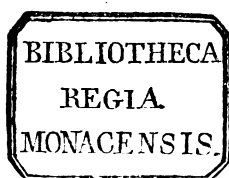
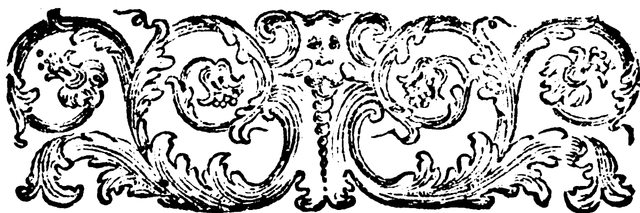


ECCEZIONI
DELLA COMUNITA'
DI FIEMME
CONTRO IL NUOVO STATUTO
COMPOSTO PER ESSA DA UNA DEPUTAZIONE
DELL' ECCELSA SUPERIORITA'
DI TRENTO
TRADOTTE IN ITALIANO
DALL' ORIGINALE TEDESCO
PRESENTATO
ALL' ECCELSO GOVERNO
DEL TIROLO
NEL MESE DI GENNAIO DEL 1784.





L'Eccelso Governo dell'Austria Superiore ha con suo decreto in data degli 11. Marzo, ma ricevuto dallo Scario solamente li 12. Aprile 1783. intimato alla Valle di Fiemme la Sovrana Risoluzione, con cui Sua Maestà ha clementissimamente comandato, che il nuovo Statuto da S. A. Rev. Vescovo, e Principe di Trento formato, ci venga comunicato, e siano ricercate sopra di quello le nostre eccezioni.

La moltitudine delle cose pregiudiciali al nostro pubblico bene, che abbiamo in quel nuovo Statuto ritrovate, e la necessità d' impiegare, per l'esecuzione de' Sovrani comandi, i più abili soggetti della Valle a formare la perequazione steurale, ci ha, contro la nostra intenzione, sforzati, di differire sino ad ora la presentazione de' nostri gravami; al qual fine abbiamo ancora dalla Corte ottenuta una ulteriore prorogazione, che ancora non è spirata.

Presentiamo ora dunque umilmente le nostre eccezioni sopra questo nuovo Statuto, il quale generalmente ci sembra essere talmente concepito, e regolato, che l'approvazione, e confermazione di quello verrebbe indirettamente a ferire certi diritti appartenenti al Sovrano del Tirolo, a mutare, e levare totalmente la presente costituzione della nostra Valle, ed annullare del tutto i nostri Diritti fondati in parte sopra la naturale libertà, e sopra la libertà civile della costituzione politica di tutto il Principato, in parte sopra patti solenni fatti coi nostri Principi e Vescovi, e guarantiti dal Conte del Tirolo, come Avvocato della Chiesa di Trento, e in parte sopra privilegj ottenuti dai Serenissimi Conti del Tirolo, e confermati dagl' Imperadori.

Primo. Tutto il diritto acquistato dalla Chiesa di Trento per mezzo del Trattato conchiuso l'anno 1777. con la Maestà della defunta Imperatrice Maria Teresa di gloriosissima memoria al §. 8. Articolo XV. riguardo al progetto di un nuovo statuto per la nostra Valle consiste in questo, che S. Alt. Reverend. possa formare un nuovo Regolamento, per levare nel giurisdizionale, nel politico, e nello economico quelle consuetudini, che al tempo presente più non fossero adattabili.

Da ciò segue, che se nella nostra Valle non esistono simili inadattabili Consuetudini,

S. Alt.

S. Alt. Reverend. non ha dal Trattato ottenuto alcun diritto di addossare alla Valle un nuovo regolamento. Ne siegue ancora, che se mai si potesse asserire, che una, o l'altra Consuetudine più non sia ai tempi presenti adattabile, non sarebbe nondimeno necessario, che venisse fatto uno Statuto totalmente nuovo, e che deroghi non solo alle Consuetudini inadattabili, ma eziandio a tutte le altre, sopra le quali riposa la nostra Costituzione, ed il pubblico nostro bene.

Dalla parte della Chiesa si può forse avere asserito, che tutte le nostre presenti consuetudini siano inette per gli nostri tempi, e che però meritino di essere abolite. Ma nel Trattato l'abrogazione fu saggiamente, e giustissimamente ristretta a quelle sole, che in realtà più non fossero adattabili; e perciò il diritto di abrogare è stato solo condizionatamente conceduto. Sicchè rimane ora da dichiarare, quali effettivamente siano quelle consuetudini, alle quali possa convenire la concessione del Trattato.

Secondo. Allorachè la Maestà della defunta Imperatrice cedette alla Chiesa la Regola di Castello, venne nell'atto della Cessione, a favore de' Castellani, espressamente stipulato, che il Principe debba lasciare la Regola ceduta nel tranquillo possesso delle sue prerogative, esenzioni, e statuti, e che il Principe Vescovo possa

in

in Castello abrogare solo quelle antiche consuetudini, che esso ha bensì comuni con l' intiera Valle di Fiemme, ma che ai tempi presenti più non fossero applicabili. Sicchè in virtù di questa espressa condizione lo Statuto vecchio di Fiemme deve essere conservato, e non può crearsene un nuovo, che intieramente annulli l' antico.

Alla Chiesa è stato solamente conceduto di riformare con un separato Regolamento quella parte delle antiche consuetudini, che per avventura potessero avere bisogno di una Riforma, ma non le fu già conceduto di formare un nuovo Statuto, che si estenda senza distinzione sopra tutte le consuetudini applicabili, e non applicabili, e che annulli intieramente il vecchio.

Dunque se la Eccelsa nostra superiorità non vuole contravvenire alle condizioni stipulate col Sovrano del Tirolo, dobbiamo noi restare nel possesso del nostro Statuto, e delle consuetudini, e l' Alt. Reverend. del nostro Principe Vescovo può con un nuovo Regolamento unicamente cassare, e riformare quelle sole consuetudini, che ai tempi nostri non sono più applicabili, se pure ce ne sono; ma non può già formare uno Statuto intieramente nuovo, che rigetti, e rifonda del tutto il vecchio sistema.

Terzo. Le nostre consuetudini formano

la

la coſtituzione della noſtra Valle: ſono proporzionate, ed analoghe ai noſtri biſogni, alla noſtra maniera di vivere, ai noſtri coſtumi, ſono adattate al noſtro clima, alle particolari qualità del noſtro ſuolo: all' incontro il nuovo Statuto combatte, e rovina tutto: ci addoſſa coſtumi, e leggi, che ripugnano a noi, ed alla noſtra maniera di vivere, e che ſono inſopportabili per il noſtro clima, e terreno.

Quarto. E di fatto la biſogna non poteva andare diverſamente, poichè queſto nuovo Statuto fu ſenza alcuna noſtra partecipazione formato in un paeſe ubertoſo di vino per gente nata in mezzo ai Boſchi: in una Città voluttuoſa per uomini abitanti in villaggi: da foreſtieri privi di ogni cognizione riſpetto alle noſtre neceſſità, e maniere di vivere, e che preſero le paſſioni, e i pregiudizj delle Città per norma de' regolamenti da farſi per una Valle.

Un Codice formato in una guiſa così poco filoſofica non può dunque corriſpondere al ſuo fine; e però tutto quello, che per queſto nuovo Statuto fu in Trento recentemente inventato, deve entrare in contraſto con la naturale ſituazione, e qualità della noſtra Valle, con gli noſtri coſtumi, e con gli noſtri biſogni.

Quinto. Queſti nuovi regolamenti combattono principalmente i noſtri diritti, ed i patti, che ne' tempi antichi abbiamo con la

Chie-

Chiesa di Trento solennemente stipulati; e che tanto meno possono venir lesi, quanto che furono guarantiti dal Conte del Tirolo con la giunta di una grave pena in danaro, se mai alcun Principe intendesse di rompergli. Noi intendiamo parlare di quei Patti, che furono fatti per tutta la perpetuità de' futuri tempi con il Vescovo Gebardo negli anni 1110., e 1112.

Sesto. Non si trova in tutto il Principato alcun luogo, o popolo, che si possa vantare di essere pervenuto sotto il dominio della Chiesa con la riserva di sì vantaggiosi, ed al pubblico bene cotanto utili diritti, e prerogative.

Medianti i due Patti fatti con il Vescovo Principe Gebardo la nostra Valle si obbligò di pagare annualmente alla Chiesa 24. Aromanie con li suoi fodri, che possono tra grano, e danaro importare circa 250. fiorini. Il Vescovo Principe all' incontro promise per se, e pe' suoi successori: primo di mandare due volte l'anno un Gastaldione, o sia Vicario, per somministrare tanto nel Civile, che nel Criminale la giustizia; ma non altrimente, che con il consiglio de' Giurati: Secondo di non aggravare giammai gli uomini di Fiemme con steure, con dazj, o con qualunque altra contribuzione per tutto il Principato di Trento: Terzo di non farci alcuna forza, o violenza,

nè

nè d' intraprendere veruna mutazione, come con parole espresse dichiarano i due patti annessi sotto la Lett. A. e la Lett. B., dai quali inoltre si rileva, che tutte le promesse del Vescovo furono formalmente guarantite ai Fiemmazzi dal Conte del Tirolo di quel tempo, che si ritrovava presente.

Ciò che concerne singolarmente l' antica eccezione da ogni sorte di contribuzione, diversi Vescovi de' tempi rimoti hanno sinceramente, e formalmente confessato, che quella fin da' tempi antichissimi appartiene ai Fiemmazzi, come, fra gli altri, chiaramente lo dimostrano i documenti sotto la lett. C, e lett. D.

Laonde la Chiesa non poteva, come fece recentemente, arrogarsi il diritto di appaltare arbitrariamente il Salnitro, e la Trementina, perchè è contrario ai patti suddetti; oltre che ciò ripugna alle constituzioni dell' Impero Germanico, le quali non permettono l' introduzione di nuove, ed ignote Regalìe in quelle Provincie, ove non siano già da' tempi antichi in uso; e molto meno quando siano solamente dirette a diminuire la naturale libertà de' sudditi, a restringere il loro negozio, e commercio; e non siano indispensabilmente necessarie per la conservazione e felicità dello Stato, come con molti altri insegna il Puttero nel 12. Articolo del suo Diritto pubblico de' Principi, ed in un separato trattato sopra la Regalìa del salnitro.

Per

Per altro questi nostri Patti stabiliti colla Chiesa, ed i diritti da quelli derivanti ci furono confermati non solo da' Conti del Tirolo, ma ben anche dai Re di Germania, e dagli Imperatori.

Due documenti sotto le lett. E, ed F quì annessi di Lodovico Duca di Baviera, e Conte del Tirolo ci confermano tutte le nostre prerogative, e si rapportano nel medesimo tempo ad un' altra anteriore conferma del Re Enrico, e ad altre ancora più antiche conferme.

Settimo. La Città, e la Marca di Trento furono donate a quella Chiesa dall' Imperatore Corrado II. l' anno 1027. e così 83. anni prima, che passasse sotto quel dominio la Valle di Fiemme: quella donazione contiene, che la Chiesa abbia da possedere la Marca Trentina in quella maniera, e con quelle prerogative, come fu prima posseduta dai Duchi, Conti, e Marchesi.

Quì non esistono patti di sorte alcuna tra la Città, ed il Principato, niuna restrizione, che l' Imperatore avesse fatta alla Chiesa.

Con tutto ciò è noto, che il Magistrato di Trento pretende, che il Principe Vescovo non abbia il diritto di formare di sua sola autorità, e senza l' assenso de' Sudditi, nuove Leggi per la Città, e Marca donatagli, come in effetto ricavare si può dal proemio dello Statuto di Trento sotto la Lettera G. annesso.

Tanto

Tanto meno dunque può la Chiesa di Trento attribuirsi un diritto così grande, ed illimitato riguardo a noi, che la tenghiamo legata con nodi, e patti solennissimi, de' quali il Conte del Tirolo è perpetuo garante, e difensore, e che ristringono per maniera i diritti della Chiesa sopra la Valle di Fiemme, che non vi si parla di altro diritto, che di quello di mandarci de' giudici, i quali con l'assistenza e consiglio de' Giurati debbano sentenziare.

Ottavo. Noi siamo ben lontani dal volere con ciò rischiare il minimo tentativo di una opposizione contro il §. ottavo, Articolo XV. del Trattato conchiuso con la Chiesa. Noi veneriamo quella Sovrana determinazione, che le consuetudini, le quali a' tempi nostri più non fossero adattabili, possano essere con un nuovo regolamento mutate e cassate. Noi ci prendiamo solo la libertà di rappresentare, che i patti celebrati con la Chiesa ci riservano la ragione, che senza la nostra partecipazione nulla possa venire mutato, e che la nostra Eccelsa superiorità non ha il diritto di annullare tutte le nostre antiche consuetudini con un nuovo Statuto, senza nostra partecipazione, arbitrariamente creato in Trento. Egli è impossibile, che riguardo alla formazione di questo Regolamento l' Augustissima Sovrana abbia avuta la mira di dispensare col Trattato Sua Alt. Reverendissima da tutto

quello,

quello, che in virtù delle nostre ragioni, derivanti da' Patti, e sotto la Sovrana Protezione sino ad ora gelosamente custoditi, deve essere nella formazione di tale Regolamento osservato; queste ragioni sono tanto più, non ostante il mentovato Trattato, rimaste salve, quantochè qualunque violazione di quelle, intrapresa senza ascoltarci, sarebbe stata illegale.

Nono. Il titolo, che si trova sul frontespizio di questo nuovo Statuto, ci somministra una sufficiente prova, che si sarebbe voluto privarci con un sol paio di parole in un momento di tutte le nostre prerogative: queste parole sono le seguenti: = Statuti, ed Ordini = da Sua Alt. Reverendiss. ampliati, e riformati =. Se questo titolo ha da sussistere, nulla più vagliono i nostri Patti, ed accordi; e la Chiesa potrà procedere con noi a suo talento, benchè le convenzioni non glielo concedano.

Questo titolo è ancora contrario al mentovato 8. §. del Trattato; perchè in quel Trattato si concede solo al Principe di poter progettare un regolamento, per abrogare quelle vecchie consuetudini, che più non fossero ai tempi presenti applicabili: ma il titolo del nuovo Statuto dimostra, che non solo si sia abrogato tutto il vecchio sistema; ma che a questo sia stato ancora aggiunto molto di

nuo-

nuovo. Ora altro è levare vecchie inadattabili consuetudini, ed altro ancora si è, aggiugnere alle vecchie ragioni diritti nuovi di propria creazione.

Somiglianti nuovi ordini, che non emendano i vecchi, ma solo a nostro danno li moltiplicano, non furono nel trattato ammessi. Si rileverà in seguito, che il nuovo Statuto leva perfino le più stimabili, più utili, più necessarie consuetudini, dalle quali dipende intimamente la nostra felicità, non meno che la personale nostra sicurezza.

Nono. Assai poca penetrazione fa d'uopo, per iscoprire nella lettura di questo Statuto, che i suoi Compilatori hanno senza alcuna imoderazione indirizzate tutte le loro mire al solo interesse della Chiesa, senza prendersi veruna cura di noi.

Questo abbandonamento del nostro bene, della nostra sicurezza, del nostro vantaggio traspira così patentemente, che ove l'utile della Chiesa non condusse la penna dei Sigg. Compilatori, il leggitore incontra da per tutto errori non solo dello stile, il quale è sovente oscuro, erroneo, ed equivoco, ma bensì anche di parole, ed espressioni, trovandosi inserite ne' differenti articoli delle voci, che pugnano contro il senso delle materie.

Decimo. Se noi fossimo stati chiamati alla formazione di questo nuovo Codice, tutti

questi

questi disordini sarebbero stati schivati: Noi avremmo dimostrato agli Autori, che l'utile della Chiesa è connesso, ed inseparabile dal nostro proprio: Noi avremmo loro fatto capire, che la situazione, e le circostanze della Valle, e i costumi del nostro popolo richiedono appunto tali consuetudini, le quali agli altri luoghi, ed agli abitanti della Città non quadrerebbono: Noi gli avremmo avvertiti, quando per trascuratezza avessero inserite parole doppie, contrarie al buon senso, non accomodate alla materia, od altrimente fallate: Noi gli avremmo supplicati di rispettare tanto più le nostre prerogative, quanto che di quelle si fece garante il Conte del Tirolo, e che la Maestà della defunta Sovrana nella Cessione eseguita li 26. Aprile, e 6. Maggio 1779. della Regola sin' allora Austriaca di Castello, ci ha espressamente riservati i diritti risultanti dai Patti Gebardini.

Finalmente gli avremmo convinti, che a riserva d'un solo Capitolo da noi stessi già avanti dieci anni emendato, e che a suo luogo indicheremo, niente affatto debba essere mutato; perchè lo Statuto, che abbiamo, è più naturale, più giusto, più adattato ai nostri costumi, più applicabile ai nostri tempi, che non è il nuovo, inventato per noi, e per la nostra Valle da soggetti, che non hanno veruna cognizione di noi, e della nostra Valle.

Quan-

Quantunque i Sigg. Compilatori fossero privi di tali cognizioni, pure hanno voluto riformare ogni cosa, ed hanno perfino mutato l' ordine delle materie, quasichè il vecchio ordine fosse pure una consuetudine inadattabile ai nostri tempi.

Nell' antico Statuto precede la materia economica alla Civile, e Criminale; e i Sigg. Compilatori hanno nel loro Statuto nuovo sconvolto quest' ordine col posporre l' economico al Civile, o Criminale.

Passiamo ora alla considerazione particolare de' Capitoli mutati; e benchè quasi in ognuno, ed ancora in quelli, che copiati furono dallo Statuto vecchio, si troverebbe campo di avvertire qualche cosa, essendo la copia medesima per lo più fallata; pure non vogliamo fermarci, che sopra i più importanti capi secondo l' ordine, come sono posti nel nuovo Statuto, passando gli altri sotto silenzio, oppure leggermente accennandogli.

CA-

PRIMO CAPITOLO

Del primo Libro del Civile.

QUì si nominano i Giudici, che la Chiesa avrà nell' avvenire in Fiemme. Fra questi quello, che in passato fu chiamato Vicario, viene nominato Commissario. Non possiamo capire sopra di che si fondi una tale mutazione; perchè la voce di Vicario non può già essere una consuetudine inadattabile, poichè da pertutto nelle circonvicine Giurisdizioni Austriache si trova usato il nome di Vicario anche al giorno d' oggi: inoltre il vocabolo di Vicario è più adequato, che quello di Commissario. Il Vicario ha la sua giurisdizione ordinaria, e stabile; ed il Commissario, secondo il senso legale e comune, ha solo una giurisdizione straordinaria, ed accidentale, che unicamente dipende dalla volontà del suo Committente.

Primo. Tale Commissario poi si riserva il Principe mediante questo Capitolo di poterlo trasportare in qualsisia luogo a proprio piacimento.

Ma secondo le nostre antichissime consuetudini la Residenza del Vicario è sempre stata, e deve essere in Cavalese, essendo questo il Borgo principale, situato nel mezzo della

Valle

Valle, dove le abitazioni sono migliori, che altrove, ed ove il Conte del Tirolo tiene i suoi principali Ufficianti, provveduti a tal effetto di proprie case.

I viveri sono quivi più facilmente da ottenersi; tutti gli affari della Valle, o della Comunità vengono ivi trattati; e perciò la residenza del Vicario in Cavalese non potrassi contare fra le consuetudini inadattabili.

Secondo. Nelle vecchie Consuetudini lib. secondo nel Civile Cap. primo viene al Vicario ingiunto, che nell' atto di prendere il possesso del suo Uffizio debba giurare di volere osservare, e mantenere i privilegj, esenzioni, e consuetudini della Valle: ma nel nuovo Statuto questo dovere viene passato sotto silenzio: all' incontro viene inculcato agli impiegati in ufficj di dover mantenere, e custodire i Diritti spettanti alla Chiesa. Ma questi diritti non possono essere altri, che quei, che procedono dai Patti Gebardini, e perciò sono dai nostri inseparabili, e siccome questi Patti sono l' origine, e la fonte d' ogni Giurisdizione Principesca sopra questa Valle, che pongono limiti a quella, e che sono finalmente il fondamento del nostro diritto politico, così in caso, che si avesse voluto, o potuto formare uno Statuto nuovo si avrebbe sempre dovuto porli alla testa di quello come norma, e principio di tutte le seguenti Leggi.

Terzo. Nel secondo §. di questo Capitolo si concede al Luogotenente la podestà di provvedere i pupilli di tutore: all' incontro le nostre antiche Consuetudini al Cap. 6. attribuiscono tale autorità al Vicario, a cui ancora deve restare, attesochè queste concessioni di tutela fruttano qualche cosa al Vicario; le potrebbe perciò essere aggravata la Valle a somministrargli in vece qualche maggior salario, essendo altresì un tale diritto annesso alla Giurisdizione civile appartenente al Vicario. Se si confrontano le ordinazioni di questo primo Capitolo del nuovo Statuto con il primo del vecchio, si scuopre ad evidenza, che molto migliori, e più utili sono le antiche Leggi, che le nuove.

CAP. II.

Pr. Niente diverso dal primo è il tenore di questo secondo Capitolo: si rinnova il comando al Commissario, che debba invigilare ai diritti della Cbiesa. Un Commissario, Vicario, o Giudice viene principalmente creato per amministrare la giustizia, e questo sacro, al di lui uffizio necessariamante connesso dovere, che superar deve tutti gli altri oggetti, neppure con una sola parola gli viene raccomandato, ma con grande ammirazione di ogni imparziale leggitore, totalmente passato sotto silenzio.

Se-

Secondo. S'ordina di più in questo Capitolo, che il Commissario, passato il suo triennio, debba soggiacere al Sindacato; al qual effetto dovranno venire prescelti due Sindacatori, cioè uno dal Principe, e l' altro dal Consiglio della Valle.

Nella Città di Trento, in Riva, nella Valle d' Annone, e sino nella stessa Città Austriaca di Roveredo si nominano tre Sindacatori, due de' quali vengono eletti dal pubblico, ed uno dal Principe. A noi si concedono due soli Sindicatori, ed uno di questi non da noi, ma dal Principe vuolsi che sia eletto: questo è lo stesso, come se non avessimo da nominare nessun Sindicato, perchè se questi due non passano d' accordo, non si può fare sentenza, ed il Giudice rimarrebbe senza alcuna condanna, per quante iniquità, che avesse commesse, come in questi tempi non di rado accade.

Supponghiamo solamente, che il Giudice avesse alquanto dilatati i confini di questi due primi Capitoli con attribuire alla Chiesa maggiori diritti, che non le aspettano, ed avesse con ciò ingiustamente vessati i nostri vicini: in tale caso il Sindicatore eletto dal Principe sarà sempre favorevole all' ingiusto Giudice; ed il Sindicatore eletto dal Popolo, per quanto s' affaticasse, non potrebbe condannarlo, perchè i voti non si unirebbero giammai.

Il Compilatore di questo Statuto conosce

troppo poco la natura umana, se si persuade, che due persone, che hanno diversi fini, possano sì di leggieri convenire a formare una Sentenza uniforme. In tutto il mondo fu sempre l' uso di constituire non un numero eguale, ma disuguale di Giudici.

Noi accettiamo ben volentieri i Sindicatori, ma con condizione, che la Comunità possa nominarne due, ed uno solo sua Altezza Reverendissima, come ciò viene praticato negli altri luoghi del Principato; sebbene ragion vorrebbe, che l' elezione dei Sindicatori dovesse appartenere del tutto al popolo, perchè nell' amministrazione di una meno retta giustizia questo solo, e niun altro patisce.

Terzo. Prima di abbandonare l' articolo del Vicario, dobbiamo ancora fare alcune osservazioni sopra la di lui elezione, e le Sportule.

Quarto. Riguardo alle Sportule trovansi queste tanto nel Civile, che nel Criminale già determinate, parte nel Patto Gebardino del 1110. e parte nel Cap. 68. lib. secondo del Civile delle nostre vecchie Consuetudini, che furono, e sono ancora al giorno d' oggi osservate: sarà dunque una cosa non solo inutile, ma ben anche dannosa qualunque riforma in questo punto, e contraria non solo ai Patti, ma sì pure al Trattato, ed alle riserve fatte in favore delle Regole cedute.

Quin-

Quinto. Rifpetto alla nominazione del Vicario la Valle ha fatto colla buona memoria del defunto Vefcovo e Principe Sizzo l' anno 1764. un accordo, con cui la Valle s' obbligò di dare al Vicario un annuo falario di fiorini 90. con l' efpreffa condizione però, che fi ceda alla Comunità il diritto di poter préfentare a Sua Altezza Reverendiffima tre Soggetti, de' quali la medefima poteffe fcieglierne uno, a fare per tre anni, e non più, l' uffizio di Vicario.

Egli è bensì vero, che dappoi nell' anno 1778. alcuni Rapprefentanti della Valle fi fono dalle iftigazioni di Uffiziali Principefchi lafciati indurre a rinonziare a quefto diritto, probabilmente fu quefto rifleffo ancora, che troppo lor pefava il falario di fior. 90. ma non tutte le Ville della Valle fi dimoftrarono contente di tale rinunzia, ed il Governo Trentino medefimo non l' ha finora, nè accettata, nè ratificata. Le cofe reftarono dunque come prima, e la Valle ha profeguito, e profiegue di confermare i proprj Vicari, e di pagare ai medefimi l' annuo falario di fior. 90.

Sefto. Egli è bensì vero, che nell' anno 1780. la Valle fi privò nuovamente di un tale diritto di prefentazione: il che feguì per efpreffa promeffa fattale dall' Eccelfo Configlio di Trento di volerla follevare dall' annuo fa-

la-

lario di fior. 90. e per la speranza in appresso datale, che la Camera Vescovile nell' avvenire darebbe al Vicario un salario annuo di fior. 200. come essa Camera usava anticamente di fare con tutti gli altri Giudici del Principato.

Riguardo al nostro Vicario sarebbe la Camera Vescovile già dai Patti Gebardini obbligata di somministrarli il congruo salario. Oltre di che in virtù di questa ultima rinunzia dell'anno 1780. e quì sotto la lettera H. registrata, Sua Altezza Reverendissima avrebbe dovuto obbligarsi di non mai confermare il Vicario, dopo passato il suo solito triennio, se non in caso di una supplica fatta dalla Valle stessa per una tale conferma, e senza questa espressa essenziale condizione la Valle non può, nè sarà per accettare cosa veruna. Ma neppure questa disposizione fu messa in esecuzione, perchè non fu nè da Sua Altezza Reverendissima, nè dal suo Eccelso Consiglio ratificata; e perciò la Valle ancora resta liberata da tutto ciò, che nella predetta Lettera H. voleva promettere, ed accordare.

Settimo. Per conseguenza dovrebbe di tutta ragione esserci mantenuto l'accordo fatto l' anno 1764. col glorioso Antecessore Principe Sizzo, dal quale, come già dicemmo, ci fu concesso di presentare tre Soggetti; frai quali S. A. Reverendissima potesse scieglierne

uno

uno per noſtro Vicario, a cui contribuir doveſſimo annui fior. 90. di ſalario, come ora effettivameute paghiamo, e pratichiamo ſecondo quello accordo.

C A P. I V.

QUaſto Capitolo premette, che chiunque vuole far citare una perſona alle udienze ordinarie, debba ſervirſi d' un precetto, o citazione in iſcritto fatta per mano Notariale.

Queſta è forſe una pura inavvertenza del Compilatore; poichè delle ſimili ſe ne incontreranno appreſſo in grandiſſimo numero. Ma ſia poi inavvertenza, o no, egli è però neceſſario di correggere queſtoCapitolo, perchè

Primo. Non fu mai l' uſo di adoperare una citazione in iſcritto per chiamare uno alle udienze ordinarie. Egli è ſolito, che l' attore ordina vocalmente la citazione all' Uffiziale; e queſto pure vocalmente la eſeguiſce. Queſto è l' uſo di tutto il Principato, ed in niun luogo ſi ricerca in caſi ſimili una citazione in iſcritto: ciò ſarebbe troppo gravoſo per noi, e ſingolarmente per quelli, che per loro buona ſorte lontani ſi trovano de' Notai: dovrebbono eſſi abbandonare i loro lavori, ed affari domeſtici, per portarſi a ricercare una citazione in iſcritto, che pure coſterebbe qual-

che

che cosa, benchè alle volte il loro credito non importerebbe la somma del negletto negli affari, e del consumato nella spesa.

C A P. VII.

QUì si parla dell'obbligo de' Giurati; ma di quell'obbligo più essenziale, e che sta descritto ne' vecchi Capitoli III. VII. e X. non si fa menzione alcuna: intendiamo di parlare di quell' obbligo espressamente ivi ai Giurati ingiunto, di dovere in compagnia dello Scario, o Vicescario assistere a tutte le udienze, e sentenze del Giudice, come già era stato anticamente stabilito nel Patto Gebardino dell'anno 1110.

Primo. Fra tutte le ordinazioni, che ne' tempi passati il puro senso comune ha in tutta l'Europa suggerito a' nostri progenitori, quella certamente è una delle più lodevoli, e salutari, con cui essi levarono ai Giudici l'occasione di poter a proprio capriccio dispoticamente amministrare la giustizia; il che ottennero con istabilire, che non potessero tenere nessuna udienza, nè pronunziare veruna sentenza senza l'assistenza, ed il voto di un certo numero di Assessori.

Questa tanto preziosa, e salutevole consuetudine fu con grandissimo danno della società civile successivamente dalla maggior par-

te

te delle provincie bandita da superbi e prepotenti Legisti, che produsse la barbarie dei secoli decimoterzo e decimoquarto.

Montesquieu nel Lib. 28. del suo Spirito delle Leggi diffusamente riferisce gli obbrobriosi motivi, che hanno avuto que' barbari Legulei, per cacciare dal Foro una consuetudine tanto utile, e necessaria al pubblico bene; e vi accenna pure gli abominevoli mezzi, che hanno adoperato per arrivare insensibilmente al loro fine. Ora si va in molti paesi rimettendo l' antica consuetudine, perchè l'esperienza ha fatto troppo bene vedere, che i Giudici, quando si lasciano operare soli, abusano per incredibil maniera del loro potere, con sommo danno della civile società. Per questo motivo la Gloriosissima Imperatrice defunta ha ristabilito nel Foro gli Assessori; e per lo stesso motivo tutti quei, che ora vanno scrivendo sopra l' emendazione delle Leggi, e degli Ordini giudiciali, a tutto potere raccomandano il ristabilimento dell' antica consuetudine, unico mezzo di mettere freno alle dispotiche maniere de' Giudici.

Secondo. Che giudizio dunque potrassi formare de' Compilatori di questo nuovo Statuto, i quali vogliono abolire come inadattabile ai nostri tempi una consuetudine, che tutta l' Europa procura con tutte le forze di

far

far rifiorire; e che effettivamente in molti luoghi già fu restituita?

Noi siamo pronti a sacrificare piuttosto delle altre cose assai, che di perdere questa consuetudine, essendoci troppo ben noto, quanto necessaria, sia specialmente in questi tempi, e paesi.

C A P. XVIII.

EGli è lodevole, che gli Avvocati, e Notari vengano esaminati, ed approvati dalla Superiorità di Trento: ma non basta poi, che vengano per tali riconosciuti dal solo Giudice. Deve inoltre aggiugnervisi l' accettazione, e il consenso dello Scario, e della Comunità, particolarmente rispetto ai Notari, de' quali la Valle già troppo abbonda.

Supplichiamo quindi umilissimamente Sua Altezza Reverendissima di non voler più crear altri nuovi Notari senza l' assenso della Comunità, acciò il loro numero non ci aggravi di vantaggio.

C A P. XX.

IN questo Capitolo fra l' altre cose si ordina, che confessando il Debitore il debito, ed obbligando per quello un pegno, con richiedere un termine per soddisfare, il Giudice

dice possa concedergli lo spazio di ottto e più giorni, con attribuire al Giudice l'autorità di potere nel Decreto aggiungnere la clausola, che rilascia l'esecuzione *ex nunc pro tunc*, cioè adesso per allora, quando il debitore non avrà nel termine prefisso effettivamente pagato.

Questa ordinazione è unicamente fatta per vantaggio del Vicario, e con nostro grande pregiudizio per cagione della tassa del cinque per cento, che il Giudice può in virtù di tal decreto pretendere. In virtù delle antiche nostre consuetudini, se il Giudice attualmente rilascia una esecuzione, se gli tassa il cinque per cento, ed all' Attuario la metà.

Ma il decreto, di cui parla questo nuovo statuto, non è un decreto d' esecuzione; esso è solamente una minaccia, e perciò la clausula *ex nunc pro tunc* è una forma inutile, che non fa altro effetto, che di arricchire il Giudice, ed impoverire la nostra gente. Egli è di ragione, che allora solamente possa essere rilasciato un decreto d' esecuzione, quando il Debitore, spirato il termine prefissogli, non averà pagato, ma conviene prima aspettare, che sia spirato il termine, e che il pagamento non sia seguito: quindi sarà permesso al Giudice di rilasciare l' esecuzione, e di farsi tassare il cinquue per cento.

Ma che per queste inutili parole *ex nunc*

pro

pro tunc si debba già allora, quando in realtà non prefigge che un termine, tassare al Giudice il cinque per cento, non è cosa giusta, ma contraria alle antiche nostre Consuetudini, che certamente ancora in questo punto non si potranno tacciare d' inette per il tempo presente.

Secondo. Quì manca il XVIII. Capitolo vecchio del Lib. 2. delle nostre Consuetudini in Civilibus.

Questo vecchio Capitolo dei Placiti ordina, che il Vicario debba portarsi due volte l'anno a Moena, che è la Villa più lontana, per amministrare la giustizia. Proviene una tale consuetudine ancora dal Patto Gebardino del 1110. e però come tendente al risparmio di spese per li più lontani, deve giustamente essere conservata.

Manca parimente il Capitolo XXI. vecchio, che gli assenti dalla Valle possano essere citati alle loro case.

C A P. XXV.

PEr poter fare pignorare non era mai stato solido di ricorrere per la licenza al Giudice, ma solo per levare i pegni. Questa novità dunque sarebbe troppo dannosa.

CA-

CAP. XLII.

SIccome questo Capitolo non risguarda il vantaggio della Chiesa, nè quello del Giudice, così andò quì mancando ai Compilatori di questo nuovo Statuto la solita loro penetrazione.

Essi ordinano, che morendo un figliuolo senza propria discendenza, e senza testamento, debbano a questo succedere nell' eredità il Padre, e la Madre insieme con li Fratelli, o figliuoli de' fratelli del defunto. Quì non si fa alcuna menzione delle sorelle, nè dei figliuoli, o figliuole di sorelle: onde non si sà, se queste siano comprese, od escluse dall'eredità; il che è un gran difetto in un Codice di Leggi, ed è origine di moltissime liti.

Finalmente sopra questo, come sopra i sussegu enti Capitoli XXXVI. XXXIX. XLI. XLIII. XLIV. dovrebbero ancora essere ascoltate le regole cedute, perchè ne hanno il maggiore interesse.

CAP. LVIII.

IN conformità di questo Capitolo tutti i Contratti di alienazione di beni di minorenni, e di donne maritate debbonsi celebrare avanti il Commissario, o Vice Commissario di

di Cavalese; ed essendo questi impediti, avanti un loro Delegato. Volendosi letteralmente eseguire quest' ordine, tutte le persone, che si richiedono in simili contratti, cioè i Curatori, o Tutori, i contraenti, li prossimi parenti tanto di luoghi rimoti, che di vicini dovrebbono portarsi in Cavalese, con non leggiera spesa, e con grande perdita di tempo.

Ciò non è giusto, nè ragionevole: quindi dovrebbesi mantenere il sistema del Capitolo VII. delle nostre vecchie Consuetudini: oppure ordinare, che il Giudice debba a tale effetto delegare ogni volta i Giurati del luogo, o qualche altra benvista persona, almeno per que' contraenti, che abitassero più di, un' ora lontani da Cavalese.

C A P. LX.

Sotto un buon Principe e particolarmente sotto un Principe Ecclesiastico, il Fisco non deve, rispetto alle esteriori giudiciali formalità, avere alcuna singolare prerogativa. Sarebbe perciò molto più conveniente, se il Fisco fosse obbligato all' osservanza delle ferie egualmente, come un privato, e non venisse da quelle esentato, come parla questo statuto.

I Compilatori hanno in questo luogo come in più altri, fatto poco onore, al loro Prin-

Principe, che non desidera, nè può desiderare simili assurde prerogative.

C A P. LXI.

QUesto Capitolo ci rimanda, ne' casi non compresi in questo nuovo Statuto, a quello di Trento, ed alle Leggi Romane: nè fa veruna menzione delle nostre Convenzioni, nè delle Consuetudini fondate sopra quelle; e pure a questo dovevasi avere principalmente riguardo: così appunto viene stabilito nello Statuto vecchio Cap. VIII. del Lib. 2. del Civile, il quale non ci rimette allo Statuto di Trento, che unicamente ne' casi indecisi dalle antiche Consuetudini, e ciò solamente nel Civile, e nel Criminale, ma non già nell' Economico.

Deve dunque essere mantenuto il Cap. vecchio come giusto, ed assai bene adattato.

Passiamo ora alle Leggi Criminali, che sono state descritte nel Libro 2. del Criminale.

C A P. I. II., e III.

QUello, che abbiamo testè quì sopra avvertito, serve anche per questi Capitoli, perchè i nostri Patti, e le nostre Consuetu-

tu-

tudini debbono giuſtamente eſſere preferito allo Statuto Trentino.

C A P. IV.

QUeſto Capitolo ſtatuiſce, che le chiavi delle carceri debbano reſtare in mano del Bargello del luogo. I noſtri Patti Gebardini all' incontro vogliono, che lo Scario debba tenere queſte chiavi. Ciò fu anche confermato con una Sentenza del 1575. che ſotto Lett. I. ſi produce: appariſce ancora un tale diritto da una Lettera rilaſciata allo Scario dal Veſcovo Giorgio l' anno 1448. anneſſa ſotto Lett. K. e perciò queſto nuovo Regolamento, che priva la Valle del ſuo antico diritto, non può ſuſſiſtere.

Primo. Neppure ſi può opporre eſſere queſto un diritto inadattabile ai tempi preſenti, perchè è coſa evidente eſſere aſſai meglio, che le chiavi reſtino in mano d' un uomo oneſto, come è lo Scario, che in mano de' birri, i quali in queſte contrade ſono o pieni di vizj, o birbanti, che procedono inumanamente con gl' incarcerati, e turpemente con le incarcerate.

Secondo. L' umanità, l' equità, l' univerſale ſicurezza, lo ſpirito de' noſtri Patti, il ſoprammentovato Privilegio di Lodovico a Lett. F. in cui ſi fa ſpecialmente menzione del-

della retenzione de' prigionieri, le ſopra addotte deciſioni Trentine vogliono che ſi mantengano interamente i Capitoli IV. X. XI. XII. XIII. e XIV. delle antiche noſtre Conſuetudini dai Sovrani del Tirolo tante volte confermate.

Terzo. Furono quì omeſſi molti importanti, ed in queſti tempi più che mai neceſſarj articoli delle vecchie noſtre Conſuetudini, e ragioni. Nel Capitolo IV. dell'antico noſtro Statuto ſi ordina, che il Vicario debba preventivamente paleſare allo Scario i motivi, per gli quali intende di voler fare alcuno incarcerare. Queſta è una conſeguenza dei Patti Gebardini, e di quella ſalutare antica conſuetudine di ſopra al Cap. VII. del Civile mentovata, che fu per freno oppoſta al diſpotico procedere de' Giudici.

Un Superiore, che a proprio talento può far incarcerare la gente ſenza eſſere obbligato ad oſſervare i principj favorevoli alla comune ſicurezza, è grandemente ſoggetto al pericolo di dare piuttoſto orecchio alle proprie paſſioni, che alle regole della giuſtizia, ed equità.

Ma ſe egli ha il freno di dovere pria paleſare ad uno, che ha l'obbligo di vegliare ſopra la pubblica ſicurezza, i motivi della propria riſoluzione, la prudenza gli addita d'uſare cautela, e di non procedere ſenza buon fondamento.

Quarto. Nel primo Capitolo vecchio fu prefcritto, che nei conftituti fuori di tormento, abbiano da intervenire i foli quattro Giurati più vicini con lo Scario, o vice Scario: il fine di quefto regolamento fu, perchè i proceffi poteffero venire fpediti con maggiore celerità. Quefta confuetudine è non folo molto bene convenevole ai noftri tempi, ma è eziandio lodevole, giufta, ed uniforme al Codice Criminale Terefiano; ella è inoltre neceffaria per impedire ai Giudici la libertà di procedere in una maniera contraria alle Leggi, come più volte fi è, con trafgredire tale regolamento, proceduto.

Quinto. La medefima confiderazione ha luogo riguardo ad un altra difpofizione comprefa in quefto fteffo nuovo Capitolo. Intendiamo parlare di quella difpofizione, che concede al Giudice la libertà di pubblicare le fentenze criminali nella fola prefenza dello Scario.

All' incontro le noftre antiche Confuetudini ricercano, che non il folo Scario, ma ben anche tutti i 4. Giurati del Configlio debbano effere prefenti, e venire ricercati del loro parere: quefto falutare provvedimento dovrebbe piuttofto effere ftefo anche alle condanne pecuniarie, che fono più facili a nafconderfi, e però poffono riufcire più pericolofe, e più ingiufte: potrebbe però a que-

ste condanne pecuniarie bastare l' assistenza dello Scario., e di quattro Giurati, giacchè questi assistono ancora nelle udienze civili.

Abbiamo di sopra al VII. Capitolo del Civile dimostrato, che tutti questi savj Regolamenti derivano dai nostri Patti, e che sono fondati sulle regole della prudenza, dell' umanità, e della pubblica sicurezza; che sono conformi agli ultimi Ordini Austriaci, e singolarmente al rimarchevole §. 8. del II. Articolo del Codice Criminale Teresiano; finalmente, che sono approvati, sostenuti, e commendati per necessarj da tutti i migliori Autori de' nostri tempi.

Il Codice Teresiano dice al §. 6. del sopra citato Articolo, essere troppo pericoloso l' affidare corpo, vita, onore, e roba ad un uomo solo: L' immortale Sovrana ha dunque prevenuto il nostro desiderio: di più nel §. II. ordina, che nelle Sentenze tanto interlocutorie, che finali si debba ammettere tanti Assessori, quanti ne esige il costume del paese. Indarno si oppone a tutto questo, che la restrizione del potere Vicariale impedisce l' esercizio della giustizia vindicativa; poichè non si può produrre veruno esempio, che per i diritti spettanti alla Valle, e da essa sempre esercitati, un sol reo abbia scampato il meritato gastigo. Le cagioni, che alle volte frastornano l' esercizio, e l' esecuzione della giustizia vindicativa, sono tutt' altre; queste sono

la negligenza, l'intereſſe, la corruzione de' Giudici, e degli Attuari: Se il delinquente non ha la poſſibilità di pagare le ſpeſe, non ſi ſuole neppure richiedere, perchè non ſi ha voglia di lavorare per niente; ed il Fiſco non coſtuma quì di pagare le mercedi de' Giudici, e degli Attuari: Se poi il Delinquente ha delle facoltà, allora egli ſi volge alla corruzione, il che è facile, quando ha da corrompere una, o due perſone ſole, e difficile quando ne deve corrompere un numero molto maggiore.

C A P. I X.

QUì ſi parla della maniera di dare la tortura.

Siccome i Compilatori ſi ſono data la pena di rinnovare ogni coſa; così avrebbono operato meglio a bandire totalmente la tortura, che a preſcriverla di nuovo.

Avrebbono in queſta maniera ubbidito alle voci della ragione, e dell' umanità, alla dottrina univerſale di queſti tempi, alle più recenti riſpettabiliſſime ordinazioni Auſtriache, ed a quelle di tutti i ſavi principi de' noſtri tempi.

Primo. Ma giacchè avevano fiſſato di voler mantenere la tortura, avrebbono ancore dovuto, riguardo a queſto tormento, conſervare

le

le antiche umane, e ſalutari noſtre Conſuetudini, in vece di preſcriverci il loro diſumano Statuto di Trento. Onde in luogo di ordinare, che la tortura venga data alla ſola preſenza dello Scario, e di due Giurati, i quali dai compilatori non vengono neppure ammeſſi, che nella ſemplice qualità di teſtimoni, avrebbono queſti Compilatori, in conformità delle noſtre vecchie Conſuetudini dovuto ſtabilire, che il Giudice non poſſa paſſare alla tortura, ſenza il conſiglio, ed aſſenſo di tutti i Giurati, od almeno della maggior parte di quelli.

CAP. XII.

IL Fiſco, ed Eſattore Fiſcale in virtù de' Patti Gebardini, e delle noſtre antiche Conſuetudini, non ha per la ſua perſona nel Criminale da ſportulare coſa veruna. Ora queſto Capitolo diſpone, che non debba avere altra ingerenza nel Criminale, ſe non che la preſcritta negli ordini Camerali, a riſerva di uno ſpeciale comando.

La prima diſpoſizione, è non ſolo confuſa, ma oſcura, e ignota: La ſeconda riſerva all' Eccelſo Conſiglio la libertà di poterci a piacimento aggravare. In breve tutto queſto Capitolo nuovo è oſcuro, equivoco, e non può reggere contro i noſtri Patti.

CAP.

CAP. XIII.

IN conformità di questo Capitolo, s' aspetta al Giudice la scelta de' Birri, e potrà ancora prenderne, quanti gliene parrà. Ambidue questi punti sono contro lo spirito de' Patti Gebardini, contro i nostri Diritti, e contro le nostre Consuetudini: sono ancora pericolosi alla pubblica sicurezza, ed alla conservazione de' buoni costumi.

Primo i Birri per lo più son furfanti esteri, che per qualche delitto commesso hanno dovuto abbandonare la loro patria, e come birri girano da un luogo all' altro, e così di vizio in vizio: Vivono con lusso, e voluttuosamente: seducono la gente bassa parte col loro esempio, e parte con la loro impudenza; si lasciano adoperare per qualunque misfatto, e violenza, e se alcuno non gl' impiega, essi stessi ne commettono.

Secondo. Sinora nella nostra Valle abbiamo avuto tre birri: questo numero è sufficiente per servire la giustizia, e se accadesse un fatto straordinario, abbiamo le Consuetudini, e lo Statuto nostro, che impongono ai Giurati, ed agli altri Vicini l' obbligo di prestare soccorso per arrestare i delinquenti.

Ci bastarono sino ad ora tre birri, perchè non dovranno bastare anche per l' avvenire?

La.

La Valle di Giudicarie è più grande, più popolata della nostra, i suoi abitatori sono più animosi, più versati a trattare le armi: laddove i Fiemmazzi non sono nè l' uno, nè l' altro; eppure nelle Giudicarie bastano tre birri, nè più ve ne sono.

Terzo. Di concedere la scelta de' birri al Vicario non è cosa giusta, nè spediente.

Non è cosa giusta, perchè noi li manteniamo, e paghiamo. Se si vuole privarci del diritto della scelta, si deve ancora sollevarci dall' obbligo di dare loro i salari, e dal pagamento delle tasse, che pur si pretende d' innalzare a favore de' birri: e volendosi a noi levarne la nomina, non si potrà giammai obbligarci al pagamento suddetto, e spezialmente delle tasse da alzarsi, contro le quali protestiamo,

Secondariamente non è cosa espediente, perchè ai Giudici per lo più forestieri, e che ordinariamente per tre soli anni rimangono nella Valle, ben sovente poco importa qual razza di uomini abbiano; purchè eseguiscano i loro ordini, li lasciano nel rimanente vivere a loro capriccio.

Ne' luoghi circonvicini ci furono de' Giudici, che mediante una mancia accettarono i più scellerati birboni. Ci sono stati dei Giudici, che dell' ufficio di birro hanno fatto una specie di licitazione: ce ne sono stati di quelli

si, che abusarono dell' opera de' birri a commettere ogni sorta di attentati.

Ciò, che successe, e tutt' ora succede appresso i nostri vicini, può accadere eziandio appresso di noi, quando s' introduca lo stesso fonte di disordini.

Ma se in conformità dello spirito de' Patti Gebardini, e delle antiche nostre Consuetudini la scelta de' birri dipenderà da' Rappresentanti della Valle, non avrà luogo alcun corrompimento, e saranno eletti soggetti migliori.

Quarto. Finalmente, oltre tutto il finora dedotto sopra la così malamente riuscita impresa di riformare l' antico nostro ordine criminale, devesi ancora aggiungere un avvertimento, che risguarda la trascuranza, ed omissione di un importante Capitolo delle vecchie nostre Consuetudini.

Nel Cap. V. lib. 3. del Criminale delle nostre Consuetudini viene disposto, che la Valle sia tenuta di mantenere indenne lo Scario per tutto quello, ch' egli operasse per lo mantenimento delle Consuetudini, e per la conservazione de' diritti, privilegi, ed immunità della Comunità.

Ma questa disposizione senza dubbio dispiacque agli Inventori di questo nuovo Statuto, perchè sono loro ancora odiose le nostre prerogative; per questo motivo non fecero essi

al-

alcuna menzione di tale noſtro Capitolo. Ma queſto quinto Capitolo deve eſſere conſervato, perchè fondaſi ſui Patti antichi, e ſopra le tante volte replicate conferme Imperiali, e Veſcovili.

Lungi, che quel Capitolo ſia a' tempi noſtri inadattabile, eſſo è anzi in queſti più che mai indiſpenſabile, ed all' iſteſſo Sereniſſimo Conte del Tirolo per molti motivi importante.

LIBRO III.

Del Politico, ed Economico.

QUeſto Libro contiene le Leggi riſguardanti il Governo, e l' Economia della Valle.

Se quì anticipatamente ſi riflette, che nel §. 8. Articolo XV. del Sovrano Trattato ſi concede al Principe il ſolo diritto di potere abbozzare un nuovo Regolamento ad effetto di cangiare le Conſuetudini, che non ſi confanno co' tempi preſenti, non ſi può capire, come ſia poſſibile, che le noſtre antiche Conſuetudini non abbiano più da quadrare alla noſtra Conſtituzione, e ſiſtema, che non è già nuovo, ma vecchio, e così antico, come le medeſime Conſuetudini noſtre.

In

In progresso si rileverà; ricercare la natura degli affari una delle due cose, cioè, o che si rinnovi la nostra situazione, e condizione politica, e che da abitatori di Valli siamo tramutati in abitatori di città; oppure, che si mantengano anche nell' avvenire le nostre Consuetudini nel loro antico vigore, perchè sono intrinsecamente, ed intimamente connesse col nostro sistema politico, ed economico.

Primo. La Sovrana determinazione contenuta nel Trattato non può essere applicata a quelle Consuetudini, che risguardano il nostro sistema, e la nostra economia: poichè il Trattato non desidera, che di noi si formi un altro popolo, nè che ci si obblighi ad un economia di Città; ma solo vuole abrogate quelle Consuetudini, che per la mutazione de' tempi più non fossero praticabili: ma questo non può intendersi di quelle Consuetudini, sopra le quali riposa la nostra Constituzione, ed Economia analoga alla naturale condizione della Valle.

Secondo. Se la Chiesa di Trento si attribuisce l'autorità di mutare senza il consenso della Valle queste Consuetudini, ella viene ad operare immediatamente contro i Patti, che il Vescovo Gebardo hà più volte solennemente fatti con essa, e che ha per se, e per i successori espressamente promesso di voler per-

pe-

petuamente osservare, senza farvi mai mutazione veruna; sono queste le sue formali parole. *Promisit nullam intemptationem facere*. Intemptazione nello stile di quel tempo significa l' istesso, che mutazione, o commutazione: l' intero testo è del seguente tenore: *& tunc dictus Gebardus venerabilis Episcopus, & Comes, & Cancellarius promisit, & obbligavit se cnm advocatore suo* (: questi era il Conte del Tirolo:) *& sui Successores de hinc usque in perpetuum, & sui missi adversus prædictos homines, & sui hæredes nullam intemptationem, aut virtutem facere voluerint*.

Per questa cagione i successori del Vescovo Gebardo hanno ancora confessato, ed espressamente dichiarato appartenere a' Fiemmazzi il diritto *di potere di propria autorità lecitamente fare, stabilire, ed ordinare regole* (regolamenti), *imposizioni, e le consuete antiche imposte, contro le quali non esiste memoria di uomini in contrario sopra i loro Pascoli, Boschi, ed altre loro pertinenze: Inoltre di poter aggiungnre pene ragionevoli, e queste con le imposte riscuotere da' contrafacienti, o renitenti:* Come suona un documento del Vescovo Giorgio dell' anno 1403. allegato nella conferma de' nostri Privilegi sotto la Lett. L.

L' Altezza Reverendissima del defunto Vescovo, e Principe Sizzo ci ha nella stessa maniera confermate le nostre esenzioni, benchè

non

non possiamo produrre il Documento, perchè avendolo insieme con altri originali, ad effetto di essere confermati, presentato nella Cancelleria Aulica di Trento, come appare dall'annessa Lett. M. non ci fu mai più restituito benchè dalla testè citata prodotta consti, che tali Convenzioni, ed Esenzioni siano sempre state solite d' essere confermate, e benchè per restituzione di quelli abbiamo più volte supplicato; come ancora instantemente, ed umilissimamente supplichiamo.

Da tutto ciò segue, che questo terzo libro è diametralmente contrario al mentovato Trattato, ed ai nostri Diritti: Ripugna al Trattato, perchè questo permette di abrogare solamente quelle Consuetudini, che non fossero più adattabili: ora di tal sorte in questa materia economica non se ne possono dare.

Ripugna ai nostri Diritti, perchè abbiamo la ragione, come le istesse Vescovili conferme si spiegano, di regolare di nostra propria autorità la nostra Costituzione, ed Economia, che ci fu dal Patto Gebardino intieramente riservata.

Il celebre Strube dice in una sua stimatissima Opera intitolata *Nebenstunden.* Parte 3. Dissert. 13. §. XVII. *Il Principe non può con le sue Leggi levare ai Sudditi ciò, che ha loro irrevocabilmente promesso: per impedire l' abuso dell' autorità Suprema la maggior parte delle*

Pro-

Provincie fecero convenzione, che si debba mantenerle nell' anteriore possesso delle loro giudicature, Cacce ec. Or cosa gioverebbe una tale promessa, se il Principe potesse da quella resilire ogni qual volta crede, oppure asserisce di credere, essere più vantaggioso al pubblico bene, che egli solo disponga degli affari di giustizia, e che un minor numero di sudditi partecipi con il medesimo delle Cacce. Simili convenzioni pongono limiti alla potenza Sovrana, e l' Horn insegna con ragione, che la podestà legislatrice appartenente ai Principi ne' loro Tenitori non toglie, nè rompe i patti instituiti colle Provincie, nè i Reversali concessi, nè altre solite consuetudini; e quando anche niuna convenzione legasse le mani al Sovrano, prosiegue a dire nel §. XVIII. il citato Strube: *Nondimeno è il Sovrano tenuto di rendere conto all' Imperatore, ed all' Imperio dell' uso, che fa dell' alto tenitoriale dominio, che egli può bensì esercitare a vantaggio de' suoi sudditi, ma non alla loro rovina.*

Ciò, che quì dice lo Strube, fu dal celebratissimo Putter, Professore di Gottinga, più distesamente dimostrato nel suo libro intitolato Diritto degli Stati, e de' Principi. Queste dottrine sono così comuni, e così generalmente insegnate da tutti i Pubblicisti Tedeschi, che da niuno vengono poste in dubbio, ma anzi riguardate come principj fondamentali del Diritto politico Tedesco.

Ca-

CAP. II.

IN virtù di questo Capitolo niente avrebbe più da valere delle nostre antiche Consuetudini, se non quel tanto, che in questo nuovo Statuto sarà compreso, e di nuovo confermato. Ma si è veduto, e si vedrà in seguito, che assai poco è stato conservato dell'antico, e che anche quello, che fu ritenuto, è stato con nuove aggiunte non poco guastato.

Principalmente però i Sigg. Compilatori hanno diretta la loro mira a levare alla Valle tutte quelle Consuetudini, che risguardano le nostre prerogative.

Queste antiche Consuetudini, delle quali s'intende privarci, sono fondate sulle Convenzioni Gebardine, garantite dal Conte del Tirolo: sono fondate sopra i privilegi, che i nostri Antenati hanno ottenuto immediatamente dai Conti del Tirolo, non per sola grazia, ma anche per benemerenza; e questi Privilegj ci furono poi confermati anche dagl'Imperatori.

Tutte queste Convenzioni, e Privilegj caderanno in un colpo a terra, se l'altro niente ha nell'avvenire da valere, fuor che ciò, che si contiene nel nuovo Statuto: onde ben chiaramente apparisce, che simili innovazioni concernono non solamente la nostra Valle, ma ben anche il Sovrano del Tirolo: perchè con

la

la medesima mina si fanno saltare in aria non solamente i nostri sostanziali diritti, ma sì pure le Concessioni, e i Privilegj Austriaci.

CAP. III.

QUesto Capitolo somministra la più evidente prova, che tutto questo terzo libro non è stato concepito per cangiare solamente quelle Consuetudini, che a' nostri tempi non convengono, ma piuttosto per levare alla Valle i Diritti più essenziali. Da questa mira è nato il nuovo ordine, che ogni Scario, Console, o Borgo Mastro abbia ogni volta, che viene eletto, da essere confermato dall' Eccelsa Superiorità di Trento.

Primo. Può nascere, che di una tale disposizione venga fatto abuso con gravissimo nostro danno. Perchè può accadere, che si nieghi la conferma a ciascuno Scario, di cui non si abbia la preventiva persuasione, che sia per essere disposto a sacrificare tutte le nostre prerogative.

Può succedere, che gli uomini più malamente intenzionati, e vili corrompano nella città dell' altra gente vile, la quale procuri loro questo ufizio; e che quindi uno Scario, entrato per tal maniera in carica, cerchi con occulti maneggi, raggiri, ed estorsioni, al che il di lui ufizio può somministrargli l' occasione,

di

di ricuperare centuplicatamente le ſpeſe eſpoſte. Simile ſorta di gente può inviluppàrci in queſtioni, liti, e diſturbi, che potrebbero precipitare la Valle, e tirare la maggior parte delle private famiglie in graviſſimi diſordini, e povertà.

Secondo. Non è dunque conſuetudine inapplicabile ai noſtri tempi, che la Valle ſi elegga da ſe il ſuo Scario, ſenza che abbiſogni di conferma alcuna; all'incontro l'ordine nuovo ſarebbe aſſai peggiore, e più inapplicabile del vecchio.

Terzo. Queſta innovazione è oppoſta ancora ai noſtri Diritti, e Ragioni in ogni tempo riconoſciute, confermate, e riſpettate tanto da' Conti del Tirolo, quanto degli ſteſſi Principi di Trento: Queſta innovazione è contraria allo ſpirito delle convenzioni Gebardine, ed alle noſtre antichiſſime Conſuetudini ratificate già da Lodovico Duca di Baviera, e Conte del Tirolo, come lo dimoſtrano i ſopra addotti Documenti, Lett. E. e Lett. F. confermati poſcia da tutti i Succeſſori della Contea del Tirolo.

Finalmente una tale innovazione è pure contraria all'uſo di tutti i Paeſi, Città, e Comunità ſottopoſte al Dominio della Chieſa di Trento: La Città di Trento elegge il ſuo Conſole, ſenza che le occorra di farlo confermare da Sua Altezza: tutte le altre Comunità

del

del Principato, eccettuatane forse quella di Pergine, fanno l'istessa libera elezione del loro Capo senza alcuna presaputa, od assenso della Eccelsa Superiorità. Come dunque, e perchè pretendesi di sottoporre la sola Valle di Fiemme ad una Legge cotanto pregiudiciale, quantunque in tutto il Principato non si dia verun luogo, che con tante prerogative e riserve, come Fiemme, sia entrato sotto il Dominio di questa Chiesa?

Quarto. Oltre tutto ciò è degna di riflessione la maniera, con cui i Compilatori di questo nuovo Statuto procurarono di rendere ridicola l' elezione Scariale.

Vogliono, che si faccia questa elezione ancora per l'avvenire nella maniera finora usata. Vogliono che i Regolani, con impegno della loro coscienza, e del loro giuramento, debbano eleggere per Scario quella persona, che riputeranno essere la più degna, e capace. Vogliono, che dopo fatta l' elezione si suoni la Campana grande, e che l' eletto venga d' allora in poi considerato, e debba durare come Scario per un anno intero. Ma a tutto questo i Compilatori aggiungono dipoi, che lo Scario antecessore debba tantosto con particolare ricorso rassegnare la persona del nuovo eletto alla Superiorità di Trento per essere confermato, e che in caso di ri-

gettazione debbasi nella guisa suddetta procedere ad una nuova elezione.

Quinto. Da tutto ciò dunque siegue, che in caso della denegata confermazione tutte le suddette Solennità nell' elezione prescritte, ed osservate diventar debbano l' oggetto di scandalose derisioni, e beffe. Il suono della Campana servirà per ischerno: i Regolani, la coscienza, è il giuramento de' quali viene in tal guisa riputato per mancante, e nullo, vengono esposti ai pubblici affronti. Il nuovo eletto Scario poi riceve del pari una gravissima offesa nel suo onore, e riputazione. Si può dunque facilmente prevedere, che gli uomini più onesti, ed abili cercheranno a tutto potere di scansare l' elezione, per non esporsi al pericolo di una sì umiliante mortificazione, essendo pur troppo possibile, che qualche Principe sorpreso da false relazioni locali ricusi la conferma ad un galantuomo de' più meritevoli e capaci, e che questi schernito, e avvilito da una tale denegazione di conferma si trovi collocato nella funesta alternativa o di dover soffrire lo scorno della rigettazione, o pure di cadere in sospetto, col cercare di sostenersi nell' impiego, di avere ambito l' ufficio: perlochè tanto nell' uno, che nell' altro caso verrà sempre involto in disturbi, e disgusti, in ispese, e processi.

La Superiorità di Trento tentò per la prima

ma volta l'anno 1766. di arrogarsi lo stesso diritto di elezione Scariale; ma l'Eccelso Governo con gli annessi Rescritti sotto, Lett. N. ed O. ha confermato alla Valle il possesso dell'antico suo diritto proveniente dalle Convenzioni Gebardine, da' tempi più remoti sino al presente esercitato, e confermato espressamente dall'anzinominato Duca, e Conte Lodovico.

C A P. IV.

QUì si ripete l'antica consuetudine, che i Regolani di Moena possano proporre il quarto soggetto per l'elezione Scariale, quando gli altri tre già nominati non fossero di loro aggradimento. Ma non è questa forse una evidente contradizione al precedente Capitolo?

A che servono tutti questi raggiri, se finalmente tutta questa elezione deve unicamente dipendere dal Principe?

Niuno certamente sarebbesi in realtà potuto immaginare, che i Compilatori del nuovo Statuto si fossero voluto pigliare il piacere di farsi giuoco, e trastullo delle più salutari Costituzioni della Valle, e de' rispettabili Rappresentanti di quella.

Il terzo, e quarto Capitolo dunque dell'antico nostro Statuto non possono essere in veruna maniera cangiati.

CAP. VII.

QUesto Capitolo contiene, che lo Scario, che stà per terminare il suo uffizio, riceve, come Delegato del Principe, il giuramento del Successore: ma lo Scario non è già Ufficiale del Principe; egli è il Capo della Comunità, che da quella non per servigio del Principe, ma per suo vantaggio viene eletto.

E' ella forse una Consuetudine inapplicabile a' nostri tempi, che lo Scario presti il giuramento nelle mani del suo Antecessore a nome della Comunità, a cui deve soprastare, e non a nome del Principe, che quì non entra per niente? Ella è cosa comune ad ogni altro popolo del Principato, che il Capo nuovamente eletto presti il giuramento al suo Antecessore a nome della Comunità, e del Pubblico stesso, i cui vantaggi deve procurare; e non lo presta a nessun delegato del Principe.

Questa innovazione non è giammai sovvenuta ai Conti del Tirolo, finchè Castello stava sotto il loro alto Dominio, e nè pure sarebbe venuta in capo ai nostri Compilatori, se a ciò non avessero unita un' altra loro mira.

Primo. Questa mira non possono negarla di averla avuta, giacchè nell' altro §. dello stesso Capitolo hanno stabilito, che lo Scario

rio giuri di voler bensì osservare, e difendere i Diritti, i Privilegj, e le ordinazioni della Comunità, ma solo quando saranno approvate dal Principe. Sicchè secondo l'opinione dei Compilatori, gli antichi nostri patti, fatti per dover durare in perpetuo, guarantiti, e stipulati sotto una pena considerabile di danaro, e poi di nuovo con solenne giuramento avvalorati, ed assicurati dai Principi di Trento, non solo per se, ma per tutti i loro Successori; questi Patti, Privilegj, ed Esenzioni sì sacrosante, avranno da dipendere da una nuova confermazione di ciascheduno de' Principi, che saranno mai per succedere ne' tempi avvenire? E tutti i nostri Diritti anderanno in fumo, se mai succederà, che alcuno de' futuri Principi non voglia più confermargli, come se tali diritti non fossero fondati sopra Patti, e Convenzioni solenni?

Che se la cosa è tale, tutte le antiche nostre Convenzioni, tutti i nostri Diritti, e Privilegj cesseranno in un punto di essere quello, che furono per tutti i tempi passati, e quello che sono ancora.

Queste prerogative dunque saranno mere grazie, che dipenderanno unicamente dalla Chiesa di Trento, dove riceveranno la loro origine, e la loro fine: sicchè non era nè pure bisogno di limitare nel Trattato del 1777. l'abrogazione delle nostre consuetudini a quelle

le solamente, che non sono adattate a' nostri tempi, giacchè i Compilatori Trentini hanno operato, come se fosse stata conceduta alla Chiesa di Trento l' autorità di formare uno Statuto del tutto nuovo senza veruno riguardo allo Statuto vecchio, con annullare tutti gli antichi Patti, e Privilegj. In tal maniera lo stesso nuovo Statuto, che oggi esiste, potrà essere domani totalmente mutato, e la Valle non avrà mai nessun diritto permanente: ma dovrà sussistere, e cadere a piacimento di ogni nuovo Principe, giacchè tutto deve dipendere dalla conferma di ciaschedun Successore nel Principato.

Secondo. Ma tutto questo è contrario a quello, che fu concordato nel suddetto Trattato: dunque ne segue, che non possano essere cangiate le cose contenute nel nono Capitolo dello Statuto vecchio, il quale vuole, che il nuovo Scario debba fare il giuramento nelle mani del suo Predecessore senza aggiungere, che questi si consideri come Delegato del Principe; e che lo Scario debba osservare, e mantenere i nostri diritti senza restringere quest' obbligo a que' soli, che saranno approvati dal Principe.

CA-

C A P. VIII.

QUì viene ingiunto allo Scario, che, oltre lo Statuto della Valle di Fiemme, abbia da osservare anche quello *de Sindicis* di Trento.

Primo. Per aver le stesse Leggi conviene avere gli stessi bisogni e gli stessi vantaggi. La Città di Trento ha Vini, Bachi da seta, manifatture di sete, ed altre Fabbriche: Ella ha un Fiume navigabile, un Commercio considerabile: Ella ha pure una quantità di Cittadini, che non hanno bisogno di lavorare, ma vivono nel lusso, e nell' ozio. Fiemme non ha veruna di queste cose, ma ha all' incontro Selve, Malge, Pascoli, Pecore, Bestiami grossi, Rape, e qualche poco di Grano. Tutti questi Capi non sono oggetti da riferirsi allo Statuto di Trento, come i prodotti di quella Città non possono riferirsi allo Statuto nostro. Come dunque potremo avere comuni Leggi con Trento? Come potremo accettare una Legge, che per esempio parla del Vino, quando non abbiamo, che Rape? Chi non comprenderà nel primo momento, che le antiche nostre Leggi sono tanto accomodate a tempi nostri, quanto vi sono inadattabili le nuove?

Secondo. In questo Capitolo §. III. si attribuisce la superiorità di Trento il Diritto di av-

mandare in avvenire a tutti i noſtri Comuni un ſuo Commiſſario, nella cui preſenza ſi dovranno conſultare, e decidere i noſtri pubblici affari. Ciò vale lo ſteſſo, che il privarci della libertà di conſultare ſopra i comuni biſogni della noſtra Valle, e di regolarli ſecondo che crediamo più vantaggioſo al Pubblico bene.

Ma tutto queſto è diametralmente contrario alla libertà, che abbiamo da' tempi più antichi, ſecondo che riconobbero, approvarono, e confermarono gli ſteſſi Veſcovi Principi di Trento, cioè alla facoltà di governarci di propria autorità, come appariſce dalla ſopraccennata lettera del Veſcovo Giorgio.

Terzo. Queſta riſerva dalla parte della Chieſa è per noi tanto più pericoloſa, quanto che la preſente eſperienza c' inſegna, che ci s' invidiano i noſtri Privilegi, e ſi cerca ogni mezzo per iſpogliarci a poco a poco di tutti. Forſe che la coſa tende a ſecondare a quell' altra mira di privarci col tempo della proprietà de' noſtri Boſchi, e del frutto, che ci rendono. Perchè potrebbe avvenire, che il Commiſſario prendeſſe per impertinenti, ed ingiurioſi tutti que' diſcorſi, che un altro conſidererebbe per modeſte difeſe de' noſtri nazionali Privilegi, e ch' egli poi deſſe maggior peſo alle minacce colla moltiplicazione de' birri, il numero de' quali ſecondo il Capitolo XIII.

del

del ſecondo Libro ſta in ſua balìa di accreſcere a ſuo talento. Che ſe così è, chi avrà il coraggio di dare il ſuo voto in preſenza del Commiſſario, unicamente ſecondo che la giuſtizia, ed il bene della Patria la richiederà? Ci fa orrore il ſolo penſare alle funeſte conſeguenze, che da tal regolamento poſſono derivare.

IV. Il Principe non manda alcun Commiſſario nè alle adunanze del Magiſtrato di Trento, nè a quelle della Valle di Non: nè pure ſopra le Giudicarie ſi attribuiſce egli un tal diritto, e non potrebbe arrogarſelo ſenza oppoſizione. Perchè dunque vorrà la Chieſa attribuirſi un diritto ſopra di Noi, che non poſſiede in veruna parte del ſuo Principato, e che di più ſi oppone ai noſtri diritti, ai quali non può forſe produrne de' ſimili verun altra parte del Principato?

Quinto. Nel quarto §. dello ſteſſo Capitolo s' ordina, che ſe la Valle ha da produrre dei gravami ſopra la leſione de' ſuoi Privilegi, eſſa poſſa unicamente ricorrere al Tribunale di Trento.

Ci ſi permetta quì di domandare ſe il Tribunale di Trento ci vuole laſciare i noſtri Privilegi, o nò? Se ce li laſcerà, non avremo mai da far ricorſi per queſta cagione. Se poi vuole levarceli tutti, o in parte, Trento viene a farſi giudice nello ſteſſo tempo, che è

la

la parte nostra contraria: quest' ordine dunque è contro la natura stessa delle cose.

Sesto. Tal ordine si oppone di più ai diritti del Conte del Tirolo, imperciocchè questi è mallevadore, e difensore de' Patti, che la nostra Valle fece col Vescovo Gebardo: Egli è ancora l' Avvocato della Chiesa di Trento, e come tale egli ha il diritto di proteggere, e difendere tutte le azioni, e convenzioni, nelle quali egli, come Avvocato di quella Chiesa, ha avuto parte. Perciò i Conti del Tirolo hanno sempre preso parte, e sempre si sono impegnati nelle nostre pubbliche avventure, come dimostrano le lettere P. Q. R. S. e T.

Settimo. Finalmente quell' ordine è contrario alle chiare leggi dell' Impero, secondo le quali appartiene ai Tribunali dell' Impero la decisione di simili controversie, se pure i Conti del Tirolo non riservano a loro stessi il diritto di conoscere le questioni sopra i privilegi concessi, e guarantiti dai loro predecessori.

Cercandosi ora contra ogni ragione di sì apertamente togliersi ogni ricorso, ne proviene appunto da ciò la necessità di stabilirlo chiaramente, potendosi supporre con fondamento, che dopo simili preamboli, non abbia da esser lontano il tempo di fare uso di tale diritto di ricorso.

Ot-

Ottavo. Nel §. quinto di questo Capitolo viene imposto allo Scario di dare al Tribunale di Trento annualmente la specificazione delle rendite, e delle spese, o sia il bilancio dello Stato attivo, e passivo della Comunità. Ciò è insusitato, inutile, e pericoloso.

Insusitato, perchè ciò nè da noi, nè dalle altre Valli del Principato si è mai costumato: inutile si è, perchè i libri della Comunità vengono mantenuti in ottimo ordine, e si osserva un sistema de' Conti sì esatto, qual forse non è facile trovarlo altrove nel Principato.

E' pericoloso, perchè il Tribunale di Trento, il quale sembra di non tendere ad altro, che a spogliarci de' nostri Privilegi, potrebbe impedirci di fare, per la conservazione delle nostre prerogative, le necessarie spese, alle quali quest' istessa Superiorità con continue imprese contro le nostre ragioni contro la nostra voglia ci obbliga.

Noi non avremmo debiti, e quelli, che abbiamo, potremmo presto, e facilmente pagarli, se fossimo lasciati nel tranquillo possesso de' nostri diritti, e se non si ricercasse sempre di frastornarci con nuovi assalti.

La Città di Riva ha la facoltà di spendere in spese segrete la somma di fior. 2000. Questo diritto le viene lasciato, perchè non si è ancora pensato a levarle gli altri suoi diritti. Se si pensasse così favorevolmente anche

per

per gli diritti della noſtra Valle, non ſi ſarebbe formato il diſegno di richiederci l'annuo bilancio, come non avremmo noi nè pure fatto que' debiti, che abbiamo fatto per dovere ſoſtenere le noſtre ragioni.

Nono. Per queſto ſteſſo fine i Compilatori Trentini hanno ſtabilito, che la Comunità non poſſa prendere ad impreſto ſenza il conſenſo della Eccelſa Superiorità di Trento più di fior. 50.

Queſto può avere luogo in una Villuccia, ma non in una Valle compoſta di più Villaggi, e che, per avere un groſſo commercio di legnami, ha neceſſariamente ancora delle groſſe ſpeſe.

Nell' anno ſcorſo 1782. accaddero dei grandi incendj ne' noſtri Boſchi; l' eſtinzione di queſti ci coſtò incirca 400. fiorini: ſe per prendere queſta ſomma aveſſimo dovuto ricorrere a Trento, il fuoco avrebbe guadagnato tempo da conſumarci tutte le noſtre ſelve: la noſtra Valle non ſoffre una tale reſtrizione, la quale non può convenire, che ad una miſerabile Villuccia, in cui i fonti dell' induſtria, del commercio, e del biſogno ſiano ſtrettamente limitati.

Decimo. Facendo il confronto dell' ottavo Capitolo del nuovo Statuto col decimo dell' antico, nei quali ſi contengono le obbligazioni dello Scario, ſi vede chiaramente,

che

che nel nuovo Statuto sono tralasciate quelle obbligazioni, che sono le più essenziali, le più utili, e le più indispensabili alla Valle, parte per finezza dei Compilatori, ai quali non piaceva qualche articolo dell'antico Capitolo, come già abbiamo dimostrato nelle eccezioni date ai capitoli 4. 9. e 13. del Criminale, e parte per trascuranza, perchè esse appartenevano unicamente alla nostra Valle.

Undecimo. Nel nuovo Statuto è stato principalmente omesso il §. settimo del decimo Capitolo dell'antico Statuto: In questo si impone allo Scario l'obbligo di vegliare alla conservazione de' diritti, ed immunità della Valle, e si ordina che, se la Superiorità di Trento con Proclami, od in qualche altra maniera attaccasse i nostri Privilegi, e ragioni, debba lo Scario fare le necessarie rimostranze, e proteste, ed essere tenuto di difendere in ogni possibile guisa la nostra Valle.

Dodicesimo. Questa constituzione è collegata col mantenimento delle nostre esenzioni, e libertà; sicchè o abbiamo da perderle tutte ad un tratto, ciò che non è da temersi, essendoci state concesse per la maggior parte da' Conti del Tirolo, e poi confermate tanto ne' tempi antichi, come ne' più moderni, e rinnovate finalmente dalla felice memoria dell' Augustissima Imperatrice Regina, come si vede

dalla

dalla Lett. V. o pure si deve lasciarci que mezzi per conservarle, che fin da' tempi più antichi per consenso, e confermazione della stessa Chiesa di Trento abbiamo perpetuamente posseduti.

Decimoterzo. Onde per questo stesso motivo è necessario di ritenere la disposizione di questo antico §. 7. in cui si ordina, ed obbliga la Comunità di tenere immune da qualunque danno, e pericolo lo Scario, o qualunque altra persona, che in riga del suo Uffizio s' interessa per la conservazione delle pubbliche ragioni.

Se uno Scario non può più fare fondamento su questa indennizzazione, ne seguirà, o che le persone le più rispettabili faranno ogni sforzo per fuggire un uffizio, che non possono esercitare con giustizia, ed impegno senza loro pericolo, e che perciò lo occuperanno in avvenire gli uomini più indegni; o pure che ancora quelle Persone più degne trascureranno i loro doveri nelle circostanze le più pericolose della Valle, per non esporsi al pericolo di perdere la libertà, l' onore, e la roba.

Decimoquarto. Nel capitolo ottavo del nuovo Statuto si omette un altro obbligo riguardevole dello Scario, di cui parla il §. ottavo del decimo antico Capitolo, cioè, che le chiavi delle carceri stiano in mano dello Scario.

Abbiamo già di sopra dimostrato, che

questo

questo diritto nasce dai Patti Gebardini, e che fu confermato dal Conte del Tirolo secondo che dimostra la Lett. F. e riconosciuto dai nostri stessi Principi tanto per sentenze formali, che per Rescritti, come provano le Lettere I. K. cosicchè siamo finora sempre stati in tranquillo possesso di tale diritto.

Decimoquinto. Che se questo diritto non fosse anche sì bene fondato, richiederebbero nondimeno la convenienza, l'umanità, e le circostanze del nostro paese, che le chiavi avessero da essere custodite non da Birri, ma dallo Scario.

Quelli sono trascurati co' prigionieri, perchè sono sì di lor natura, come per la qualità del loro impiego, spietati, ed inumani.

Si ha una quantità di esempi da que' luoghi del Principato, dove le chiavi delle carceri stanno in mano de' birri, che dei carcerati sono periti di fame, o per eccesso di caldo, e di freddo. Tutto ciò viene impedito, se le chiavi stanno in mano d'una persona onorata, come ha dimostrato finora la esperienza della nostra Valle.

Decimosesto. Finalmente in questo nuovo Capitolo sono stati omessi, e cangiati molti altri punti dell'antico Capitolo decimo, non ostante che il fin quì addotto dimostri sufficientemente, senza quello, che faremo ancora per dire, che dal suddetto Capitolo non può es-

essere omessa, e cangiata cosa veruna, ma che deve restare lo stesso nell' intero suo tenore, non essendo inadattabili le consuetudini in quello contenute, ma essendo anzi ai nostri tempi più indispensabili, di quello, che lo siano state per lo addietro.

CAP. XIII.

QUesto ordina, che nè lo Scario, nè la Comunità, nè i sottoposti Regolani, nè le Regole non possano pignorare, o castigare per più di un fiorino, e che se i condannati si opponessero a tal pena, si abbia da riscuoterla per mezzo del braccio giudiziale. Quest' ordine è erroneo, contradittorio, troppo leggiero, ed insufficiente per gli ostinati.

Primo. L' ordine è erroneo, perchè dà la facoltà di gastigare per un fiorino anche alle Regole subordinate, quando queste per la consuetudine della nostra Valle, e per gli quaderni delle nostre Regole non possono imporre pena maggiore di carent. 12., se non quando lo Scario permette loro (come di frequente accade) di aggiungervi anche il fiorino.

Secondo. E' contradittorio, perchè sul principio dello stesso Capitolo si concede alla Comunità, ed alle Regole di pagarsi de' loro crediti senza ricorrere al giudice; Quest' ordine si oppone anche diametralmente al prece-

ce-

cedente Cap. 12. del nuovo Statuto, il quale dice, che lo Scario, e i Regolani del Comune, e i Saltari poſſano riſcuotere la pena, che ſtà in loro arbitrio, da' delinquenti, e levare loro ancora i pegni.

Terzo. E' inſufficiente per gli oſtinati, e dà occaſione di accreſcerne il numero per la leggerezza della pena, che ſecondo queſto nuovo Statuto non è più permeſſo di aggrandire. Ciò non ſi chiama rimediare, ma moltiplicare i diſordini, e piantarli dove prima non ne naſcevano. Il Trattato adunque non può ſervire di preteſto per ſoſtenere queſte sì belle innovazioni.

Sicchè debbono eſſere conſervati intieramente come più adattabili, ed utili i Capitoli 13. 14. 15. e 16. del primo libro delle antiche noſtre Conſuetudini. Al più potrebbe eſſere riſchiarito il Cap. 16. per prevenire qualche ſiniſtra interpetrazione, che poteſſe eſſergli data, cioè, che ſotto il nome di Comunità, che deve riſcuotere l' ultimo pegno, s' intendano gli Ufficiali, i quali, compreſi i tre Saltari, ſono in tutti 39., come lo interpetrano altresì tutte le perſone più ſenſate.

Ella è coſa naturale, ed oſſervata da per tutto, che ſi caſtighi gli oſtinati con pena maggiore: Ciaſcuno ſa, che non ſi opera per avidità di danaro, ma per terrore, e per prevenire l' oſtinatezza di molti altri. La tranquil-

lità del pubblico non vien da nissun' altra cosa più frastornata, che dalla contumacia de' suoi membri.

Ragion vuole adunque, che si dia pena più considerabile per la conservazione della pubblica quiete, e perciò è molto ragionevole, ed opportuna la constituzione del nostro antico Capitolo, quando vi si aggiunga la suddetta spiegazione.

CAP. XV.

Questo capitolo è concepito con singolare finezza, ed ha qualche mira particolare. Ordina adunque, che i Regolani di ciascuna Villa abbiano da nominare i Saltari in quella maniera, ed in quel numero che prescrivono gli Ordini, e Quaderni di ciascuna Regola = *subito che questi saranno stati confer-* = *mati*. =

Da queste ultime espressioni si può dedurre che ancora le Leggi, e i Quaderni, che ciascuna Regola tiene, oltre le comuni Consuetudini di tutta la Valle abbiano da essere avvalorate dalla confermazione del Principe, e che si voglia cangiare similmente ancora questi.

Primo. Simili Regolamenti, e Quaderni delle Regole non possono contenere cosa veruna dannosa, o pregiudicevole, poichè ciò non lo permetterebbe la Valle: non contengono

in

in ſe materie di conſiderazione, ma ſono limitate ſolo ai più minuti biſogni di ciaſcheduna Villa: Queſte minucce ſono capite ſolamente dai Contadini, e non ancora dai Sigg. della Città. Se dunque la Eccelſa Superiorità di Trento, ſotto preteſto di confermare queſti particolari Quaderni, li vorrà riformare, come lo Statuto della noſtra Valle, avremo 17. Statuti in vece di uno: onde ſarebbero innumerabili le diviſioni, e i diſordini, che avrebbero da provenire; prima, perchè i Signori non capiſcono le bagattelle de' piccoli Villaggi; ſecondo perchè il Contadino non ſa indurſi a dimenticare le antiche ſue uſanze per nuovi meno adattabili Regolamenti; e ſarebbe tanto più malagevole il fare dai Contadini abbracciare de' nuovi Quaderni, quanto che ognuno di loro ſa, che una tale impreſa ſarebbe contraria ai Patti Gebardini, ed al Privilegio conceſſo dal Veſcovo Giorgio, il quale dice, che ogni Villa poſsa fare di propria autorità i ſuoi Regolamenti: coſicchè ſimili nuove Conſtituzioni non permetterebbero mai, che regnaſse la pace, e la tranquillità nella noſtra Valle.

CAP. XXII.

Il sesto §. di questo Capitolo contiene una novità molto importante, e dannosa alla nostra Valle: cioè, che l' Attuario, e Cancelliere della Valle abbia d' avere un Sostituto, il quale sia confermato dal Principe Vescovo di ogni tempo. Che il Cancelliere debba avere un Sostituto, questo è giusto, necessario, e conforme all' uso sin quì praticato: ma che tal Sostituto debba essere confermato dal Principe, questo è contro l' uso, e contro i diritti della Valle.

Primo: La valle elegge il suo Cancelliere senza veruna confermazione della Superiorità: perchè dunque non ha essa da poter pure eleggere il Sostituto senza alcuna confermazione? Questo non combina certamente:

Secondo. L' uno, come l' altro debbono mettere in carta solamente gli affari della Comunità; sicchè ambidue debbono essere d' aggradimento della Valle, e non del Principe.

Questo fu finora il nostro costume proveniente, e fondato sui Patti Gebardini; e questo stesso costume si trova presso tutte le Comunità più considerabili del Principato, le quali eleggono il Cancelliere a loro piacimento, senza che ci sia bisogno di altra conferma.

Non si può dunque objettare, che questo

co-

costume, secondo il quale si è operato finora, e che è comune a tutto il Principato, sia inadattabile ai nostri tempi.

C A P. XXIII.

SEcondo questo Capitolo nissun altro fuor del Cancelliere, e del suo Sostituto può scrivere gli atti della Comunità.

Primo. Se nell' assenza del Cancelliere, e del suo Sostituto accadesse un atto, il quale avesse bisogno di essere tosto registrato, dovrassi aspettare il loro ritorno?

Secondo. Se si trattasse di una cosa, nella quale il Cancelliere è di partito contrario alla Comunità, dovrà allora fidarsi del Sostituto, il quale suol essere, o diventare per lo più il confidente del suo Principale? O se il Sostituto avesse lo stesso impegno che il Cancelliere, e che fossero ambidue contrarj alla Comunità, dovrassi nondimeno impiegargli? Chi non vede pertanto, che il nuovo Statuto contiene molto maggiore numero di cose inadattabili ai nostri tempi, che lo Statuto vecchio? La Valle era finora solita di mettere ne' suddetti casi un' altro Scrittore, e perchè non dovrà restare questo costume ancora in avvenire?

CAP.

CAP. XXV.

QUesto Capo ordina, che al Comun Generale non intervengano altri, che 40. Vicini, e Regolani di Comune: ma secondo l' antico nostro Statuto ogni vicino ha diritto d' intervenire al Comun generale.

Primo. Ne' Villaggi del Tirolo Austriaco sono bensì proibite queste adunanze generali; ma è però permesso di tenerne ogni anno una volta. Nella nostra Valle si costuma di farne due sole di quelle generali adunanze all' anno; sicchè non ci scostiamo molto dai Regolamenti Austriaci. Se dunque non è Consuetudine inapplicabile ai nostri tempi, che ogni anno una volta si aduni tutto il Popolo dei paesi e villaggi Austriaci, non potranno neppur esserlo le nostre adunanze, o Comuni, che si fanno due sole volte all' anno. Non veggiamo dunque ragione, perchè non possano sussistere i nostri Capitoli 30. e 32.; tanto più, che simili Adunanze sono permesse in tutto il Principato senza alcuna limitazione:

Perchè dunque si vuol levare a noi, quello, che si tollera, e costuma senza contraddizione in tutto il Principato.

I Compilatori hanno con ciò troppo chiaramente manifestato l' odio, che hanno contro la nostra Valle; essi sono dunque inabili

per

per esser nostri legislatori: Di più, questi Comuni sono necessarj appunto allora quando si tratta di dare nuove leggi, e di abrogare le antiche.

CAP. XXXI.

QUì si ordina, che non possiamo fare altro uso de' nostri Pascoli fuorchè quello, che ci verrà prescritto nell' Ordine Forestale. Questo è contrario allo spirito de' Patti, che abbiamo col Principe, ne' quali il Vescovo Gebardo ci promise per se, e per tutti i suoi successori di non voler mischiarsi ne' nostri affari, e di non voler fare alcuna innovazione nella nostra Valle. Si oppone ancor alle nostre esenzioni, e libertà, mentre sì per privilegj Vescovali, come anche dei Conti del Tirolo, ed Imperiali già di sopra mentovati, abbiamo, riguardo alla Costituzione della Valle, e nell' intiero Economico, il diritto di potere fare Statuti, ed ordini di propria autorità come parlano i privilegj della Valle.

Si oppone principalmente ai privilegj contenuti nella lett. L. dove il Vescovo Giorgio, dice, *quod super earum pascuis & Nemoribus licite, & propria auctoritate possint ordinare & Statuere &c.*, e si oppone pure a quel privilegio, che più abbasso produrremo sotto la lett. X., ove il Vescovo Enrico dichiara; che

la

la proprietà delle ſelve, monti, e paſcoli ci ſia coſtantemente, ed in ogni tempo appartenuta.

Finalmente contraſta col bene del pubblico. I Signori Trentini, che hanno ſenza prendere lingua con noi, concepito a proprio talento queſto Statuto, non poſſono ſapere quale ſia la migliore maniera di uſare i paſcoli a vantaggio comune: queſto lo ſappiamo ſolamente noi, che abitiamo nella Valle. Biſognerà pure accordarci tanto di lume naturale, che i noſtri Antenati avranno penſato, e che noi penſeremo meglio di tutti gli eſteri pe'l comune noſtro vantaggio, e che le innovazioni, le quali ci vengono dal di fuori, altro non poſſono operare, che la diſtruzione del noſtro comun bene; ſicchè queſte novità non poſſono nè a queſto tempo, nè in altro giammai eſſere introdotte ſenza la noſtra comune rovina.

Queſto ſteſſo Capitolo ſomminiſtra una prova chiara, che i Compilatori non hanno avuto premura, nè riguardo al noſtro maggior bene nell'affare di cui ſi tratta.

Già da molti anni abbiamo un ordine utiliſſimo, in cui ſi proibiſce ai Fiemmazzi, che avanti la feſta de' Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo non poſſano paſcolare i Campioli, e i Siegabili di qualſiſia montagna, per non dan-

neg-

neggiare le Malghe affittate, ed i Siegabili: quest' ordine è stato affatto tralasciato in questo Capitolo, benchè sia ed applicabile, e giusto, e necessario.

CAP. LI.

IN questo Capitolo ci si concede la ragione di fare nuovi Statuti per comune nostro bene, riserbando però al Principe il diritto di confermarli.

Primo. Il Capitolo tutto è concepito in maniera, che questo sembra essere una concessione d' una del tutto nuova grazia. Ma abbiamo già dimostrato più sopra, che fino da tempi antichissimi abbiamo posseduto il diritto *propria auctoritate Statuta faciendi*. Questo diritto ce lo abbiamo riservato, specialmente per l' Economico, ne' Patti Gebardini, non avendo in quelli ceduto altro al Vescovo Principe, che il solo giustiziale, ed avendo riservato a noi tutto l' Economico, che il Vescovo Giorgio, ci ha confermato (come dimostra la lett. L. dell' anno 1403.) per sempre, e fino, che dureranno i secoli.

Secondo. Oltreciò è questo un diritto comune a tutte le Comunità del Principato, e perciò adattabilissimo a' nostri tempi; sicchè deve restare intatto l' antico nostro Capitolo sesto.

CAP.

CAP. LIII.

QUì si tratta delle Cacce; e del tempo in cui le cacce sono proibite; e si riservano al Principe varj altri diritti di fare nuovi ordini in queste, sì riguardo ai terrieri, che ai forestieri, ai quali piacesse al Principe di quel tempo di concedere la licenza di cacciare. Contiene ancora delle altre limitazioni a noi dannose, e sconvolge del tutto il nostro Capitolo 75., tendendo, come chiaramente apparisce, a privarci intieramente, almeno col tempo, di un diritto tanto gelosamente custodito, e tante volte aggiudicatoci.

Primo. La caccia è già da antichi tempi una proprietà della Valle; ciò ha già riconosciuto il Principe Enrico nell' anno 1313. come dalla lett. X. Questo Vescovo ha esaminato giudicialmente il nostro diritto, e dopo aver esaminati i testimoni, i quali hanno attestato, che i Fiemmazzi erano allora, ed avanti dugento anni, e però già al tempo de' Patti Gebardini, in libero, e quieto possesso delle loro cacce con esclusione di tutti i forestieri. Lo stesso Vescovo dichiara, dopo esaminati que' testimoni, e riconosce in forma di sentenza la proprietà, che hanno i Fiemmazzi delle loro cacce, e l' ha nello stesso temproibita a tutti gli esteri.

Questa

Questa è dunque una chiara prova, che i Fiemmazzi possederono la proprietà delle cacce fin da' tempi più antichi, ed ancora prima di essersi soggettati ai Vescovi Principi di Trento, non solo come un diritto della libertà naturale, ma come una proprietà a loro assolutamente appartenente; altrimente non si avrebbe potuto escluderne i forestieri: nè il Principe Vescovo avrebbe potuto attribuire loro tale diritto; perchè nessuno può dare quello, che non ha.

Noi aggiunghiamo quì sotto, lett. Y. Z. AA. BB. varj monumenti, dai quali si vede, che varj Principi dei tempi a noi più vicini hanno cercato di attaccare indirettamente questa nostra proprietà, giacchè non avevano stimato bene di farlo direttamente; ma dopo le nostre umilissime rappresentanze, come le abbiamo fatte anche a Sua Altezza Reverendissima ora regnante, hanno sempre riceduto, e nuovamente riconosciuta questa nostra proprietà: questa poi ci è stata aggiudicata, e confermata nell' anno 1674. dall' Imperatore Leopoldo, secondo la suddetta lett. T.

Secondo. Noi stessi osserviamo ancora il tempo solito delle cacce, come si stila ne' paesi Austriaci immediatamente a noi confinanti, cioè dal primo Marzo fino alli 24. Giugno.

I nostri Scari danno ancora il permesso

della

della Caccia a tutti li forestieri di qualche distinzione, che vengono nella nostra Valle, e che ricercano presso loro questa facoltà: tutto ciò è noto a tutti; e però noi amministriamo questa nostra proprietà con tutta la possibile moderazione, e riguardo.

Nella nostra Valle si trova maggior copia di ogni sorta di selvatici, che nel rimanente del Tirolo, e quanta in qualunque altra parte del Trentino, o di altri vicini paesi. Questo è una nuova prova, che non abusiamo della proprietà della caccia: che se ciò accadesse, non potrebbe certamente al giorno d' oggidì ancora ritrovarsi tanta abbondanza di selvatici, che per lo più mandiamo a Trento, Bolgiano, e talvolta ancora più oltre.

Terzo. Non possiamo dunque permettere, che la nostra proprietà ci venga cangiata in una mera grazia, e che possa venire a talento ristretta; se noi permettessimo questo, si potrebbe di passo in passo avanzarsi fino a privarcene col tempo intieramente.

Già al presente si scuopre, che il nuovo Statuto tende ad escluderne i Contadini: ma questi, senza il sudore, e fatica de' quali niuno può vivere, sono al pari de' Signori della Valle partecipi di tale proprietà. Questo divertimento deve loro essere tanto

meno

meno invidiato, quanto che con questo si sollevano alquanto della gravezza degli altri loro travagli.

La caccia serve di sostentamento a molte famiglie; essa addestra ancora i più abili cacciatori agli usi della guerra: tutti questi vantaggi cederebbero o presto, o tardi, se vi si pongono le minime limitazioni, anche solamente circa il modo, e il tempo; e se non si ritiene l' antico capitolo 75. senza alcuna variazione.

CAP. LVII. E LVIII.

SEcondo l'anteriore Capitolo può ogni vicino roncare quanto vuole ne' beni Comunali: in questo punto combina il nuovo Statuto coll' antico.

Primo. Ma nel Cap. 58. si aggiunge la restrizione, che niuno possa far ronchi senza essersi prima insinuato presso lo Scario, o i Regolani di Comune,

Secondo. Quest' ordine è nuovo, e dannoso alla povera gente; cagiona perdita di tempo, e spese: il tempo si perde da due parti; prima da parte di quelli, che vogliono fare i ronchi, e debbono molte volte cercare lo Scario, o i Regolani in luoghi lontani, e poi da parte dello Scario, e de'

Re-

Regolani, che dovrebbero molte volte andare in luoghi assai discosti.

Terzo. L' ordine presente è di più affatto inutile: mentre il far ronchi non può mai essere di danno alla Comunità, come sembra, che l' abbiano ancora inteso i nostri Compilatori. Che se poi avviene, che alcun ronchi un pezzo di terreno con pregiudizio dell' altro, o in una maniera proibita dalle Consuetudini, questi viene immediatamente gastigato, e perciò sogliono i Regolani del Comune di ogni Villa andare di quando in quando ad osservare i ronchi per vedere, se alcuno avesse fatto degli eccessi; il che non cagiona spesa alcuna, se non in caso di danno dato. Chi vuole fare cose nuove, dovrebbe pur ponderare prima le vecchie.

C A P. LXIII.

SEcondo l' antico Capitolo LXXI. ogni vicino, che abbia un preciso bisogno, può farsi strade, ponti, tuguri ne' beni Comunali, senza domandarne licenza ad alcuno, purchè ciò non sia di pregiudizio al suo Convicino.

Primo. Ciò hanno mantenuto ancora i Compilatori del nuovo Statuto, ma con una giunta, che non può essere approvata. Vogliono, che nel caso, che uno si opponesse a simili fabbriche dell' altro, abbia luogo il solito

lito Ricorso; cioè, il Ricorrente dovrebbe prima di tutto ricorrere al Vicario, o Commissario, e poi all' Eccelso Consiglio di Trento, il che produrrebbe processi senza fine, in maniera che sempre verrebbe impedito ogni lavoro, se un altro per invidia, o per malizia non volesse permetterlo.

Secondo. Simili controversie sono finora state decise senza appellazione dai Capi della Comunità: altrimenti la cosa non avrebbe mai fine, e nessuno potrebbe mai in vita sua arrivare a fabbricare.

In cose economiche, e di pura polizia, o di fabbrica non possono aver luogo i processi formali. Simili contrasti debbono essere quanto prima definiti, altrimenti patisce, e perisce ogni cosa appartenente alla pulizia. E' vero, che il Vicario ha tanto minori sportole, quanto è minore il numero dei processi; ma il ben pubblico non deve dipendere dalla maggior quantità delle Sportole vicariali; esso dipende per lo contrario dalla diminuzione, e se possibile fosse, dalla totale mancanza dei processi: onde la nostra antica consuetudine fondata sulle nostre Convenzioni, e Ragioni, è tanto buona, quanto questo nuovo Capitolo è pregiudiziale, e di pessime conseguenze.

CA-

CAP. CI.

QUesto Capitolo contiene degli Ordini circa l' eredità nelle ragioni Comunali, e di Vicinanza.

Avanti dieci anni in un Comune Generale tenuto li 9. Agosto 1773. (potendosi solo in uno di questi Comuni, e non in altre più ristrette adunanze cangiare, o fare nuove Leggi:) abbiamo da noi stessi rilevato, che per essere cresciuta assai di numero la nostra popolazione, non era più possibile di concedere alle Donne maritate, e a' Mariti esteri la successione nella Vicinanza, e Beni Comuni; onde abbiamo già stabilita qualche cosa simile in conformità dell' antico Capitolo LXI. del Libro primo in Economicis, e secondo il surriferito diritto = *propria auctoritate statuendi*, = *& faciendi regulas* = solo, che non fu possibile di registrare questa nostra determinazione in tutte le copie manoscritte delle nostre Consuetudini.

Questo fa prova, che noi stessi pensiamo al comune nostro vantaggio, e che cangiamo di quando in quando gli antichi Ordini secondo i bisogni.

I nostri Compilatori hanno per altro fatto vedere la loro trascuratezza ancora in questa per altro lodevole cosa: poichè trattandosi al prin-

principio di questo Capitolo di quelle figlie, che non hanno fratelli, avrebbero dovuto esprimersi più chiaramente anche in appresso con istabilire intelligibilmente, che se un vicino della Valle si ammoglia con una donna di un altro Villaggio, dove vada anche a fissare la sua dimora, egli acquisterà la vicinanza, e i beni Comunali di quella Villa, benchè la moglie abbia altri fratelli. Questi equivoci, ed oscurità, che i Sigg. Compilatori spargono di quando in quando nelle loro Leggi sono fonti perpetui di molte liti, e deturpano con l'oscurità lo Statuto, che dovrebbe essere preciso, e chiaro.

ORDINI FORESTALI

Questo ultimo Libro contiene gli Ordini Forestali, e per esser breve è diviso solo in Paragrafi, e non in Capitoli.

Sua Altezza Reverendissima fra tutti i nuovi Ordini che ha fatto, ci ha comunicati solo questi Forestali: e la Comunità si è sottomessa ad una riforma degli Ordini Forestali, benchè ella sia l' assoluta proprietaria delle Selve, per levare in questa maniera il sospetto, che i Boschi vengano manomessi, e per chiudere la bocca a quelli, che dipingevano lo stato delle nostre Selve molto peggiore di quello, che non è in realtà.

Ma la Comunità si lusinga, che questa condiscendenza non abbia da portare pregiudizio all' indubitata sua proprietà di tutte le Selve, e che però nella locazione de' suoi Boschi le si lascerà la sua intera libertà: ella si lusinga, che il proprio consumo non abbia da essere limitato; e che finalmente abbia da restar illeso quel Commercio di Rate, e d' Assi, che appartiene ad ogni Vicino secondo la nostra Costituzione fondamentale, e che è indispensabile per lo sostentamento de' poveri, ed oltre a ciò utile e necessario a Lung' Adice, Trento, e Roveredo per lo mantenimento delle loro Viti, Botti, Bachi da Seta, per altre Fabbriche, e per gli usi loro quotidiani.

Sarà questa una viva prova quanto siamo docili, e sommessi in tutte le cose, che senza grave nostro pregiudizio si possono ammettere.

Quindi ci lusinghiamo ancora, che S.Maestà Imperiale ec. non sarà aliena dal confermarci i nostri Privilegj, e Consuetudini dichiarate per lodevoli dalla felice memoria dell' Augustissima Imperatrice Regina.

Ora passiamo secondo la clementissima permissione ai gravami circa i nuovi Ordini Forestali.

Nel citato Trattato al §. IX. dell' Articolo 15. si stabilisce, che in avvenire il *Ius regulandi* in riguardo al taglio del Legname deb-

debba dipendere dagli Uffizi rispettivi delle Selve, ma coll'espressa giunta, che segue.

= Ai quali però potranno intervenire i
= Capi del Comune di Fiemme, i Regolani
= particolari delle Regole, e secondo le cir-
= costanze, anche i possessori particolari del-
= le Selve.

Gli Ordini Forestali di Trento passano sotto silenzio la Valle, le Regole, i proprietarj, e i possessori, come se tutti questi non avessero da fare niente affatto in una cosa, dalla quale dipende tutta la loro sorte. Se ha da sussistere un nuovo Ordine Forestale, supplichiamo umilmente, che si osservi ciò, che prescrive il Trattato, e che ci siamo compresi secondo la disposizione del Trattato.

Questa nostra ricerca concerne specialmente il §. I., e V. de' nuovi Ordini Forestali, dove non si nomina nè la Comunità, nè lo Scario, benchè sarebbe stato facile il ricordarsene, e doveroso secondo il Trattato.

§. XV.

QUì si tralascia quello, che nel §. VI. si è giustamente ordinato, che i Ratisti non vengano aggravati di spese dai due Uffizi per le visite, consegne, ed altre operazioni da farsi dai predetti Uffizi, per-

chè ciò fu ſempre ſolito, e convenevole, giacchè appartiene a noi la proprietà delle Selve.

§. XXVIII.

QUì ſi ordina ai Ratiſti di dover tagliare e menar via tutte le legna da fuoco: ciò può eſſere oſſervato nei luoghi vicini, ma non in que' più lontani, dove queſta ſpeſa for-paſſerebbe il guadagno; non ſi può obbligare neſſuno ad un'azione, che gli è infallibilmente più di danno, che di utile.

§. XXX.

SI ſpera, che la Comunità non ſarà obbligata di laſciare altre Selve alle Regole incorporate, e che le parole quì addotte non abbiano altra ſignificazione, ſe non che queſta, che ogni vicino poſſa fare la quantità di legname neceſſaria ſecondo gli antichi, e nuovi Ordini Foreſtali nelle Selve non interdette dalla Comunità, mentre un ſenſo contrario ſarebbe dannoſo non ſolo alla Comunità, ma benanche alla continuazione del Negozio dei Legnami.

§. XXXIV.

§. XXXIV.

Questo paragrafo toglie alla Comunità la libertà, a lei come proprietaria giustamente appartenente rispetto alla locazione delle sue selve; ciò che è contrario al già addotto §. 10. dell'articolo 15. del Trattato fatto dalla Maestà della defunta Imperatrice Regina col Principe e Vescovo nostro Clementissimo nell'anno 1777., ove espressamente si contiene, che il Carato, o la licenza di estrazione non sia data a verun altro, che a quelli, che si legittimeranno con gli Contratti di locazione fatti colla Comunità di Fiemme.

Vi si contengono ancora delle altre cose, per ~~l'ommissione del~~le quali riesce dannoso tutto il presente paragrafo.

Abbiamo rispettosamente osservato subito nel principio di questa Scrittura, che il nuovo Statuto sia oscuro, equivoco, e pieno di errori, i quali scuoprono una non indifferente trascuratezza; e questo specialmente in que' Capitoli, che hanno per oggetto il solo nostro bene, e non ancora il vantaggio del Principe.

Fra molti vogliamo riportarne solo i pochi seguenti saggi.

Al Cap. 51. del Civile si stabilisce rispetto al diritto del Ritratto la seguente modifica-

zio-

zione : *dovendo però sempre preferirsi a qualunque altro il Consanguineo Agnato al Consanguineo Agnato* = queste parole non hanno senso. Si dice che il Consanguineo agnato sia preferito *a qualunque altro, al Consanguineo Agnato*.

Prima vi sono quì diversi dativi, uno di un senso generale, ed illimitato, l' altro di un senso limitato, e ristretto; e poi si dice, che il Consanguineo Agnato sia preferito al Consanguineo Agnato. Cosa vuolsi quì stabilire? Come potrà essere preferito l' Agnato all' Agnato, senza che uno di questi sia posposto? Probabilmente doveva essere scritto la seconda volta *Cognato*: sicchè avrebbesi prima dovuto tralasciare *il qualunque altro*; e poi ordinare la prelazione sopra il consanguineo Cognato.

Al Cap. 52. ibid. si legge *Pubblicazione d'editto*; e dovrebbe dire *pubblicazione d' Instrumento*. Vi ha gran divario tra un Instrumento ed un editto.

Al Cap. 27. dell' Economico dice il Titolo: *In che luogo debbasi tener Comune*; ed il testo non dice cosa alcuna del luogo, ma solo della maniera, e del modo, come si debba tener Comune.

Ed ancorchè nel titolo si fosse messo *come*, e non *in che luogo*, si è nondimeno sbagliato nel non farvi menzione dei Regolani di Moena.

Al

Al Cap. 39. dello ſteſſo libro ſtà ſcritto, *Conſoli*, e dovrebbe dire *Conſorti*.

Al Cap. 42. ſta *Carezzole*, in vece di *Carigole*.

Al Cap. 47. e 48. ibid. nel principio viene permeſſo il paſcolo ne' prati Comunali fino alla fine di Aprile, nell' altro ſolamente fino a S. Giorgio. Come ſi farà ad accordare queſti Capitoli uno con l' altro, eſſendo così contradittorj? E come potremo menar buona ai Signori Compilatori la loro aſſerzione di avere uſata ogni poſſibile accuratezza, e ponderazione nella fabbrica di queſto loro Statuto.

Al Cap. 69. nella prima riga ſta ſcritto *Giurati* in vece di *Regolani*.

Nello ſteſſo Capitolo per traſcuraggine ſi è ſcritto *dovrà* in vece di *potrà*: cioè diceſi, che i Regolani debbano accuſare preſſo il Giudice quelli, che hanno bilance, o miſure falſe; ma potendo i Regolani ſecondo le noſtre conſuetudini punire eſſiſteſſi queſta ſorta di mancanze, dovrebbe probabilmente eſſerci ſcritto in quel luogo, *potrà*, e non *dovrà*; almeno dovrebbe dire così, ſe non ſi vuole levare ſenza biſogno un' antica conſuetudine, non potendoſi nè pur levarla, perchè è fondata ne' patti Gebardini, ed è comune a tutte le Città, e Villaggi, come coſa ſemplicemente appartenente alla pulizia, e che da' propri Capi del Co-

Comune viene ſenza tanti raggiri più preſto terminata.

Al Cap. 59. ſi ordina, che quelli, che roncano qualche pezzo di Beni Comunali, non poſſano coltivarlo. L' antico noſtro Statuto ordina, che non ſi poſſa arare tal nuovo ronco, ma che ſi debba lavorarlo colla vanga, e col badile: Ora altra coſa è *arare*, e altra *coltivare*. A che vengono fatti li ronchi de' Beni Comunali, ſe non che per coltivarli? Ma ſi poſſono coltivare, e ſeminare ſenza ararli. Queſto non ſanno tutti gli Abitatori delle Città; ma appunto per queſto non dovrebbero fare Statuti per i Paeſani, ed abitatori delle Ville ſenza conſigliarſi con eſſo loro.

Al Cap. 71. ſta *Vino* in vece di *Grano*.

Al Cap. 105. ibid. viene uſata la parola *Luogo tenente* in vece di *Vicario*, o *Commiſſario*, mentre, ſecondo lo ſteſſo nuovo Statuto, il Luogotenente non ha neſſuna Giuriſdizione Criminale: queſta è ſolo propria del Vicario, o del Commiſſario, come lo nomina lo Statuto.

Al Cap. 108. ibid. leggeſi *Ragneſi*, che in Fiemme non ſono in uſo, in luogo di *Fiorini*; quando il Ragneſe è inferiore di ſei Carantani al fiorino.

Cap. 29. del Civil. ſta nel titolo *pagamenti*, in vece di *ſequeſtri*.

Nel teſto poi ſi è tralaſciata l' antica no-

nostra Consuetudine, che in caso di bisogno, o se vi fosse pericolo in mora, possano ancora i giurati di Tesero rilasciare sequestri; e questa è una consuetudine da non levarsi, perchè è troppo necessaria, essendo Tesero lontano una buon' ora da Cavalese: i giurati delle altre Ville godono lo stesso diritto anche solamente in caso di bisogno, quando il debitore potesse altramenti fuggirsene col suo avere.

Cap. 3. dell' Economico. Il Regolano di Comun di Predazzo vien quì nominato prima di quello di Dajano. Una trascuraggine simile può partorire delle liti, e disunioni, quando il Regolano di Predazzo volesse ancora nel Comune dare il suo Voto prima dell' altro in tempo, che deve essere l' ultimo di tutti.

Cap. 8. §. 6. ibidem, quì si è tralasciato, certamente per l' istessa trascuraggine, di dire, che il Vicescario debba essere un Vicino.

I Compilatori dicono solo, che sia abitante nella Valle; ma ciò non basta.

Al Cap. 14. ibidem si è omesso, che Tesero, Tiano, Panchia, e Castello debbono eleggere i loro Regolani nel giorno di S. Michele. Poi era quì il luogo di osservare, che il Quartiere di Tesero possa mandare solamente quattro Regolani alle Adunanze, e Comuni, benchè quel Quartiere ne elegga set-

te;

te ; cioè tre della Villa ſteſsa di Teſero, due di Tiano, e due di Panchia : de' quali due di Teſero, uno di Tiano, ed uno di Panchia ſono i quattro, che vengono ai Comuni.

Cap. 24. ibid. Secondo queſto Capitolo dovrebbe avere una chiave dell' Archivio lo Scario, ed un' altra il Regolano da eleggerſi dagli altri Regolani di Comune: quì hanno omeſso di dire, che queſto Regolano debba eſſere di Cavaleſe, dove ſta l' Archivio, perchè gli altri ſono troppo lontani; il che cagionerebbe ſpeſe, perdita di tempo, e confuſione.

Cap. 29. ibidem: Secondo queſto Capitolo il Quartiere di Teſero dovrebbe avere tre voti nel Comune. Ma queſto Quartiere ha tre Regole, cioè di Teſero, Tiano, e Panchia, oltre di ciò la Villa di Teſero ha per ſè ſteſſa tre Regolani, quando le altre due Ville ne hanno ſolo due per una.

Come dunque potranno dividerſi in tre voti? Dovrà avere ciaſcuna di queſte Ville un Voto per una, oppure due Teſero, ed un altro le altre due Ville inſieme. Nuova traſcuraggine, donde naſcerebbero molte liti, ſe non vi ſi rimediaſse.

Cap. 18. in Civil. Quì ſi ſtabiliſce una pena di cento Tallari; de' quali la metà ſi deve applicare alla Caſsa pubblica: pubblica per

Co-

Comunale è un nuovo equivoco di chi non sa, che *pubblico* sì in *latino*, che in Italiano ha una significazione molto più ampia, che non ha la voce *Comunale* nel linguaggio del nostro paese.

Cap. 10. de' Criminali. Per schifare ogni oscurità, e liti potevasi ben nominare in questo Capitolo il proprietario del Prato della forca con aggiungervi il nome del Luogotenente, e del Fisco.

Per brevità tralasciamo molti altri errori di trascuraggine: ma non possiamo tralasciare di pregare, che si voglia riflettere, come da soggetti, che in un affare di tanta importanza, quale si è la formazione d' uno Statuto, hanno mostrato tanta trascuratezza, e spensierataggine, si possa sperare, che abbiano voluto pren dersi la pena di ben ponderare ciaschedun Capitolo delle vecchie nostre Consuetudini, e diligentemente considerare, se cotesti Capitoli siano, o non siano ancora applicabili a' tempi nostri. Da tutta la loro condotta si vede in contrario, che altro pensiero non hanno effettivamente avuto, che di riformare gli ordini vecchi, senza punto curarsi, se le cose, che abolivano, erano cattive, e se quelle, che vi sostituivano, erano buone.

Essi hanno voluto cangiare tutto, non per

no-

nostro vantaggio, ma per quello della Chiesa; questa fu l' unica loro mira.

Chi ben considera tutti i Capitoli del nostro Statuto vecchio, troverà che nessuno ha bisogno di riforma; perchè tutti fanno molto bene al proposito de' nostri tempi, tutti tornano al ben comune della Valle.

Il solo Capitolo 16. dell' Economico ha avuto bisogno di essere meglio spiegato: e la Valle lo ha già fatto da se stessa, come si è accennato a suo luogo.

Non torna nè pure il fare agli Ordini vecchi delle giunte nuove, perchè quegli antichi Ordini già sono sufficienti per gli nostri comuni bisogni: di fatto si è veduto, che tutto quello, che i Signori Compilatori vi hanno aggiunto di nuovo, è pregiudicevole, e non vantaggioso per lo pubblico bene: cosicchè essendo queste nuove giunte distruggitricci dei buoni ordini antichi, e del bene comune della nostra Valle, vengono a ripugnare alla lettera ed allo spirito del Trattato del 1777.

L' impresa di formare Leggi municipali di un paese non può mai esser bene eseguita da persone, che hanno viste contrarie al bene di tal paese, nè da chi non ha la minima cognizione dei costumi, dei bisogni, della maniera di vivere de' suoi abitatori.

SE-

SEQUUNTUR DOCUMENTA

LITT. A.

DUm in Dei Nomine die veneris quod est XIV. Julij Indict. IV. in Villa Bautani in Casa habitationis Federici in presentia bonorum hominum nomina hic subtus leguntur. Hi sunt Egini & Otto de Grenuba & Rodegerio & Roberto & Henrico Preposito & altero Henrico & Ottone & Federico & Henrado & Rodulfo & Diathemaro & Raynero & Lanzo & Hotescalco & Warnero & Wariento & Gumpo & Odogar de Largiensis & reliqui plures testes rogati.

Ibique in eorum presentia Dompnus Gebardus Dei Gratia gloriosissimus Tridentine Sedis Episcopus & Comes ipsius Episcopatus & Cancelarius Domini Enrici Imperatoris & una cum Adelpreto Comite Advocatore suo fecit Pactum & Compositionem cum Bruno de Cadrubio & Martino de Avarena & Gasperto de Cavalese & Mentio de Tesedo Vallis Flemi pro se, & pro omnibus hominibus habi-

bi-

bitantibus in Valle, & Plebe Flemi. Quod dicti Homines Flemi a Clusa Trodene usque ad pontem della Costa debent solvere ipsi Domino Episcopo vel suis Gastaldionibus omni anno viginti & quatuor Arimanias cum suis fodris & alios suos reditus quos habet in Flemo. Et illas Arimanias cum suis fodris solvere debent tam Clerici quam Layci & Famuli & de Macinata in dicta terra Flemi & intra dictos Confines habitantes. Et debet dictus Dominus Episcopus & Successores sui omni anno bis in anno mittere unum Gastaldionem in dicta terra qui ibi faciat omnibus postulantibus plenarie cum consilio Iuratorum Fleme plenarie rationem, videlicet ad Sanctum Martinum & de mense Madij. De Bannis sic debet esse, quia ille de quo conqueritur de debito debet solvere Gastaldioni viginti solidos Veronenses. Ille vero qui condemnatur vel per Iuratos accusatur de violentia facta alicui debet solvere bannum Gastaldioni tres libras Veronenses. Similiter qui accusatur vel condemnatur aliquid sprusisse verberasse, alapam dedisse vel aliquo modo percussisse vel scapilasse unde sanguis non exivit, similiter solvat bannum Gastaldioni tres libras Veronenses. Ille vero qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cultello, lancea spata, sagitta, seu cum aliquo ferro, vel lapide, seu mazza, unde sanguis exiret, hoc debet esse bannum

ad

ad voluntatem Domini Episcopi & sui Gastaldionis. Sed tamen debet se regere per consilium Iuratorum. Si qua vero Villa Flemi violentiam faceret alicui persone vel personis debet solvere bannum si sanguis non exivit triginta libras Veronenses, & si sanguis exiret debet esse ad voluntatem Domini Episcopi & ejus Gastaldionis. Si vero tota Comunitas Flemi violentiam faceret alicui, unde sanguis non exivit, debet solvere bannum Domino Episcopo & ejus Gastaldioni centum libras Veronenses, & si sanguis exiret debet esse ad voluntatem Domini Episcopi & ejus Gastaldionis. Sententiæ vero, quæ dantur debent dari cum Consilio Iuratorum.

Signa M. M. M. manibus Egini & Ottonis de Grenuba & Rodgerii & Roperti & Henrici Prepositi & alterius Henrici & Ottonis & Federici & Enradi & Tiathemari & Raynerii & Lanzi & Otschalchi & Warnerii & Warienti & Odorici generaliter omnes testes. Signum M. manu suprascripti Comitis Adelpreti Advocatoris hujus Episcopi, qui etiam confirmavit, ut supra legitur. Factum est hoc ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo decimo Indictione quarta.

L. S. Ego Gans Notarius Sacri Palatii per jussionem dicti Domini Episcopi & ejus

Ad-

Advocatoris Comitis Adelpreti hunc brevem recordationis scripsi & complevi.

Sequitur aliud Exemplum.

LITT. B.

DUm in Dei Nomine die Jovis quod est tertio decimo a die Calendis Julii Indictione sexta in Villa Balzani in Casa habitationis Federici in presentia bonorum hominum nomina hic subtus leguntur. Hi sunt Egini & Oto de Grenuba & Rodegero & Roperto & Henrico preposito & altero Henrico & Oto & Federico & Euradus & Rodulfus & Diatmaro & Rainero & Lanzo & Odeschalco & Warnero & Wariento & Gumpo & Oderico genr. de Largiensis & reliqui plures. Ibique in eorum presentia fecit Dominus Gebardus gloriosissimus Tridentine Sedis Episcopus & Comes ipsius Episcopatus & Cancellarius Domini Henrici Imperatoris una cum Alpreto Comite Advocatore suo traslationem, quod est finis, per lignum quod in suis manibus tenebat in manibus Bruni de Cadrubio & Martini de Varena & Gaspti de Cavalese & Menzi & ipsi receperunt dictum finem pro se & omnibus Vicinis qui habitant in Plebe Flemi tam Clericis quam Laicis & de omnibus liberis & de Macinata & famulis & eos pe-

penitus abſolvit de omni colta & Dacio & de omni ſcufio & de omni forza & de omni muta per totum Epiſcopatum Tridenti , & Ducatum pro eo quod dicti homines de Plano Flemi a Cluſa Trodene uſque ad Pontem della Coſta tam Clerici quam Layci famuli atque macinate dant & ſolvunt & ſolvere debent dicto Domino Epiſcopo & ſuis Succeſſoribus omni anno XXIV. Romanias cum ſuis fodris & placitis cum aliis rationibus ejuſdem Epiſcopi & aliud ſuperpoſitum eis facere non debet niſi facere rationem pro eo Domino Epiſcopo. Et tunc predictus Gebardus venerabilis Epiſcopus & Comes & Cancellarius promiſit & obligavit ſe cum Advocatore ſuo & ſui Succeſſores de hinc uſque in perpetuum. Et ſui miſſi adverſus predictos homines & ſui hæredes nullam intemptationem aut virtutem facere voluerint de predictis ad vos predictos homines Laicos & Clericos famulos de Macinata ad predictam plebem de Fleme pertinentes in perpetuum competentes poenam attentam denariorum bonorum Veronenſ. libras mille & omni tempore taciti permaneant & ipſam finem una cum Advocatore ſuo Alpreto ſemper firmam habere promiſit & convenit. Factum eſt hoc anno ab Incarnatione Domini noſtri Ieſu Chriſti milleſimo centeſimo duodecimo Indictione ſexta ſignum M. M. M. Manibus Egini & Oto de Greuba

 & Ro-

& Rodegerius & Ropertus & Henricus Prepositus & alter Henricus & Oto & Federicus & Enradus & Diatmarus & Raynero & Lanzo & Adeschalco . Warnero & Wariento & Gompo & Odericho . Omnes testes . Signum M. manu suprascripti Adalpreti Comitis & Advocatoris ipsius Episcopi, qui hanc cartam fecit ut supra.

L. S. Ego Gans Notarius Sacri Palatii per jussionem dicti Domini Episcopi Gebardi hunc brevem recordationis scripsi & complevi.

L. S. Ego Nicolaus Sacri Palatii Notarius authenticum hujus exempli vidi & legi & ut in eo continebatur ita in isto legitur exemplo nihil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam preter punctum literam silabam virgulam bona fide exemplavi meoque signo & nomine corroboravi.

L. S. Ego Pelegrinus Domini Federici Romanorum Imperatoris Notarius autenticum hujus exempli vidi & legi, & in eo continebatur ut in isto legitur exemplo nihil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam preter literam vel silabam vel virgulam plus vel minus script. bona fide sine fraude meum signum apposui, & me subscripsi.

L. S. Ego Iacobus de Tayo Notarius Domini Federici quondam Imperatoris Romanorum habenti cum hujus exempli vidi &

legi

legi & ut in eo continebatur ita & in iſto legitur exemplo nihil additum vel diminutum quod mutet ſenſum vel ſententiam præter punctum vel ſyllabam vel virgulam meumque ſignum appoſui & me ſubſcripſi & demum exemplum fideliter vidi & legi.

(L. S.) Ego Arnoldus Notarius Domini Federici Romanorum Imperatoris autenticum hujus exempli vidi & legi, & ut in eo continebatur ita & in iſto legitur exemplo, me ſubſcripſi, & meum ſignum appoſui.

(L. S.) Ego Oto Sacri Palatii Notarius autenticum hujus exempli vidi & legi, & ſicut in eo continebatur ſic etiam in iſto legitur exemplo, nihil additum vel diminutum, quod ſenſum mutet vel ſententiam ſignum meum appoſui & ſubſcripſi.

(L. S.) Ego Iohannes Notarius Comitis Palatini de Alchat autentica horum ſupraſcriptorum exemplorum & praemiſſarum ſcripturarum & jurium autentica ſupraſcripti tenoris vidi & perlegi & ut in eis invenitur ita cum die & conſule & omnibus contentis in eis de licentia & auctoritate Venerabilis in Chriſto Patris & Domini Domini Fratris Henrici Dei & Apoſtolice Sedis gratia Epiſcopi Tridenti mihi data & conceſſa fideliter exemplavi & una etiam cum Ser. Martino Notario filio quondam Bonomi de Tridento perlegi bona fide exemplavi nihil addens vel minuens

nuens quod ſenſum mutet vel ſententiam niſi forte punctum litteram, ſyllabam vel virgulam magis vel minus aptam ſine fraude ſcripſi, meumque ſignum appoſui conſuetum.

Quod anteſcripta Documenta in omnibus concordent cum Originali in Archivo Comunitatis Vallis Flemmarum detento facta ab eodem de verbo ad verbum diligenti ac fideli deſcriptione nihil addito vel diminuto teſtatur, & facit authenticam fidem.

Franciſcus Antonius Rizzoli I. V. D. Notarius Imperialis & Comunitatis Vallis Flemmarum Cancellarius in quorum ec. appoſito ec.

LITT. C.

Noi Carlo Emanuele Madruzzo per Iddio Grazia Veſcovo, e Principe di Trento

COnfeſſiamo con la preſente aver ricevuto dai fedeli noſtri diletti Scario, ed Uomini della Valle di Fiemme Ragneſi quattrocento di moneta Allemana per la richieſta della contribuzione fattagli, con la quale non intendiamo, che in modo alcuno ſii derogato alli loro Privilegi, ed eſenzioni, anzi dichiarando, che ſiccome queſto effetto lo riconoſcemo dalla loro pura corteſia, così non gli poſſa ap-

apportar pregiudizio di conseguenza, in quorum ec.

Datum Tridenti ex Arce Boni Consilii die 27. Iulii 1632.

Ad Mandatum Illustrissimi, & Reverendissimi Domini proprim

(L. S.) Felix Alberti ec.

LITT. D.

BErnardus miseratione Divina Sacrae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Stephani in Coelio Monte, Presbiter Cardinalis, Episcopus Tridentinus, postulatus Brixinensis, Sacrae Romanae Regiae Majestatis Consilii secreti Presidens, Cancellarius Supremus, ac Superiorum Austriae Provinciarum Locumtenens.

Quibuscumque praesentes nostras inspecturis gratiam nostram, & omne bonum. Quum superioribus annis aggressuri essemus fabricam Palatii Episcopalis nostri in Cavalesio ob majus Ecclesiae nostrae comodum, & Vallis Flemmarum ornamentum, ejus loci incolas, subditos nostros requisivimus, ut nobis ob multas alias Fabricas gravatis aliquibus operibus, & conducturis adjumento essent: ad quam requisitionem nostram se se minime teneri certe asseverarunt; tamen ut bonos subditos decet petitioni nostrae plene hactenus satisfecerunt: quare ut eorum propensae in nos inclinationi

id

id deferamus, & operas ſuas jam factas, & uſque ad perfectionem praedictae Fabricae noſtrae Fiendas ex mera voluntate ſua, nulla obligatione praecedente nobis praeſtitiſſe, & praeſtaturos eſſe. Quod ut gratioſum Principem, ac Dominum decet, ob majorem eorumdem ſubditorum ſatisfactionem denuo atteſtamur, ut ſciant ſe nobis gratum feciſſe, nec in futurum ad hujuſmodi onera ſe invitos cogi debere, Harum teſtimonio litterarum ſoliti ſigilli impreſſione munitarum. Datum Tridenti in Arce noſtra Boni Conſilii die decima ſeptima Aprilis anno Domini milleſimo, quingenteſimo trigeſimo nono. (L. S.)

L I T T. E.

NOverint univerſi ad quos praeſentes pervenerint. Quod nos Ludovicus Dei Gratia Brandenburgenſis & Luſaciae Marchio, Comes Palatinus Reni, Dux Bavariae& Carintiae Sacrique Romani Imperii Archicamerarius, Tirolis & Goritiae Comes, nec non Eccleſiarum Tridentinae, Brixinenſis, & Aquilejenſis Advocatus relaxamus omnem ingratitudinem ac indignationis notam, quam Comunitati, ac ſingulis perſonis in Valle Flemmarum reſidentibus coniunctim aut diviſim cujuſcumque ſtatus vel condictionis fuerint, nominatis hactenus ratione diſſenſionis & rancoris in Domi-

nio

nio noſtro Tirolis motae de quacumque cauſa praemiſſorum nomine geſſimus & praeſentibus relaxamus, recipientes prenotatos ſingulos & univerſos cum perſonis & rebus eorum quibuslibet mobilibus & immobilibus in noſtrae tuitionis ac defenſionis praeſidium ſingulare, ſic quod omnes poſſeſſiones redditus eorum ac etiam montes, nemora, ſilvas, paſcua, crapula, prata, quae ſunt in dicta plebe Vallis Flemmarum cum terminis antiquitus poſitis per homines plebatus Egnae, & dictae Vallis Flemmarum, prout in litteris Regis Henrici felicis memoriae noſtri Soceri dilecti continetur, ac etiam in Inſtrumento ſcripto manu Alberti Sacri Palatii Notarii, videlicet ſub anno milleſimo ducenteſimo trigeſimo quarto indictione ſeptima de mandato Domini Nicolai, etiam pro ſuis uſibus ſine impedimento cujuslibet noſtri & haeredum ac Officialium noſtrorum & omnium aliarum perſonarum pacifice debeant perpetuis temporibus prout antea, poſſidere. Dantes etiam eiſdem ſingulis & univerſis pretactae Vallis habitatoribus brevem ſecuritatis conducta in terram Dominii noſtri Tirolis cum rebus & mercimoniis beſtiis minutis & groſſis eorum ſecure intrandi, vendendi, & emendi, aut alia negotia eorum pro eorum uſibus, & beneplacitis agendi, & ſecure ad propria redeundi quotieſcumque ipſis opportunum & neceſſarium fuerit. Ut etiam

man-

mansiones infra terminos positos per illos de Egna in dicta Valle Flemmarum, prout supra in litteris continetur, ad libitum eorum voluntatis facere sine lesione alicujus personae, Volentes etiam praenotatos homines & Comunitatem Vallis Flemmarum prædictæ contra omnes & in omnibus consuetudinibus & juribus antiquatis, quibus temporibus felicis memoriae Regis Henrici supradicti, ac aliorum Praedecessorum nostrorum usi fuerunt in antea, sine laesione qualibet gaudere, & omnimode conservari pro nobis nostrisque Hæredibus & Successoribus perpetuis temporibus concedimus de gratia speciali. Debent enim prænominati homines & Comunitas Vallis prædictæ nobis, haeredibus nostris, & Domino Tirolis fideliter, ut Domino & vero advocato suo obedire, & perpetuo adhaerere cum eorum posse contra quemlibet hominem ac etiam decimas nostras, affictus, redditus quos habemus in dicta Valle Flemmarum de montibus, domibus, pratis, agris, perpetuis temporibus nobis, haeredibus, & successoribus nostris fideliter solvere, & dicta bona non alienare, nec occultare, sed accrescere, & multiplicare sub poena privationis dictarum gratiarum. Mandantes sub poena nostrae gratiae Iudicibus, Capitaneis nostris & omnibus aliis Officialibus, & Communitatibus nostris tam praesentibus, quam futuris, quatenus vos non im-

impediant, gravent, seu molestent, nec ab aliis impediri, gravari, molestari aliquatenus permittant, sed in supradictis gratiis vos manuteneant, & favorabiliter conservent. Nullì igitur personae liceat praedictas litteras nostras infringere, aut ipsis contradicere indignationem nostram gravissimam, & poenam ducentorum florenorum, àc poenas alias pro nobis, nostrisque haeredibus infligendas, si secus quispiam attentare presumpserit, se noverit irremisibiliter incursurum. In quorum omnium perpetuo valituras praesentes litteras conscribi fecimus & nostro Sigillo appenso comuniri. Actum & datum Tyrolis anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, feria quarta post festum Beatae Margarithae Virginis. Dominus Marchio de Gratia speciali fecit cum toto consilio. (L. S.)

L E T T. F.

LUdovicus Dei Gratia Marchio Brandemburgi & Lusatiae, Comes Palatinus Reni, Bavariae & Carintiae Dux, Comes Tyrolis & Goritiae, nec non Ecclesiarum Aquilejensis: Tridentinae, & Brissinensis Advocatus Nicolao Turri in Bolzano Capitaneo Vallis Flemmarum, suisque Vicariis & substitutis, necnon Capitaneis futuris ibidem constituendis, & eorum vices in futurum geren-

tibus

tibus Gratiam ſuam & omne bonum. Efficaciter & vigore litterarum & privilegiorum noſtrorum proſequi affectantes noſtris temporibus volentes ea in ſuo vigore & robore permanere vobis omnibus & ſingulis mandantes iniungimus ſerioſe noſtrae gratiae ſub contemptu, quatenus univerſos & ſingulos Nobiles & Ignobiles Villanos, & Ruſticos, Divites & Pauperes Vallis predicta vigore privilegiorum, & litterarum noſtrarum, jurium, & antiquarum Conſuetudinum in eligendo, & recipiendo Scarios, requiſitione Iuratorum, detentione Captivorum, ac omnium & quarumlibet aliarum partium quomodocumque nominandarum, prout ex antiquis rationabiliter idem in dicta Valle hactenus dignoſcitur obſervatum, frui, & gaudere faciatis, ipſos neque aliquem ipſorum in aliquo injurioſe nullatenus moleſtantes, neque aliqualiter pregravantes, prout noſtram indignationem volueritis evitare. Volumus enim dictae Vallis Flemarum inquilinos, & homines quoslibet quamdiu in noſtra gratia perſeveraverint, prout caeteros noſtros fideles in ſuis Iuribus gratiis libertatibus, laudabilibus conſuetudinibus & comoditatibus juxta ex antiquo obſervatas conſuetudines & tenore litterarum noſtrarum perſeverari in antea & omnimode confirmari. Ita ſane, quod noſtris juribus in his rationabiliter caveatur. Datum anno Domini milleſimo

tre-

trecentesimo quinquagesimo tertio. In Merano vigesima prima die mensis Martii. (L. S.)

LETT. G.

Prefazione dello Statuto di Trento.

LETT. H.

Tassa nuova delle Mercedi delli Tit. Signori Commissario, Luogotenente, Avvocati, e Notari ec. formata l' anno 1780.

Essendosi compiaciuta Sua Altezza Reverendissima Vescovo e Principe di Trento ec. Sig. e Patrone nostro Graziosissimo d' esimere questa Comunità di Fiemme da ulterior prestazione di salario, che costumò per il corso di sedici anni addietro di contribuire al Giudice, che di tre anni in tre anni alla nomina di tre soggetti presentata dalla Valle, prescelto veniva dalla stessa Altezza Sua Reverendissima, con che però in avvenire alli Giudici, che verranno al Governo di questa Valle con titolo di Commissario Generale della prelibata Altezza Sua Reverendissima di triennio in triennio mandati, corrisposto venga un onesto sportolario, che servir gli possa per proprio decoroso mantenimento.

Quindi

Quindi uniformar volendosi colla dovuta sommissione alla mente Clementissima del proprio Principe, prese la deliberazione col Sovrano permesso di abbozzare una modula di tasse nuove da osservarsi in avvenire dalli Signori Commissari, e Curiali in questa Valle di Fiemme, quale umilia con tutto il rispetto al Trono dell' Altezza Vostra Reverendissima supplicandola per la graziosissima approvazione, e conferma, sperando nel tempo istesso, che la prudenza dell' Alt. Vostra Reverendiss. presceglierà ogni *triennio* in Commissario di questa fedelissima Valle un soggetto legale, abile, giusto, ed onesto, quale umilmente supplica *non venga confermato dopo il suo triennale Reggimento, se non in caso di supplica della Valle per tale conferma, come un simile salutare provvedimento trovasi introdotto,* ed osservato anche sulli confini Italiani Austriaci, *lo che codesta Comunità fermamente spera, e sopra tale fiducia accorda al Signor Commissario il seguente sportolario per avanti mai avuto.*

LET-

LETT. I.

Sententia pro Custodibus Carcerum Comunitatis Flemmarum &c.

IN Christi nomine Amen. Die Martis octavo Mensis Februarii, millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, Indictione tertia: In Villa Cavalesii Flemmarum coram egregio, & spectabili Domino Ioanne Baptista Fontaniva Vicario ordinario Vallis Flemmarum ad eius residentiam. Comparuit Egregius Dominus Ioannes Yuanus de Varena Scarius Comunitatis Flemmarum: & exposuit qualiter die hesterna per egregium Dominum Franciscum Catanum Notarium Cabalesii tamquam Delegatum, & Locum tenentem spectabilis Domini Vicarii ordinarii Flemmensis fuit facta quaedam condemnatio contra Ioannem filium quomdam Antonii Iacomuzzi, & contra Iacobum filium quomdam Antonii Iacomuzzi ambo abitatores Varenae in libris vigintiquinque danariorum Fisco applicandis ex causa, quia cum predicti Ioannes, & Iacobus essent Custodes Carceris ad mandatum sibi factum per praedictum Dominum Delegatum volentem habere coram se, & constituere Andream filium Bartholomei quomdam Ioannis Petri a Furno incarceratum. Et cum sit quod Comu-

mu-

munitas Flemmarum habet Privilegia, & Consuetudines, & ordinationes ab antiquissimo tempore obtentas, & observatas, quod non possit relaxari aliquis carceratus pro constituendo, vel pro torquendo ipsum Carceratum sine praesentia Scarii, & Iuratorum Consilii dictae Comunitatis prout apparet in libro Constitutionum, seu Capitulorum dictae Comunitatis sub Rubrica tali = Capitoli, modi, ed ordini da osservar per il Scario folio 55. = propterea dictus Dominus Scarius, cum sit quod dicti custodes non tenebantur aperire dicti carceris Ianuam sine praesentia ipsius Scarii: & Iuratorum, ideo protestatus est de nullitate dictae condemnationis factae contra ipsos Custodes tamquam invalidae, & factae contra privilegia, & consuetudines, & ordinationes dictae Comunitatis, & sic contra debitum justitiae, petendo, & instando per ejus spectabilem Dominum dictam protestationem admitti, & praedictam condemnationem revocari, & annullari, aliter protestando de gravamine faciendo ad Illustres, & Generosos Dominos Caesareos sequestratores temporalitatis Episcopatus Tridenti a praedicta condemnatione, & a judicio facto contra jura dictae Comunitatis, quod gravamen ex nunc in casu & fecit, & facit, & ita dixit, & petiit, & protestatus est omni meliori modo &c.

Spectabilis Dominus Vicarius ordinarius in-

intellecta dicta protestatione, & instantia, illam non admisit, nisi prius viderit dictas assertas ordinationes Comunitatis Flemmarum, declarando, quod dictus Dominus Scarius debeat presentare in processu registrandas dictas ordinationes seu Capitula Comunitatis Flemmarum, offerens se deinde declarare.

Ibi praesens dictus Dominus Scarius praesentavit coram ejus spectabili dictas ordinationes, & praecipue Capitulum illud, de quo contenditur, cujus capituli tenor sequitur &c.

Ancora se sarà imprigionato alcuna persona, e che contro tal persona la Superiorità volesse proceder in tor il Constituto, e Capitolare, ovvero esaminare, o dar tortura, il Scario non debba dar fuori il prigionier della prigione, nè consentir, che simili cose sian fatte, se prima non sarà citato il Consiglio, cioè li quattordici Giurati, e con consenso, ed alla presenza di quelli proceder secondo li demeriti, e giudizi juridici.

Spectabilis Dominus Vicarius, & intellecto dicto Capitulo, ut supra registrato, admisit protestationem, & instantiam dicti Domini Scarii, si & in quantum de jure, & non aliter &c. revocavit, atque annullavit dictam condemnationem factam contra dictos Custodes Ioannem, & Iacobum de Iacomucio suprascriptos: declarando dictum Capitulum ut supra

pra registratum esse observandum: & ita admisit, revocavit, annullavit, & declaravit omni meliori modo praesentibus Ioanne filium Bartholomei Bethae habitatores Varenae, & S. Ioanne fil. quomd. Magnifici Mathaei Pedemotesi Cromero, & Michaele filius quomdam Magnifici Francisci Muratoris habitatoribus Cavalesii notis testibus vocatis, & rogatis, & specialiter adhibitis &c.

Ego Iacobus filius egregii Domini Petri Caprianae de Cabalesio publicus Imperiali auctoritate Notarius & judex ordinarius omnibus & singulis suprascriptis interfui; & ex meis actis originalibus de verbo ad verbum fideliter exhibui: In quorum fidem me hic manu propria subscripsi, & meum signum Tabellionatus officii apposui.

LETT. K.

GEorgius Dei gratia Episcopus Tridentinus. Fideles dilecti: significatum est nobis pro parte cujusdam Leonardi Iuvenis personae, qui olim fidelis nostri Reutter de Villa Vestra Cavalesii famulitio extitit, quomodo ipse ex eo, quod quamdam Cameram reclusam, ex qua sedecim cruciferos, & tres quatrinos & non ultra recepit, latenter subintraverit, ad carceres vestros sit receptus, ista plus ex pueritia, & simplicitate quam ex ver-

versutia committendo, unde, si res ita se habet, vobis committimus seriose, quatenus praedictum Leonardum a carceribus, quibus detinetur, liberum *ab amoris nostri respectum* dimittatis sibique res suas, siquae sibi per vos, vel aliquem vestrorum hominum, praemissorum ablata existunt, restituere nullatenus postergiversatis, nostram in eo adimplendo voluntatem.

Datum in Bozana vigesima die mensis Maii anno Domini 1448.

Ab Extra.

Fidelibus Nostris Dilectis Scario, hominibusque Comunitatis Vallis nostrae Flemmarum.

LETT. L.

FRancifcus Felix Dei Gratia Episcopus Mileto politanus &c. Sacrarum Coesarearum, ac Regiarum Majestatum Consiliarius intimus Actualis Status &c. Coadjutor, & Administrator Plenipotentiarius Tridenti &c. ex Comitibus de Albertis de Enno &c. &c. Notum facimus tenore praesentium quibus expedit Universis, quod constitutus coram nobis fidelis nobis Dilectus Antonius Bellante de Cavalesio Scarius totius Vallis nostrae Flemma-

marum nobis exhibuit Privilegia, Iura, constitutiones, & pacta Universitatibus, & Comunitatibus omnium Villarum Vallis nostrae praedictae ab Antecessoribus nostris Episcopis Tridenti datas, concessas, & confirmatas, dataque, concessa, & confirmata, nobis humiliter, & devote supplicando quatenus ipsis Hominibus, & Comunitatibus hujusmodi eorum Iura, Consuetudines, & pacta a Longinquis retro actis temporibus observatas, & observata authoritate nostra ordinaria, prout in antiquis eorum Privilegiis, & Litteris Praedecessorum nostrorum plenius continetur, ratificare, approbare, & gratiose confirmare dignaremur, quarum quidem litterarum tenor de verbo ad verbum sequitur, & est talis. Frater Henricus Dei, & Apostolicae Sedis gratia Episcopus Tridenti. Dilectis nostris Hominibus Comunitatum Vallis Flemmarum nostrae Tridentinae Dioecesis salutem in Domino sempiternam. Justis petentium desideriis dignum est Nos facile praebere consensum ut vota, quae rationis tramite non discordant, affectu prosequente complere: sane petitio praefatae Comunitatis Vallis Flemmarum Nobis exhibita continebat, quod nonnulli Laici Nobiles, & Ignobiles, qui Deum non habent prae oculis, & notis, nostraeque Ecclesiae Tridenti inimicantur, quotidie ipsos molestent, asserendo, & dicendo, quod Montes Cudini, Cudineli,

Cam-

Campo longus, Vallis Moenae, Lagorai, Cavelonte, Capriolis, Sadole, Moreni, Vallis Majoris, Carce, Alochato, & Aloco, qui Montes ſunt ultra aquam Aviſii apud Epiſcopatum Feltrenſem, & Belunenſem, ſeu in Confinibus dicti Epiſcopatus Feltrenſis, & Belunenſis, omnes, & ſingulos Montes jacentes in dicta Valle Flemmarum in Noſtro Epiſcopatu Tridentino. Inſuper etiam alios Montes verſus Septentrionem, & verſus Sero apud illos de Plebe Ægnae, Alchein, novae Theutonicae, Faſciae, Plebis Salurni, Cimbriae, Pinetti, Montem de Braga, Altignar, Montem Ciani, & Montem Orteſeli, quae pertinet ad illos de Trudina, Cugula, Lavacedo, Cornu, Montem Orphanae, Campo Goſtaldo, Fru ne, Vieſena, Larzonedo, & multi alii Montes qui jacent in Valle Flemmarum, ſeu Plebatu dictae Vallis Flemmarum, noſtrae Dioeceſis Tridentinae, quae jam per ducentos annos per ipſos dictos Homines ſuorum praedeceſſorum, & ultra fuerunt in poſſeſſione, & ipſos Montes tenuerunt, & in pacifica poſſeſſione ſteterunt, prout nobis conſtat a quam plurimis Perſonis nobilibus, & Praenobilibus fide dignis, quae ſuo Sacramento jurarunt coram nobis tactis ſcripturis corporaliter ad ſancta Dei Evangelia, quod omnes, & ſinguli Montes ſupraſcripti ſemper fuerunt ipſorum Hominum dictae Comunita-

H 2 tis

tis Vallis noſtrae Flemmarum. Nos igitur, volentes hujuſmodi moleſtatores, & inimicatores malitias obviare, ne de caetero per eorum violentias dicant ipſi Depraedatores ipſos Montes ſuos fuiſſe propter moleſtias, quas quotidie noſtris Hominibus ſupradictae Vallis Flemmarum faciunt, & inferunt in ipſis Montibus ſupradictis omnes, & ſingulos ſupradictos, cum Lignis, Sylvis; Nemoribus, Viis, ſemitis, paſcuis, capulis, ſeu paſcua, & capula, venationibus piſcationibus omnium, & ſingulorum animalium tam coeleſtium; quam terreſtrium, ſeu volatilium praeſentium, & futurorum Vobis omnibus, & ſingulis Hominibus viventibus dictae Vallis Flemmarum tam praeſentibus, quam futuris, ſic quouſque perſeveraſtis in poſſeſſione ipſorum Montium ſupradictorum, ſcilicet in perpetuum Montes ipſos Vobis confirmamus, & inveſtimus, & ipſam tenutam, & poſſeſſionem corporalem, quam habuiſtis, & pro nunc habetis, perpetuis temporibus approbamus, ratificamus, omni via, jure, & modo, ac forma quibus melius de jure permiſſum, ac ratam, & gratam ipſam tenutam ipſorum Montium habemus, & habere volumus perpetuis temporibus, ne de caetero a malignis perſonis in dictis moleſtamini. Volentes, quod omnes, & ſinguli homines tam Clerici, quam Laici, qui habitant in dicta Valle Flemmarum domicilia habentes tam

prae-

praesentes, quam futuri possint, & valeant futuris temporibus buscare, piscari, capulari venari ubique locorum, & Terrarum dictae Vallis Flemmarum, ac etiam pignorari facere alienigenas, & Forenses non habentes Domos, seu Domicilia, & Habitationes in dicta Valle Flemmarum volentes montes ipsorum molestare, seu alias gratias a nobis ipsis Hominibus Vallis nostrae Flemmarum factas desolare, & ut melius omnia, & singula supradicta suum sortiantur effectum mandamus omnibus, & singulis Vicariis, seu Rectoribus Vallis Flemmarum tam praesentibus, quam futuris sub contemptu nostrae Gratiae, & aliis poenis a nobis nostrisque successoribus ipsis Vicariis infligendis, quod in dictis Montibus, & gratiis omnes & singulos Homines supradictae Vallis Flemmarum tam praesentes, quam futuros conservent, & conservare faciant. Actum, & Datum Tridenti in Castro nostro Boni Consilii anno Domini 1313. Ind. 12. die secunda mensis Aprilis, in cujus rei testimonium, & ad Majorem firmitatem duximus sigilli nostri appraessione muniri praesentibus providis, & discretis Viris Dominis Valengo de Mantua Canonico Ecclesiae Tridenti, Trentino Notario de Thueno Dioecesis Tridentinae, Alberto, & Bertoldo de Metis Coloniensi Domicilario supradicti Domini Episcopi Tridenti, & aliis Testibus vocatis, & rogatis quam

plu-

pluribus. Ego Albertus quomdam Domini Petri de Magredo Imperiali authoritate Notarius. His omnibus interfui, atque omnia supradicta de dicti Domini Episcopi mandato publicata scripsi, signoquè meo consueto in testimonium omnium supradictorum signavi. Nos Georgius Dei Gratia Episcopus Tridenti cupientes comodum, & utilitatem fidelium subditorum nostrorum hominum totius Comunitatis Vallis nostrae Flemmarum totis viribus promovere, & augere pro bono, & tranquillo statu in eorum antiquissimis usantiis, consuetudinibus manutenere pariter, & conservare, ut tenemur, hunc est quod eis de speciali gratia favorabiliter concedimus, & indulgemus per praesentes, ut eorum propria auctoritate licite possint facere, & habuere, ac ordinare Regulas, impositiones, & impositas antiquas inter se consuetas a tanto tempore, citra quod memoria hominum non existit in contrarium, de, & super eorum pascuis, ne moribus, ac quibuscumque aliis suis pertinentiis: Insuper poenas rationabiles adiicere, & hujusmodi poenas, seu impositas a contrafacientibus, seu contradicentibus recipere, & exigere plenarie cum effectu, & praecipue a forensibus, & omnibus illis, qui cum praedicta Comunitate, & Subditis nostris non contribuunt, nec aliqua onera subeunt, ipsosque occasione praedicta pignorare posse de nostra

li-

licentia ſevère, & impune, ſeu Impoſitis antedictis: nihilominus praeſentem noſtram Conceſſionem promittimus ratam, gratam & firmam perpetuo habituri pro Nobis, & ſucceſſoribus Noſtris canonice intrantibus ſancte laudamus, approbamus pariter & confirmamus ex certà ſcientia noſtra, & voluntate. In cujus teſtimonium praeſentes fieri juſſimus ſub noſtri veri, & conſueti ſigilli appoſitione roboratas. Datum Tridenti die 5. Menſis Februarii anno Domini 1403. Nos Alexander Dei gratiae Eccleſiae Tridentinae electus, Dux Mazzoviae nec non Terrarum Blozene Roven, Sovazovien, Ploven, Conſtincien Dominus, & Erebizen, & Belzen ad perpetuam rei memoriam. Univerſis, & ſingulis tam praeſentibus, quam futuris praeſentes litteras, ſeu praeſens Privilegium viſuris, & audituris volumus eſſe notum, quod comparentibus coram nobis providis, & circumſpectis Viris Rigo quomdam Vidi de Cavaleſio, Bonaventura quomdam Boninſegna de Trodena Vallis Flemmarum noſtrae Dioeceſis Legatis, & Nuntiis a Comunitate Vallis noſtrae Flemmarum mandatum ſpeciale habentibus produxerunt certum Privilegium, ſeu Inſtrumentum publicum continens Iura, Conſuetudines, & pacta Univerſitatis omnium Villarum praefatae noſtrae Vallis Flemmarum a Reverendis in Chriſto Patribus Domini Gebardo, Enrico, Nicolao,

Al-

Alberto, & Georgio Episcopis Tridenti nostris Praedecessoribus datas, concessas, & confirmatas, ac data, concessa, & confirmatas, prout in instrumento publico dato sub anno Domini 1391. indictione 14. die Iovis 18. mensis Maii Tridenti in Castro Boni Consilii in Sala Magna Superiori, scripto, & signato manu Pauli quomdam Excellentis Martini de Tridento, & Sigillo praefati Domini Georgii Episcopi Nostri Praedecessoris appensione roborato plenius continetur supplicantes nobis humiliter, & devote quatenus hujusmodi Iura, Consuetudines, & pacta a longissimis temporibus citra conservata, & observata nostra authoritate humilliter ratificare, confirmare, & approbare gratiose dignaremur, quorum quidem jurium, consuetudinum & pactorum effectum & formam de praedicto instrumento extrahi, & praesentibus inseri mandamus qui talis est. Primo: quod Homines Villarum, & Comunitatum Vallis Flemmarum a Clusa Trudence usque ad pontem della Costa debeant solvere Nobis, & Nostris Gastaldionibus Viginti quatuor Aromanias cum suis fodris, & alios nostros redditus, quos habemus in Flemmis, & illas Aromanias solvere debeant tam Clerici, quam Laici, Famuli & Macinata in dicta Valle Flemmarum infra dictos confines habitantes, debemus etiam Nos, & Nostri Successores Episcopi Tri-

denti

denti omni anno bis in anno mittere unum Gaſtaldionem ad dictam Vallem Flemmarum, qui ibidem faciat omnibus poſtulantibus plenarie cum Conſilio Iuratorum Flemmi rationem videlicet ad Feſtum Sancti Martini, & de menſe Maii. De Banitis vero ſic in praefato inſtrumento ordinatum, & ſtatutum eſt, quod ille, de quo conqueritur de debito debet ſolvere Nobis, vel Gaſtaldioni noſtro viginti ſolidos denariorum Veronenſium. Ille vero qui condemnatur, vel per Iuratos accuſatur de violentia alicui facta debet ſolvere Bannum Gaſtaldioni libras tres Veronenſes, ſimiliter ille qui accuſatur, vel condemnatur ſpinxiſſe, verberaſſe, alapham dediſſe, vel aliquem percuſſiſſe, vel calepaſſe unde ſanguis non exierit, ſolvat Bannum Gaſtaldioni tres libras Veronenſes. Ille autem, qui aliquem interficeret, vel vulneraret cum cultello, lancea, vel ſpada, ſagitta ſeu aliquo alio ferro vel lapide, ſeu mazza unde ſanguis exierit ob Bannum nobis, vel noſtro Gaſtaldioni ad noſtram voluntatem, & ſecundum Conſilium Iuratorum Flemmis eſt reſervatum. Item ſi aliqua Villa Flemmarum violentiam faceret alicui perſone, vel perſonis illa debeat ſolvere pro banno ſi ſanguis non exierit triginta libras Veronenſes, ſi vero ſanguis exierit talis poena debeat ſtare in arbitrio Noſtro, vel noſtri Gaſtaldionis. Item ſi tota Co-

munitas Flemmarum alicui personae violentiam faceret, unde sanguis non exiret, debeat nobis pro banno, vel Gastaldioni Nostro solvere libras centum Veronensium danariorum, & si sanguis exiret poena, seu bannum hujusmodi nostri Gastaldionis arbitrio erit reservata. Sententiae, quae dantur debent dari cum Consilio Iuratorum. Item praefatus Reverendus in Christo Pater Gebardus Episcopus Tridenti Praedecessor noster, prout in dicto Instrumento continetur, omnes & singulos tam Clericos, quam Laicos liberos, & servos, seu de Macinata natos in dicta Valle Flemmarum absolvit ab omni colta, datio, & ab omni scufio, & de omni forza, & ab omni muta per totum Episcopatum Tridentinum, & Ducatum pro eo, quod dicti Homines de Plano Flemmarum a Clusura Trodene usque ad pontem della Costa tam Clerici, quam Laici, atque de Macinata dant, & solvunt, ac solvere debent nobis, & Successoribus Nostris Episcopis Tridenti omni anno viginti quatuor Aromanias cum suis fodris, & placitis, & cum aliis rationibus nostris, & Ecclesiae nostrae Tridenti. Nos igitur visis, auditis, lectis, & intellectis Consuetudinibus, juribus, & pactis antedictis, nec non Consuetudinum, & Iurium praedictorum confirmationibus & approbationibus praefatorum Praedecessorum nostrorum Tridentinorum Ponti-

ti-

tificum, & ſuper iiſdem deliberatione, & examinatione praehabitis praecibus praefatorum Hominum, & Comunitatis Vallis Flemmarum inclinati, volentes Praedeceſſorum noſtrorum in iis imitari veſtigia omnia Iura, Conſuetudines, & pacta ſuperius expreſſa, & generaliter omnia alia, & ſingula in praefato Inſtrumento contenta, & rationi congrua, quae omnia, & ſingula in praefato Inſtrumento contenta praeſentibus haberi volumus pro expreſſis, ratas, grataſque, rata, & grata habentes ratificamus, approbamus, & confirmamus, ac praeſenti ſcripti patrocinio comunivimus, ſalvo tamen, & reſervato Nobis, & Succeſſoribus Noſtris Epiſcopis Tridenti prout in praefato Inſtrumento etiam continetur, quod ſi aliquis de dicta Valle Flemmarum adulterium, vel fornicationem comiſerit, Virginem, Maritatam, & Viduam mulierem violaverit, vel quicumque violare voluerit, inſuper & quicumque manu armata, vel malicioſe, vel animo occidendi aliquem, vel aliquem inſultum fecerit ad domum habitationis alterius, ille, vel illi ſecundum eorum demerita, & exceſſus puniantur, & puniri debeant, prout delinquentium culpa, enormitas criminis, & rebellio eorumdem exigit, & requirit, in cujus rei teſtimonium praeſentes Litteras, ſeu praeſens Privilegium fieri, noſtrique ſigilli ap-

appensione jussimus roborari. Datum Tridenti ex Arce nostra Boni Consilii die 20. Iulii anno Domini 1424. praesentibus venerabilibus, & Nobilibus Viris Dominis Magistro Paulo Waldiviva Decretorum Doctore Gracoviensis, & Oratislaviensis Ecclesiarum Canonico, Stanislao Ranubovisi Archidiacono Plocensi, Ioanne Ofeler Capitaneo Pergini, Balthassare de Threno, Michaele de Coredo, & multis aliis testibus fide dignis per manus Venerabilis Stanislai de Suconia Magistri Arcium Magnae Poloniae, & nostri Cancellarii. = Georgius Dei Gratia Episcopus Tridenti &c. Notum facimus tenore praesentium quibus expedit universis, quod per partem fidelium nostrorum Hominum Vallis nostrae Flemmarum coram nobis productum, & exhibitum quoddam eorum Privilegium continens Iura, & Consuetudines & pacta Universitatibus, & Comunitatibus omnium Villarum praedictae Vallis nostrae Flemmarum a Reverendis in Christo Patribus, & Dominis Gebardo, Nicolao, Alberto, Georgio, & Alexandro Nostris Praedecessoribus Episcopis Tridenti, datas, concessas, & confirmatas, ac data concessa, & confirmata, prout in hujusmodi Privilegio Domini Alexandri Episcopi Praedecessoris nostri immediati sigilli appensione roborata plenius continetur, pro parteque eorumdem Hominum Nobis humili-

liter, ac devote extitit ſupplicatum, quatenus hujuſmodi jura, conſuetudines, ac pacta a longiſſimis temporibus obſervatas, & obſervata Noſtra ordinaria Autoritate ſimiliter ratificare, confirmare, & gratioſe approbare dignaremur. Primo quod Homines Villarum, & Comunitatum Vallis Flemmarum a Cluſa Trudenae uſque ad Pontem della Coſta debeant ſolvere Nobis, vel Noſtri Gaſtaldionibus omni anno viginti, & quatuor Aromanias cum ſuis fodris, & alios Noſtros redditus, quos in Flemmis habemus, & tales Aromanias ſolvere tam Clerici, quam Laici, Famuli & de Macinata in dicta Valle Flemmarum, & infra dictos confines habitantes: Debemus etiam Nos & Noſtri Succeſſores Epiſcopi Tridenti omni anno bis in anno mittere unum Gaſtaldionem ad dictam Vallem Flemmarum, qui ibidem faciat omnibus poſtulantibus plenarie cum conſilio Iuratorum Flemmi plenarie rationem, videlicet ad Feſtum Sancti Martini, & de menſe Madii; de bannis vero ſicut in dicto privilegio ordinatum, & ſtatutum eſt, quod ille de quo conqueritur de debito debeat ſolvere nobis, vel Gaſtaldioni noſtro viginti ſolidos denariorum Veronenſium; ille vero qui condemnatur, vel per Iuratos accuſatur de violentia facta alicui debeat ſolvere bannum Gaſtaldioni noſtro libras tres Veronenſes. Similiter ille, qui accuſatur, & con-

condemnatur aliquem ſpinxiſſe, verberaſſe, vel aliquo modo percuſſiſſe, vel capilaſſe unde ſanguis non exierit ſolvat Gaſtaldioni noſtro libras tres Veronenſes. Ille vero, qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cultro, ſeu lancea, ſpada, ſeu aliquo ferro, vel lapide, ſeu mazza ubi ſanguis exiret a bannum nobis, vel Gaſtaldioni noſtro ad noſtram voluntatem, & ſecundum conſilia Iuratorum Flemi eſt reſervatum. Item ſi aliqua Villa Flemmarum violentiam faceret alicui perſonae, vel perſonis, illa debeat ſolvere pro banno ſi ſanguis non exierit triginta libras Veronenſes, ſi vero ſanguis exierit, talis poena debeat ſtare in arbitrio noſtro, vel noſtri Gaſtaldionis. Item ſi tota Comunitas Flemmarum alicui perſonae violentiam faceret unde ſanguis non exiret debeat nobis, vel Gaſtaldioni noſtro pro banno libras centum Veronenſes, & ſi ſanguis exierit bannum hujuſmodi noſtro, vel noſtri Gaſtaldionis arbitrio eſt reſervatum. Sententiae etiam quae dantur debent dari cum conſilio Iuratorum. Item praefatus Dominus Gebardus Epiſcopus noſter Praedeceſſor prout in dicto Privilegio, quod hic pro expreſſo de verbo ad verbum habeatur, continentur, omnes, & ſingulos tam Clericos, quam Laicos liberos, & ſervos de Macinata natos de dicta Valle Flemmarum abſolvit ab omni Colta, Daſio, vel ab omni ſuſio, & de omni forza, & ab omni

muta

muta per totum Episcopatum Tridentinum, & Ducatum pro eo, quod dicti homines de plano Flemmarum a Clusa Trudenae usque ad Pontem della Costa tam Clerici, quam Laici, famuli, atque de Macinata dant & solvunt, & solvere debent nobis, & successoribus nostris Episcopis Tridenti omni anno viginti quatuor aromanias cum suis fodris & placitis, & cum aliis rationibus nostris Ecclesiae nostrae Tridenti. Item praefatus Reverendus Pater Dominus Henricus Praedecessor noster, prout in Privilegio suo coram nobis producto continetur homines Comunitatis dictae Vallis Flemmarum de omnibus, & singulis montibus in eodem suo Privilegio expressis, ut iidem homines eosdem habuerunt, & habent in possessione pacifica cum suis lignis, nemoribus, viis, semitis, pascuis, capulis, venationibus, piscationibus omnium, & singulorum animalium, nec non aliis Privilegiis, & Gratiis in eodem Privilegio contentis gratiose investivit. Nos igitur visis, auditis, perlectis, & intellectis Iuribus, consuetudinibus, & pactis antedictis, nec non Consuetudinum, & Iurium praedictorum Confirmationibus, & approbationibus Praedecessorum nostrorum Tridenti Pontificum, & super iisdem deliberatione, & examinatione praehabitis, praecibus praefatorum hominum Comunitatis Vallis Flemmarum inclinati volentes Praedecessorum nostrorum

rum

rum in iis immitari vestigia omnia Iura, Consuetudines, & Pacta superius expressa & generaliter omnia alia, & singula in praemissis Privilegiis contenta, & rationi consona, quae omnia, & singula praesentibus volumus habere pro expressis, ratas, & gratas, rataque, & grata habentes ratificamus, & approbamus, ac praesenti scripti patrocinio perpetuo comunivimus, salvo tamen, & reservato nobis, & Successoribus nostris Episcopis Tridenti, prout in praefato privilegio etiam continetur, quod si aliquis de dicta Valle Flemmarum adulterium, vel fornicationem comiserit, virginem, maritatam, vel viduam mulierem violaverit, vel quicumque violare voluerit, insuper quicumque manu armata vel maliciose, vel animo occidendi aliquem, vel aliquem insultum fecerit ad domum habitationis alterius, ille, vel illi secundum eorum demerita, & excessus puniantur, & puniri debent, prout delinquentium culpa enormitas criminis, & rebellio eorundem exigit, & requirit. In cujus rei testimonium praesentes litteras, seu privilegium, fieri nostrique Sigilli majoris appensione jussimus roborari. Datum in Bulzano, die 15. mensis Novembris anno Domini 1447. Nos itaque Franciscus Felix praecibus dictorum hominum Villarum, & Comunitatum praefatae Vallis nostrae Flemmarum favorabiliter inclinati, considerantes, quod dicta eo-

rum

rum Privilegia etiam ab immediatis Praedecessoribus nostris felicis recordationis successive approbata, & confirmata fuere volentes eorumdem in iis vestigia immitari omnia praedicta jura, consuetudines, & pacta, & generaliter omnia, & singula in praemissis Privilegiis contenta, & rationi consona, rata, & grata, ratas, & gratas habentes, ratificamus, & approbamus, ac confirmamus, praesentisque scripti patrocinio perpetuo comunivimus, superioritate tamen, Dominio, obedientia fidelitate, & Iuribus nostris, nobis, & Ecclesiae nostrae Tridenti quomodolibet debitis, ac reservatione quorumcumque casuum, & excessuum criminalium in iisdem litteris Praedecessorum nostrorum expresse reservatis, salvis, & illesis. In cujus rei fidem, & testimonium hanc confirmationem nostram, nostrique Sigilli jussimus, & fecimus appensione comuniri. Datum in Tridento ex Arce nostra Boni Consilii die 25. Mensis Novembris 1756.

Franciscus Felix m. pp.

Ad Mandatum Excellentiae Suae Reverendissimae proprium.

Philippus Manci Secretarius.

(L. S.)

Segue la Conferma del Principe Sizzo.

CRistophorus Sizzo Dei Gratia Episcopus & Sacri Romani Imperii Princeps Tridenti &c. &c.

Marchio Castellarii &c. &c.

Notum facimus tenore praesentium, quibus expedit, universis, quod constitutus coram nobis fidelis nobis Dilectus Ioannes Baptista Antoniazzi Deputatus Scarialis totius Vallis nostrae Flemmarum nobis exhibuit Privilegia. Iura, Constitutiones, ac Pacta universitatibus, & Comunitatibus omnium Villarum Vallis nostrae praedictae ab Antecessoribus nostris Episcopis Tridenti datas, concessas, & confirmatas, dataque concessa, & confirmata, nobis humiliter supplicando quatenus ipsis hominibus, & Comunitatibus hujusmodi eorum Iura Consuetudines, & Pacta, a longisque retroactis temporibus observatas, & observata, auctoritate nostra ordinaria, prout in antiquis eorum Privilegiis, & Litteris Praedecessorum nostrorum plenius continetur, ratificare, approbare, & gratiose confirmare dignaremur, quarum quidem Litterarum tenor de verbo ad verbum sequitur, & est talis. Frater Henricus Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Tridenti Dilectis nostris hominibus Comunitatum Vallis Flemmarum no-

nostrae Tridentinae Diaecesis salutem in Domino sempiternam. Iustis petentium desideriis dignum est nos facile praebere consensum, & vota, quae a rationis tramite non discordant, affectu prosequente complere sane petitio praefatae Comunitatis Vallis Flemmarum nobis exhibita continebat, quod nonnulli Laici Nobiles, & Ignobiles, qui Deum non habent prae oculis, & nobis, nostraeque Ecclesiae Tridentinae inimicantur, quotidie ipsos molestent, afferendo, & dicendo, quod montes Cadini, Cadinelli, Campolongus, Vallis Moenae, Lagorai, Cavelonte, Capriolis, Sadola, Moreni, Vallis Majoris, Cecce, Allocato & Allocco, qui montes sunt ultra aquam Avisii apud Episcopatum Feltrensem, & Belunensem, seu in Confinibus dicti Episcopatus Feltrensis, & Bellunensis, omnes & singulos montes jacentes in dicta Valle Flemmarum in nostro Episcopatu Tridentino. Insuper etiam alios montes versus Septentrionem, & versus sero apud illos de Plebe Egnae, Aldagn, novae Theutonicae, Fasciae, Plebis Salurni, Cimbriae, Pinetti Montem de Braga, Actignar, Montem Ciani, & Montem Ortesельli, quae pertinent ad illos de Trudina, Chugula, Lavacedo, Cornu, Montem Orfane, Campo Costaldo, Fraine, Viesena, Larzonedo, & multi alii Montes, qui jacent in Valle Flemmarum seu Plebatu dictae Vallis Flem-

marum, Diaecesis nostrae Tridentinae, quae jam per 200. annos per ipsos dictos homines, suorum Praedecessorum, & ultra fuerunt in possessione, & ipsos montes tenuerunt, & in pacifica possessione steterunt, prout nobis constat a quamplurimis personis Nobilibus, & Praenobilibus fide dignis, quae suo Sacramento jurarunt coram nobis tactis scripturis corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, quod omnes, & singuli Montes suprascripti semper fuerunt ipsorum hominum dictae Comunitatis Vallis nostrae Flemmarum. Nos igitur volentes hujusmodi molestatores, & inimicatores malicias obviare, ne de caetero per eorum violentias dicant ipsi depredatores ipsos Montes suos fuisse propter molestias, quas quotidie nostris hominibus supradictae Flemmarum Vallis faciunt, & inferunt in ipsis Montibus supradictis, omnes, & singulos supradictos cum lignis, silvis, nemoribus, viis, semitis, pascuis, capulis, seu pascua, & capula, venationibus, piscationibus omnium, & singulorum animalium tam caelestium, quam terrestrium, seu volatilium praesentium, & futurorum; vobis omnibus, & singulis Hominibus viventibus dictae Vallis Flemmarum, tam praesentibus, quam futuris, sic quosque perseverastis in possessione ipsorum Montium supradictorum, scilicet in perpetuum Montes ipsos suprascriptos vobis confirmamus & investimus, & ipsam

ſam tenutam, & poſſeſſionem corporalem, quam habuiſtis, & pro nunc habetis perpetuis temporibus approbamus, ratificamus omni via, jure & modo, ac forma, quibus melius de jure permiſſam, ac ratam, & gratam ipſam Tenutam ipſorum Montium habemus, & haberi volumus perpetuis temporibus, ne de caetero a malignis perſonis in dictis moleſtemini. Volentes, quod omnes, & ſinguli homines tam Clerici, quam Laici, qui habitant in dicta Valle Flemmarum, Domicilia habentes tam praeſentes, quam futuri, poſſint, & valeant futuris temporibus buſcare, piſcari, capulari, paſculare, venari ubique locorum, & Terrarum dictae Vallis Flemmarum, ac etiam pignorare facere alienigenas, & forenſes non habentes Domos, ſeu domicilia, & habitatores in dicta Valle Flemmarum, volentes montes ipſorum moleſtare, ſeu alias gratias a nobis ipſis hominibus Vallis noſtrae Flemmarum factas deſolare, & ut melius omnia, & ſingula ſupradicta ſuum fortiantur effectum, mandamus omnibus, & ſingulis Vicariis, ſeu Rectoribus Vallis Flemmarum tam praeſentibus, quam futuris ſub contemptu noſtrae Gratiae; ac aliis poenis a nobis, noſtriſque Succeſſoribus ipſis Vicariis infligendis, quod in dictis Montibus, & gratiis omnes, & ſingulos homines ſupradictae Vallis Flemmarum tam praeſentes, quam futuros

ros conservent, & conservari faciant. Actum & datum Tridenti in Castro nostro Boni Consilii anno Domini 1313. Indictione 12. die secunda mensis Aprilis. In cujus rei testimonium, & ad majorem firmitatem, duximus Sigilli nostri appensione muniri praesentibus providis, & discretis viris Dominis Vallengo de Mantua Canonico Ecclesiae Tridentinae, Trentino Notario de Thuenno Diaecesis Tridentinae, Alberto, & Bertoldo de Mezzis Collonienfi, Domicillo supradicti Domini Episcopi Tridentini, & aliis Testibus vocatis, ac rogatis quam pluribus. Ego Albertus.... quondam Domini Petri de Magredo Imperial auctoritate Notarius his omnibus interfui, atque omnia supradicta de dicti Domini Episcopi mandato publicata scripsi, signoque meo consueto in testimonium omnium supradictorum signavi.

Nos Georgius Dei Gratia Episcopus Tridenti cupientes comodum, & utilitatem fidelium subditorum nostrorum hominum totius Communitatis Vallis nostrae Flemmarum totis viribus promovere, & augere pro bono, & tranquillo statu in eorum antiquissimis usantiis, consuetudinibus manutenere pariter, & conservare ut tenemur; hinc est, quod eis de speciali gratia favorabiliter concedimus, & indulgemus per praesentes, ut eorum propria auctoritate licite possint facere, & statuere, & ordi-

di-

dinare Regulas, impositiones, & impositas antiquas inter se consuetas a tanto tempore, citra quod memoria hominum non existit in contrarium de, & super eorum pascuis nemoribus, ac quibuscumque aliis suis pertinentiis: insuper poenas rationabiles, & hujusmodi poenas, seu impositas a contrafacientibus seu contradicentibus recipere, & exigere plenarie cum effectu, & praecipue a Forensibus, & omnibus illis, qui cum praedicta Comunitate, & subditis nostris non contribuunt, nec aliqua onera subeunt, ipsosque occasione praedicta pignorare posse de nostra licentia secure, & impune seu impositis antedictis, nihilominus praesentem nostram Concessionem promittimus ratam, gratam, & firmam perpetuo habituri pro nobis, & Successoribus nostris Canonice intrantibus sancte laudamus, approbamus pariter, & confirmamus ex certa scientia nostra, & voluntate. In cujus testimonium praesentes fieri possimus sub nostri veri, & consueti Sigilli appensione roboratas. Datum Tridenti die 5. mensis Februarii Anno Domini 1403. Nos Alexander Dei Gratia Ecclesiae Tridentinae electus Dux Mazoviae, nec non Terrarum Blozenae, Boven, Zsotanavien, Ploven, Constinzien Dominus, & Herebizen, & Belzen ad perpetuam rei memoriam universis, & singulis tam praesentibus, quem futuris praesentie litteras, seu praesens Privilegium visuris

& au-

& audituris volumus esse notum, quod Comparentibus coram nobis providis, & circumspectis viris Rigo, quondam Vidi de Cavalesio, Bonaventura quondam Boninsegna de Trodena Vallis Flemmarum nostrae Diaecesis Legatis, & Nuntiis a Comunitate Vallis nostrae Flemmarum Mandatum speciale habentibus, produxerunt certum Privilegium, seu Instrumentum publicum continens jura, consuetudines, & Pacta Universitatis omnium Villarum praefatae Vallis nostrae Flemmarum a Reverendis in Christo Patribus Dominis Gebardo, Enrico, Nicolao, Alberto, & Georgio Episcopis Tridenti nostris Praedecessoribus, datas, concessas, & confirmatas, ac data, concessa, & confirmata, prout in dicto Instrumento publico dato sub anno Domini 1391. Indict. 14. die Iovis 18. mensis Maii Tridenti in Castro Boni Consilii, in Sala Magna Superiori scripto, & signato manu Pauli quondam Excellentis Martini de Tridento, & sigillo praefati Domini Georgii Episcopi nostri Praedecessoris appensione roborata plenius continetur, supplicantes nobis humiliter, & devote quatenus hujusmodi Iura, Consuetudines, & Pacta a longissimis temporibus citra conservata, & observata, nostra auctoritate similiter ratificare, confirmare, & approbare gratiose dignaremur, quorum quidem Iurium, Consuetudinum, & Pactorum effectum, & formam

mam

mam de praedicto instrumento extrahi, & praesentibus inseri mandamus, qui talis est: primo quod homines Villarum, & Comunitatum Vallis Flemmarum a Clausa Trudenae usque ad Pontem della Costa debent solvere nobis, & nostris Gastaldionibus 24. Aromanias cum suis fodris, & alios nostros redditus, quos habemus in Flemmis, & illas aromanias solvere debeant tam Clerici, quam Laici, Famuli, & Macinata, in dicta Valle Flemmarum, & infra dictos Confines habitantes, debemus etiam nos, & nostri Successores Episcopi Tridenti omni anno, bis in anno, mittere unum Gastaldionem ad dictam Vallem Flemmarum, qui ibidem faciat omnibus postulantibus plenarie cum Consilio Iuratorum Flemmi rationem, videlicet ad Festum Sancti Martini, & de mense Maii, De Bannis vero sic in praefato Instrumento ordinatum, & statutum est, quod ille de quo conqueritur de debito, debet solvere nobis, vel Gastaldioni nostro 20. solidos danariorum Veronensium. Ille vero qui condemnatur, vel per Iuratos accusatur de violentia alicui facta debet solvere bannum Gastaldioni libras tres Veronenses, similiter ille, qui accusatur, vel condemnatur spinxisse, verberasse, alapam dedisse, vel aliquem percussisse, vel colaphasse; unde sanguis non exierit, solvat bannum Gastaldioni tres libras Veronenses. Ille autem, qui

ali-

aliquem interficeret, vel vulneraret cum cultello, lancea, vel ſpada, ſagitta, ſeu aliquo ferro, ſeu lapide, ſeu Mazza, unde ſanguis exierit, ob Bannum nobis, vel noſtro Gaſtaldioni, ad noſtram voluntatem, & ſecundum Conſilium Iuratorum Flemmi eſt reſervatum. Item ſi aliqua Villa Flemmarum violentiam faceret alicui Perſonae, vel Perſonis, illá debeat ſolvere pro Banno, ſi ſanguis non exierit 30. libras Veronenſes, ſi vero ſanguis exierit, talis poena debet ſtare in Arbitrio Noſtro, vel Noſtris Gaſtaldionis. Item ſi tota Comunitas Flemmarum alicui Perſonae violentiam faceret, unde ſanguis non exiret, debeat nobis pro Banno, vel Gaſtaldioni noſtro ſolvere libras centum Denariorum Veronenſium, & ſi ſanguis exiret, poena, ſeu Bannum hujuſmodi noſtri Gaſtaldionis arbitrio erit reſervata. Sententiae, quae dantur, debent dari cum Conſilio Iuratorum. Item praefatus Reverendus in Chriſto Pater Gebardus Epiſcopus Tridenti Praedeceſſor Noſter, prout in dicto Inſtrumento continetur, omnes, & ſingulos tam Clericos, quam Laicos, liberos, & ſervos, ſeu de Macinata natos in dicta Valle Flemmarum abſolvit ab omni colta, Dacio, & ab omni ſcufio, & de omni forza, & ab omni muta per totum Epiſcopatum Tridentinum, & Ducatum pro eo, quod dicti homines de plano Flemmarum, a Clauſura Trudenae uſ-

que

que ad Pontem della Costa, tam Clerici, quam Laici, atque de Macinata dant, & solvunt, ac solvere debent Nobis, & Successoribus Nostris Episcopis Tridenti omni anno 24. Aromanias cum suis fodris, & placitis, & cum aliis rationibus Nostris, & Ecclesiae Nostrae Tridenti. Nos igitur visis, auditis, lectis, & intellectis Consuetudinibus, Iuribus, & Pactis antedictis, nec non Consuetudinum, & Iurium praedictorum Confirmationibus, & Approbationibus praefatorum Praedecessorum nostrorum Tridenti Pontificum, & super iisdem deliberatione, & examinatione praehabitis praecibus praefatorum hominum, & Comunitatis Vallis Flemmarum inclinati volentes Praedecessorum nostrorum in iis immitari vestigia, omnia jura, Consuetudines, & Pacta superius expressa, & generaliter omnia alia, & singula in praefato Instrumento contenta, & rationi congrua, quae omnia, & singula in praefato Instrumento contenta, praesentibus haberi volumus pro expressis, ratas, gratasque, grata, & rata habentes, ratificamus, approbamus, & confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio comunivimus, salvo tamen, & reservato Nobis, & Successoribus Nostris Episcopis Tridenti, prout in praefato Instrumento etiam continetur, quod si aliquis de dicta Valle Flemmarum Adulterium, vel Fornicationem commiserit, Virginem, Marita-

tam,

tam, & Viduam Mulierem violaverit, vel quicumque violare voluerit: insuper & quicumque manu armata, vel malitiose, vel animo occidendi aliquem, vel aliquem insultum fecerit ad domum habitationis alterius, ille, vel illi secundum eorum demerita, & excessus puniantur, & puniri debeant, prout delinquentium culpa, enormitas criminis, & rebellio eorundem exigit, & requirit. In cujus rei testimonium praesentes Litteras, seu praesens Privilegium fieri, nostrique sigilli appensione jussimus roborari. Datum Tridenti in Arce nostra Boni Consilii die 20. Mensis Iulii anno Domini 1424. praesentibus Venerabilibus, & Nobilibus Dominis Magistro Paulo Woldivira Decretorum Doctore, Cracoviensi, & Wrathlaviensis Ecclesiarum Canonico, Stanislao Banubovisi Arcidiacono Plocensi, Ioanne Offeler Capitaneo Pergini, Balthassare de Thunno, Michaele de Corredo, & multis aliis testibus fide dignis per manus Venerabilis Stanislai de Iaconia Magistri Artium Magnae Poloniae, & nostri Cancellarii. Georgius Dei gratia Episcopus Tridenti & notum facimus tenore praesentium, quibus expedit universis quod per partem Fidelium nostrorum hominum Comunitatis Vallis nostrae Flemmarum eorum Nobis productum, & exhibitum est quoddam eorum Privilegium continens Iura, & Consuetudines,

et

& Pacta Universitatibus, & Comunitatibus omnium Villarum praedictae Vallis nostrae Flemmarum a Reverendis in Christo Patribus Nicolao, Alberto, Georgio, & Alexandro Nostris Praedecessoribus Episcopis datas, concessas, & confirmatas, ac data, concessa, ac confirmata, prout in hujusmodi Privilegio Domini Alexandri Episcopi Praedecessoris Nostri immediati sigilli appensione roborato plenius continetur, pro parte eorumdem hominum Nobis humiliter, ac devote extitit supplicatum, quatenus hujusmodi jura, Consuetudines, ac Pacta a longissimis temporibus observatas, & observata, nostra ordinaria auctoritate similiter ratificare, confirmare, & gratiose approbare dignaremur. Primo, quod Homines Villarum, & Comunitatum Vallis Flemmarum a Clausa Trudenae usque ad Pontem della Costa debeant solvere nobis, vel nostris Gastaldionibus omni anno 24. Aromanias cum suis fodris, & alios nostros redditus quos in Flemmis habemus, & tales Aromanias solvere tam Clerici, quam Laici; Famuli, & de Macinata in dicta Valle Flemmarum, & infra dictos confines habitantes. Debemus etiam Nos, & nostri Successores Episcopi Tridenti omni anno, bis in anno mittere unum Gastaldionem ad dictam Vallem Flemmarum, qui ibidem faciat omnibus postulantibus plenarie cum Consilio Iuratorum

Flem-

Flemmi plene rationem, videlicet ad Festum Sancti Martini, & de Mense Maii. De Bannis vero, sicuti in dicto Privilegio ordinatum, & Statutum est, quod ille, de quo conqueritur de debito, debeat solvere nobis, vel Gastaldioni nostro 20. solidos denariorum Veronensium. Ille vero, qui condemnatur, vel per Iuratos accusatur de violentia facta alicui debeat solvere Bannum Gastaldioni nostro libras tres Veronenses. Similiter ille, qui accusatur, et condemnatur, aliquem spinxisse verberasse, vel aliquo modo percussisse, vel copelasse, unde sanguis non exierit, solvat Gastaldioni nostro libras tres Veronenses: Ille vero qui aliquem interficeret, vel vulneraret cum cultro, seu lancea, spada, seu aliquo ferro, vel lapide, seu Mazza, ubi sanguis exiret ad Bannum nobis, vel Gastaldioni nostro ad nostram voluntatem, et secundum Consilia Iuratorum Flemmi est reservatum. Item si aliqua Villa Flemmarum violentiam faceret alicui Personae, vel Personis, illa debeat solvere pro Banno si sanguis non exierit 30. libras Veronenses, si vero sanguis exierit, talis poena debeat stare in arbitrio nostro, vel nostri Gastaldionis. Item si tota Communitas Flemmarum alicui Personae violentiam faceret, unde sanguis non exiret, debeat nobis, vel Gastaldioni nostro pro Banno libras centum Veronenses, et si sanguis exierit,

Ban-

Bannum hujusmodi nostro, vel nostri Gastaldionis arbitrio est reservatum: Sententiae etiam, quae dantur, debent dari Consilio Iuratorum. Item praefatus Dominus Gebardus Episcopus noster Praedecessor: prout in dicto Privilegio, quod hic pro expresso de verbo ad verbum habeatur, continentur, omnes, et singulos tam Clericos, quam Laicos, liberos, et servos de Macinata natos de dicta Valle Flemmarum absolvit ab omni Colta, Dacio, vel ab omni schrufio, et ab omni mota per totum Episcopatum Tridentinum; et Ducatum pro eo, quod dicti Homines de Plano Flemmarum a Clausa Trudenae usque ad Pontem della Costa tam Clerici, quam Laici, Famuli atque de Macinata dant, et solvunt, et solvere debent nobis, et successoribus nostris Episcopis Tridenti omni anno 24. Aromanias cum suis fodris, et placitis, et cum aliis Rationibus nostris, Ecclesiae nostrae Tridenti. Item praefatus Reverendus Dominus P. Enricus Praedecessor noster prout in Privilegio suo coram nobis producto continetur homines Comunitatis dictae Vallis Flemmarum de omnibus, et singulis Montibus in eodem suo Privilegio expressis, ut iidem homines eosdem habuerunt, et habent in possessione pacifica cum suis lignis, Nemoribus, Viis, Semitis, Pascuis, Capulis, Venationibus, Piscationibus omnium, et singularium Animalium, nec non

aliis

aliis Privilegiis, et Gratiis in eodem Privilegio contentis gratiose investivit. Nos igitur auditis, perlectis, et intellectis Iuribus, Consuetudinibus, et Pactis antedictis, nec non Consuetudinum, et Iurium praedictorum Confirmationibus, et approbationibus Praedecessorum nostrorum Tridenti Pontificum, et super iisdem deliberatione, et examinatione praehabitis, praecibus praefatorum hominum Comunitatis Vallis Flemmarum inclinati, volentes Praedecessorum nostrorum in iis immitari vestigia omnia Iura, Consuetudine, et Pacta superius expressa, et generaliter omnia alia, et singula in praemissis Privilegiis contenta, et rationi consona, quae omnia et singula praesentibus volumus haberi pro expressis, ratas, et gratas, rataque, et grata habentes, ratificamus, et approbamus, ac praesentis scripti patrocinio perpetuo Comunivimus. Salvo tamen et reservato nobis, et Successoribus nostris Episcopis Tridenti, prout in praefato Privilegio etiam continetur, quod si aliquis de dicta Valle Flemmarum Adulterium, vel Fornicationem comiserit, Virginem, Maritatam, vel Viduam mulierem violaverit, vel quicumque violare voluerit: insuper quicumque manu armata, vel malitiose, vel animo occidendi aliquem, vel aliquem insultum fecerit ad domum habitationis alterius, ille, vel illi secundum eorum demerita, et excessus

ſus puniantur, et puniri debeant, prout delinquentium culpa, enormitas criminis, et rebellio eorumdem exigit, et requirit. In cujus rei teſtimonium praeſentes Litteras, ſeu praeſens Privilegium fieri, noſtrique ſigilli majoris appenſione roborari mandavimus. Datum in Bulzano die 15. menſis Novembris anno Domini 1447.

Nos itaque Chriſtophorus precibus dictorum hominum Villarum, et Comunitatum praefatae Vallis noſtrae Flemmarum favorabiliter inclinati, conſiderantes, quod dicta eorum Privilegia etiam ab immediatis Praedeceſſoribus noſtris felicis recordationis ſucceſſive approbata, et confirmata fuere, volentes eorundem in iis veſtigia immitari, omnia praedicta Iura, Conſuetudines, et Pacta, et generaliter omnia, et ſingula in praemiſſis Privilegiis contenta, et rationi conſona, rata, et grata, ratas, et gratas habentes ratificamus, et approbamus, ac confirmamus, praeſentiſque ſcripti patrocinio perpetuo comunivimus, ſuperioritate tamen, dominio, obedientia, fidelitate, et Iuribus noſtris Nobis, et Eccleſiae Noſtrae Tridenti quomodolibet debitis, ac reſervatione quorumcumque Caſuum, et exceſſuum Criminalium in iiſdem Litteris Praedeceſſorum Noſtrorum expreſſe reſervatis, ſalvis, et illaeſis. In cujus rei fidem, et teſtimonium hanc confirmatio-

nem nostram nostrique sigilli jussimus, et fecimus appensione comuniri. Datum Tridenti ex Arce nostra Boni Consilii die 15. Martii 1764.

Christophorus.

Joannes Baptista de Albertius Canc.

Ad mandatum Celsitudinis suae Reverendissimae proprium.

Philippus de Manci Secretarius &c.

LITT. M.

ATtesto, e faccio sincera fede, qualmente sia stato per ordine espresso di Sua Alt. Reverendiss. Principe, e Signore Clementissimo trattenuto in quest' Aulica Cancelleria il Diploma dell' ultima graziosissima Conferma de' Privilegi della Valle di Fiemme, le così dette Consuetudini, e gli Ordini de' Boschi altresì soliti confermarsi, e ciò sin ad altra Suprema Deliberazione della prelodata Alt. Sua Reverend., avvalorando la presente col mio Siglllo ec.

Dato in Trento li 10. Gennajo 1777.

In fede Gio. Batt. Gentilotti Canc. Aul.

LETT.

LETT. N.

SOpra la mente nostra riguardo al Deputato Scariale Giorgio Lagan sotto il primo corrente manifestata si compiacque l' Alt. Vostra mediante il di lei Consiglio Aulico di darci l' insperata risposta, che questo uomo non possa per tale venire accettato, ma che all' incontro verrà da' Regolani per via di Scrutinio eletto un altro sostituto Scariale, od in caso di loro ricusazione nominato uno ex officio.

Siccome però contro il predetto Giorgio de Lugan non ci è nota veruna importante eccezione, come nè pure contro le di lui personali qualità fu dal di lei Aulico Consiglio cosa alcuna specificatamente dedotta, così non veggiamo, perchè egli non possa incontrare l' aggradimento del Principato.

Quindi tanto meno non possiamo influire all' ideata elezione d' un sostituto Scariale, quanto che una tale novità senza necessità, e senza la Sovrana permissione non potrebbe seguire. Molto meno poi potressimo con indifferenza riguardare la supposta nominazione ex officio di un Deputato Scariale, e permetterne l' esercizio, poichè con ciò ne verrebbono sommamente lesi i Privilegi della Valle clementissimamente confermati, ne' quali trovasi

ſpecialiſſimamente compreſa la libera elezione Scariale.

Ci rapportiamo dunque all' anteriore noſtra lettera, proteſtiamo contro ogni contrario attentato, ed aſpettiamo ſolamente, quanto ſua Imperial Regia Apoſtolica Maeſtà ec. ſi compiacerà in ciò di Clementiſſimamente riſolvere.

Dato in Innſprugg li 5. Agoſto 1766.

Dal Governo dell' Auſtria Superiore rilaſciato a Sua Alt. Reverend. di Trento.

LETT. O.

A Nome di Sua Imperial Regia Apoſtolica Maeſtà da graɀioſiſſimamente inſinuarſi ai quì eſiſtenti Deputati di Fiemme Scario Michel Miſcolel, e Giorgio de Lugan ſopra i gravami da loro propoſti contro gli Attentati Trentini, che non ſi mancherà di proteggere efficacemente la Comunità di Fiemme nelle libertà clementiſſimamente confermatele, e di fare tantoſto con effetto valere le Sovrane emanate Reſoluzioni.

Con tale notizia eſſi Deputati ſi porteranno a caſa avendo cura d' impedirne i diſordini, che potrebbe naſcere; aſpettando con quiete, e pazienza i valevoli mezzi, che

che in di loro ajuto in breve verranno intrapresi; frattanto non permetteranno l'introduzione di veruna novità, come nè pure sarà da pagarsi l'annullato Dazio Trentino de' legnami di Fiemme; nulla però dovrassi prepotentemente intraprendere, dovendosi in ogni evento aspettare da quì l'instruzione.

Dato in Innsprugg li 9. Gennaro 1768.

Dal Governo d' Innsprugg ai Deputati di Fiemme.

LETT. P.

NObile, Diletto, Fedele ec. La Comunità, e Vicini di Fiemme si sono appresso di Noi lagnati, comecchè da Voi contro le libertà da' nostri Antecessori Signori, e Conti del Tirolo concessegli, e contro l'Antiche Consuetudini, e Costume vengano da Voi aggravati con novità, cioè che gli vogliate impedire a cuocere pane, ed a vendere i loro bestiami, come sin' ora usarono, e ci supplicarono a voler levare questi gravami, e disturbi.

Siccome dunque a Noi non conviene, nè ci piace d'aggravare gli Sudditi nostri, nè alcun altro contro le sue libertà, e lodevoli antiche osservanze, nè di fare novità consimili. Così vi comandiamo seriamente di desi-

sistere da tali novità, e gravami, e di non accorare i predetti supplicanti con somiglianti innovazioni contrarie alla loro libertà, ed antico uso; nè di permetterlo ad altri di farlo, acciò non vengano necessitati di proseguire il loro ricorso da noi. Di tanto ci comprommettiamo, ed in ciò adempirete la seria nostra volontà.

Dato in Innspruggg nel Venerdì dopo San Vito 1504.

Rilasciato dall' Imperatore Massimiliano al Sig. Guglielmo Barone di Firmian Capitano della Valle di Fiemme.

L E T T. Q.

ESstratto del Monitorio da Ferdinando Arciduca d' Austria, e Conte del Tirolo rilasciato al Consiglio di Trento del *Cardinale, e Principe Lodovico Madruzzo.*

Oltre quanto fu di sopra diffusamente additato la Comunità di Fiemme, e Consorti, con esporre i motivi, e querele a quelli annesse, i gravami, le violenze, i torti, che contro essi con estrema loro ruina si esercitano, umilissimamente ci supplicano di operare appresso il Vescovato, che le loro libertà le vengono secondo l' antica usanza confermate, e rinnovate

vate come dall' anneſſa loro ſupplica più a lungo vedrete.

Siccome dunque queſte coſe concernono ancora li noſtri Sudditi della Contea di Caſtello, e delli Arimani colà, che ne' boſchi, e legnami aſſieme co' Sudditi Veſcovili hanno diritto, parte, e comunione non ſolo ne' legnami, ma ben anche ne' paſcoli, e tranſiti, e volendo Noi giuſtamente difendergli, e proteggerli in tutto quello, che loro apparticne in virtù delle antiche lodevoli oſſervanze, e de' loro Privilegi, così ricerchiamo nuovamente da Voi, che promoviate queſto loro ſupplichevole, e giuſto ricorſo, affinchè ad eſſi Fiemmazzi dalla ſua Dilezione il S. Cardinale, come Veſcovo regnante, vengano ſenza ulteriore indugio, e ſenza alcuna mutazione, od aggiunta confermati, ed approvati li loro Privilegi, e libertà ſecondo l' antico coſtume, come ſenza contradizione fu ſempre fatto da' Veſcovi anteceſſori. Omiſſis &c.

Dato in Innſprugg li 13. Dicembre 1580.

Tre anni dopo furono dal ſuddetto Cardinale confermati li Privilegi accennati.

LETT.

LITT. R.

Estratto della Risoluzione Imperial Regia sotto li 27. Giugno 1765. emanata, ed intimata all' Agente Aulico de Schmid Procuratore Vescovile Trentino.

Finalmente Sua Imperial Regia Apostolica Maestà per riguardo a' Privilegi della Valle di Fiemme sempre mai anche da' Conti del Tirolo confermati, e specialmente ancora, perchè li nostri Sudditi di Castello ne hanno parte nell' Economico, non può in alcuna guisa permettere, che tali Privilegi vengano a proprio piacere mutati, ristretta la libertà d' elezione alla Comunità competente, ed introdotta privativamente un altra, benchè forse migliore forma, che vengano ricevuti Conti, ne' quali è interessata la Regola di Castello, non secondo il prescritto dal Lib. I. cap. 115. delle Consuetudini, ma da un Commissario Vescovile spedito, e singolarmente, che vengano introdotti aumenti di Dazio contrari all' istesse Costituzioni Imperiali; per lo che Sua Maestà per quanto risguarda quest' ultimo punto, allorchè dalla relazione da darsi dal suo Governo si verificasse, si riserva

ſerva d' inſiſtere all' inſtantanea abolizione di quelli.

Dato in Vienna ut ſupra.

LETT. S.

Comando rilaſciato in data de' 2. Gennaro 1766. *dall' Eccelſo Governo d' Innſprugg all' Officio* Supremo intendente delle Selve. Extractive.

PEr parte di Sua Imperial Regia Apoſtolica Maeſtà ec. ec. Noſtra Clementiſſima Sovrana da notificarſi all' Uffizio Supremo intendente delle Selve di Fiemme ſopra il di lui parere ſotto lì 10. ſcorſo Dicembre quì inviato ec.

Sopra il primo punto della ricerca fattaci, come abbiate da contenervi ne' reſtanti caſi, che ſi potrebbero dare riguardo agli affari di legnami, la di già inſinuata Reſoluzione de' 26. Ottobre meſe, ed anno paſſato ha preſcritto norma di direzione, con cui Sua Maeſtà ſi compiacque di dichiarare l'anteriore Sua Sovrana Reſoluzione de' 27. Luglio anno medeſimo, che la prima inſtanza dell' Officio Supremale nelle coſe aſpettanti al Carato de' legnami, adacquazione, contamento, e menata ſi eſtenda eziandio ſopra quelle

quelle controversie, che insorgessero per gli Operari adoprati in terra, e che perciò si debba procedere secondo il metodo anteriore alle questioni di Fiemme insorte nell' anno 1754. il qual anno sarà da pigliarsi per normale continuo in tutte le vertenze de' legnami, cosicchè la giurisdizione dell' Uffizio Supremale abbia per unico, e costante suo scopo della sua giurisdizione le sole differenze de' Boschi, e del Negozio de' legnami.

L' anteriore, é provato possesso sino all' anno 1754. come principio de' nati contrasti, ne sarà quindi la Regola, in sequela di che nelle sopra indicate cose si procederà secondo l' osservanza fin' allora praticata, e non sarà da estendersi di vantaggio, nè altrimente da osservarsi.

Nel restante la Imperial Regia Apostolica Maestà Sua ec. ec. non si lascerà dalle contradizioni del Principato sturbare ne' suoi ben acquistati diritti nella Valle di Fiemme, e saprà quelli con occorrevoli efficaci mezzi difendere, al quale effetto ci fu anche clementissimamente ingiunto di difendere, proteggere, e conservare con efficacia gli Abitatori della Valle nelle loro franchigie, privilegi, consuetudini, diritti, e ragioni sotto li 20 Novembre clementissimamente confermati. Quindi se la Valle venisse in ciò sturbata,

bata, sarà sempre da inviarci la notizia, ma non da procedersi prepotentemente.

Datum ut supra.

LETT. T.

DAlla Reggenza dell' Austria superiore in data de' 18. Novembre insinuato alla Valle, al Sig. Capitanio del Paese in Bolgiano, al Dottor Gio. Mattia Pichler Vicario di Egna, ed al Dottor Giovanni Frapotti *Vicario della Giurisdizione di Königsberg*.

Essendo stato a Sua Imperiale Regia Maestà umilissimamente riferto, ciò che l'intiera Comunità di Fiemme ha umilissimamente contro Sua Altezza Reverendissima Monsignor Vescovo di Trento rappresentato rapporto ad un Privilegio per pescare, e cacciare acquistato da Enrico Vescovo di Trento l'anno 1313., e che, nonostante, che tale privilegio sia non solo da tutti li Successori, ma ben anche dall' istesso presentaneo Monsignor Vescovo stato confermato, venga indirettamente mediante la proibizione di portare armi da fuoco, sturbata nell' esercizio.

Siccome dunque la sopra menzionata Imperiale Maestà Sua in virtù di Sua resoluzione in data de' 20. Aprile passato, ed a noi per li 24. Maggio intimata ha clementissimamente ordinato d'ingiungervi, che dobbiate onni-

ninamente mantenere la predetta Comunità nel suo posseduto diritto di cacciare, di non permettere la turbazione arrogatasi dai Ministri di Trento, ma di frastornarla, di dovere inquisire contro gli sturbatori, se si ritrovassero sul territorio Austriaco, di procedere con proclami, ed altri mezzi, dandoci però temporativamente parte di tutto. Ciocchè per vostra saputa, ed umilissima esecuzione vi abbiamo voluto con questo intimare.

Datum ut supra &c.

LITT. V.

NOS MARIA THERESIA. &c. &c. &c.
Omissis Titulis &c.

NOtum ac manifestum facimus omnibus, & singulis has litteras nostras ispecturis, quod nobis fideles nostri Comunitas, & homines Vallis Flemmarum in Comitatu nostro Tyrolensi demisissime supplicarint, ut devoluto post obitum amantissimi olim Domini ac Patris nostri Imperatoris Caroli Sexti Gloriosissimae memoriae, Provinciarum Superioris Austriae ad nos Regimine, successive a Gloriosis Praedecessoribus nostris iisdem concessa, & subinde saepius, postremo autem a praenominati dilectissimi Domini, ac Patris nostri Majestate, sub sexta Octobris 1713., confiirma-

mata Privilegia, cum omnibus clausulis, & punctis Regia, & Archiducali potestate pariter clementissime, confirmare, & corroborare dignaremur, quae confirmationes sequentis sunt tenoris: Nos Carolus VI. Dei Gratia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniae, Hispaniae, utriusque Siciliae, Hierusalem, Indiarum, nec non Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Scalvoniae Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, & Würtembergae, Comes Hatsburgi, Flandriae Tyrolis, & Goritiae &c. notum, ac manifestum facimus omnibus & singulis has litteras nostras inspecturis, quod nobis fideles nostri Comunitas, & homines Vallis Flemmarum demisissime supplicaverint, ut devoluto post obitum amantissimi olim fratris nostri Imperatoris Iosephi gloriosissimae memoriae Provinciarum Superioris Austriae ad nos Regimine, successive a gloriosis Praedecessoribus nostris iisdem concessa, ac subinde saepius confirmata privilegia cum omnibus clausulis, & punctis Caesarea, & Archiducali potestate pariter Clementissime confirmare, & corroborare dignaremur, quae sequentis sunt tenoris:

Nos Ferdinandus Carolus Dei Gratia Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, & Würtenbergae, Princeps Sveviae, S. R. I. Marchio Burgoviae,

Co-

Comes Habsburgi, & Tyrolis, Feretti, Kyburgi, & Goritiae, Landgravius Alsatiae, Marchiae, Portus Naonis, & Salinarum &c. recognoscimus, & notum facimus tenore praesentium universis, quod ad petitionem fidelium nostrorum dilectorum Comunitatis, & hominum Vallis Flemmarum exhibitis nobis per illos patentibus laudatissimorum Praedecessorum nostrorum Austriae Archiducum, & Comitum Tyrolis, praesertim vero quondam Parentis nostri Archiducis Leopoldi, piissimae memoriae sub dato 24. Iunii 1626. litteris sufficientibus, & consideratis quoque benemeritis; & servitiis, quae ipsi homines Praedecessoribus nostris tum pacis, tum belli temporibus fideliter praestiterunt, atque post hac etiam praestare se humillime offerunt, benigne annuentes, & consentientes praedictis hominibus Vallis Flemmarum, nobilibus, & ignobilibus, villanis, divitibus, rusticis & pauperibus vigore privilegiorum suorum veterum, ac etiam consuetudinum in eligendo, & recipiendo Scarios, in requisitione juratorum, & caeteris in iisdem comprehensis, dictas litteras, ac omnia, & singula jura eorum in eis contenta, quae alias ex gratia a Comitatu nostro Tyrolensi, & hactenus antiquo in usu, & possessione, vel quasi habuerunt, & tenuerunt, clementer approbamus, renovamus, & confirmamus harum vigore litterarum, volen-

tes,

tes, & decernentes, quod nulli animo praefatos homines in concessa illis prius, & modo gratia molestare, seu ei contrarie liceat. Datum in Civitate Olnipotana 20. Octobris anno 1659. Considerantes itaque aequissimas eorumdem praeces antiqua insuper tum illorum progenitorum, tum propria supplicantium merita, quae & ipsi in dies magis, magisque adaugent: Idcirco Nos Dominus ac Princeps Provinciarum Superioris Austriae, ex certa scientia nostra, animo bene deliberato, & sano accedente consilio, ex adductis quoque aliis nos moventibus causis, praefatae Comunitati, & hominibus Vallis Flemmarum ex speciali gratia dicta privilegia & litteras, nec non laudabiles consuetudines cum omnibus clausulis, & punctis clementissime confirmavimus, & corroboravimus.

Confirmamus, renovamusque eadem omnia, & singula quatenus ipsi nimirum in eorumdem quieto & pacifico exercitio huc usque fuere, ac modo sunt, volentes, & serio statuentes, ut concessis in perpetuum sibi ante hac, & a nobis hisce iterum confirmatis privilegiis, juribus, ac consuetudinibus libere, ac inperturbate uti, frui, ac potiri possint, & valeant, omni prorsus contradictione, atque impedimento postposito. Mandantes omnibus nostris Superioris Austriae Dycasteriis, & Tribunalibus, Burgimagistris, Consulibus,

Iu-

Judicibus Urbium, ac Oppidorum, Comunitatibusque, demum omnibus nostris subditis, & fidelibus dilectis, cujuscumque status, gradus, dignitatis, & praeminentiae existant; ut saepe dictos Comunitatem, & homines Vallis Flemmarum praefatis a nobis clementissime confirmatis privilegiis, juribus, & honestis consuetudinibus eo omnino, quo supra recensetur, tenore pacifice, quiete, absque impedimento, vel molestia ulla uti, frui, ac gaudere sinant, eosque, quoties necessitas exigere videbitur, in eorumdem usu, & exercitio tueantur, ac manuteneant; quin & alios, ne quid in contrarium attentent, vel moliantur, pro viribus impediant, ac prohibeant, secus gravem nostram indignitatem incursuri. In cujus rei testimonium praesens hoc diploma manus propriae subscriptione corroboravimus & sigilli nostri Caesarei, Regii, ac Archiducalis appensione communiri jussimus.

Datum in Civitate nostra Viennae die 6. Octobris anno 1713. Regnorum nostrorum Romani 2. Hispaniae 3. 11. Hungarici, & Boemici. Vero

Considerantes itaque aequissimas eorundem preces, antiqua insuper tum illorum progenitorum, tum propria supplicantium merita, quae & ipsi in dies magis, magisque adaugent, idcirco nos Domina, ac Princeps Pro-

vin-

vinciarum Superioris Auſtriae ex certa ſcientia noſtra, animo bene deliberato, ac maturo accedente conſilio ex adductis quoque aliis nos moventibus cauſis, praefatae Comunitati, & hominibus Vallis Flemmarum ex ſpeciali gratia dicta privilegia, & litteras, nec non laudabiles conſuetudines cum omnibus clauſulis, & punctis clementiſſime confirmavimus, & corroboravimus.

Confirmamus, renovamuſque eodem omnia, & ſingula, quatenus ipſi nimirum in eorumdem quieto, & pacifico exercitio hujuſque fuere, ac modo ſunt, volentes, & ſerio ſtatuentes, ut conceſſis in perpetuum ſibi ante hac & a nobis hiſce iterum confirmatis privilegiis, juribus, ac conſuetudinibus libere, ac imperturbate uti, frui, ac potiri poſſint, & valeant omni prorſus contradictione, atque impedimento poſtpoſito, ſalvis tamen noſtris, noſtraequae Provinciae Tyrolenſis quoad ſteuras, & alias juribus.

Mandantes omnibus noſtris Superioris Auſtriae Dicaſteriis, & Tribunalibus, Burgi Magiſtris, Conſulibus, Iudicibus Urbium, ac Oppidorum, Comunitatibuſque, demum omnibus noſtris Subditis, & fidelibus dilectis, cujuſcumque ſtatus, gradus, dignitatis, vel praeminentiae exiſtunt, ut ſupradictos Comunitatem, & homines Vallis Flemmarum praefatis a nobis clementiſſime confirmatis Privile-

giis, juribus, & honestis consuetudinibus, & omnino, quo supra recensentur tenere pacifice, quiete, & absque impedimento, vel molestia ulla uti, frui, ac gaudere sinant, eosque, quoties necessitas exigere videbitur in eorumdem usu, & exercitio tueantur, ac manuteneant, quin & alios, nec quid in contrarium attentant, vel moliantur pro viribus impediant, ac prohibeant, secus gravem nostram indignationem incursuri.

Harum testimonio Litterarum manu nostra subscriptarum, sigillique nostri Caesareo-Regii, & Archiducalis appensione munitarum, quae dabantur in Civitate nostra Viennae die vigesimo mensis Novembris, anno Domini millesimo, septingentesimo, sexagesimo quinto, Regnorum nostrorum vigesimo sexto.

Maria Theresia m. pp.

Rodolphus Comes Chotek

R. B. Sup. March. Austriae primus Cancellarius

Ioh. Christophorus S. R. I. L. B. a Barten Stein.

Ad mandatum S. C. R. Majestatis proprium.

Ioannes Bernardus a Zencker
Regis. Mario philus Leisner m. pp.

LIT-

LITT. X.

FRater Henricus Dei, & Apoſtolicae Sedis Gratia Epiſcopus Tridenti Dilectis fidelibus noſtris Hominibus Comunitatis Vallis Flemmarum noſtrae Tridentinae Dioceſis ſalutem in Domino ſempiternam. Iuſtis petentium deſideriis dignum eſt nos facilem praebere conſenſum, & vota quae a rationis tramite non diſcordant affectu proſequente complere. Sane petitio pro parte dictae Comunitatis Vallis Flemmarum nobis exhibita continebat, quod nonnulli Laici nobiles, & ignobiles qui Deum non habent prae oculis, & nobis noſtraeque Eccleſiae inimicantur quotidie ipſos moleſtant aſſerentes & dicentes, quod montes Cadini, Cadinelli, Campus Longus, Vallis Moenae, Lagorai, Cavelonte, Capriolis, Sadola, Moregna, Vallis majoris, Cete, Alocho, & Alocheto, qui Montes ſunt ultra aquam Aviſii apud Epiſcopatum Feltrenſem & Belunenſem ſeu in Confinibus dictis Epiſcopatus Feltrenſis & Belunenſis omnes & ſingulos Montes jacentes in dicta Valle Flemmarum in noſtro Epiſcopatu Tridentino: Inſuper etiam alios Montes verſus Septentrionem, & verſus ſero apud illos de Plebe Enae, Aldein, novae Teuthonicae, Faſſiae, plebis

Salurni, Cimbriae, Pineti, Montem de Braga, Actignat, Montem Ciani, & Montem Ortesedi, quae pertinent illis de Trodena, Cugula, Lavazedo, Cornam, Monte Orfana, Campogostaldo, Fraine Viesena, Larzonedo, & multi alii Montes qui jacent in dicta Valle Flemmarum seu in Plebatu dictae Vallis Flemmarum nostrae Diocesis Tridentinae, quae jam per ducentos annos per ipsos dictos Homines Suorum Praedecessorum, & ultra fuerunt in possessione, & ipsos Montes tenuerunt, & in pacifica possessione steterunt, prout nobis constat a quampluribus Personis Nobilibus, & Ignobilibus fide dignis qui suo Sacramento jurarunt coram nobis tactis Scripturis ad Sacra Dei Evangelia, quod omnes & singulis Montes suprascripti semper fuerunt ipsorum Hominum dictae Comunitatis Vallis nostrae Flemmarum: Nos igitur volentes hujusmodi molestatores, & inimicatores seu depredatores malitiis obviare, ne de caetero per eorum violentias dicant ipsi depredatores dictos Montes suos fuisse, propter molestias, quos quotidie Vobis Hominibus supradictae Vallis Flemmarum faciunt, & inferunt in ipsis Montibus supradictis, cum lignis, Silvis, Nemoribus, Viis, Semitis, Pascuis, Capulis, seu Pascua, & Capula, Venationibus, Piscationi-

ni-

nibus omnium, & ſingulorum Animalium tam Celeſtium, quam Terreſtrium, ſeu volatilium praeſentium, & futurorum Vobis omnibus & ſingulis Hominibus viventibus dictae Vallis tam praeſentibus, quam futuris, ſic quouſque perſervatis in poſſeſſione ipſorum Montium ſupradictorum, ex certa ſcientia in perpetuum ipſos Montes ſupradictos Vobis confirmamus, & inveſtimus, & ipſam tenutam, & poſſeſſionem corporalem, quam habuiſtis, & pro nunc habetis; perpetuis temporibus approbamus & ratificamus omnia via, jure, modo, & forma quibus Nobis de jure permiſſum eſt, ac ratam & gratam ipſam tenutam ipſorum Montium perpetuis temporibus habemus, & habere volumus. Ne de cetero a malignis Perſonis in dictis Montibus moleſtamini, Volentes quod omnes & ſinguli Homines tam Clerici, quam Laici, qui habitant in dicta Valle Flemmarum domicilia habentes tam preſentes quam futuri, ut poſſint, & valeant futuris temporibus buſcare, piſcari, capulari, paſculare, venari ubique locorum, & Terrarum dictae Vallis Flemmarum, ac etiam pignorare facere alienigenas & Forenſes non habentes Domos ſeu Domicilia, & habitationes in dicta Valle Flemmarum volentes Montes ipſorum moleſtare ſeu alias Gratias a Nobis ipſis Hominibus Vallis noſtrae Flemmarum factas deſolare, & ut melius omnia,

nia, & singula supradicta suum sortiantur effectum mandamus, omnibus & singulis Vicariis seu Rectoribus dictae Vallis Flemmarum tam praesentibus, quam futuris sub contemptu nostrae Gratiae, ac etiam sub aliis poenis a Nobis nostrisque successoribus ipsis Vicariis infligendis, quod in dictis Montibus, & gratiis omnes, & singulos Homines supradictae Vallis Flemmarum tam praesentes, quam futuros conservent & conservari faciant.

Actum & datum Tridenti in Castro nostro Boni Consilii anno Domini 1313. Ind. duodec. die secunda mensis Aprilis. In cujus rei testimonium, & ad majoris roboris firmitatem duximus sigilli nostri appensione muniri, praesentibus provides, & discretis viris, Dominis Valengo de Mantua Canonico Ecclesiae Tridentinae, Trentino Notario de Thueno Dioecesis Trident. Alberto & Bertoldo de Metis Coloniensi Dioecesis Domicillis supradicti Domini Episcopi Tridenti, & aliis testibus vocatis & rogatis quam pluribus (L. S.)

Ego Albertus quomdam Petri de Magredo Imperiali auctoritate Notarius his omnibus interfui, atque omnia supradicta de dicti Domini Episcopi mandato publice scripsi signoque meo consueto in testimonium omnium

nium supradictorum apposui omissis 4. alionem Notariorum subscriptionibus &c.

Quod antescriptum documentum concordet cum Originali conservato in Archiviis Comunitatis Flemmarum facta diligenti de verbo ad verbum descriptione & confirmatione testat. & facit autham fidem

Franciscus Antonius Rizzoli I. V. D. Notarius Imperialis & praedictae Comunitatis Cancellarius &c. apposito &c.

L E T T. Y.

Altezza Reverendiss. &c.

IN esecuzione del Gratiosissimo Rescritto delli 26. Gennaro prossimo scaduto, che siino esibiti i Privilegi all' Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Cancelliere qui iis visis referat & opportune deliberabitur, sopra il Memoriale presentato da Noi umilissimi Oratori in punto di cacciare Cervi, e Lepri su la neve, che quì nuovamente si riproduce.

Con questo nostro umilissimo Ricorso poniamo sotto l' occhio purgatissimo dell' Altezza vostra Reverendissima, e suo Eccelso Con-

Consiglio il pregiudizio, che ci porta il proclama pubblicato d' ordine di Sua Altezza Reverendissima li 14. dello scaduto Gennajo in Cavalese, è tanto grave, ed insoffribile a Noi Popoli di questa Valle di Fiemme, che pure si reproduce, proibente cacciando inseguire, e Cervi, e Lepri sulla Neve, nè meno tender Trappole ec. sotto la pena in quello comminata, che siamo sforzati a ricorrere umilissimamente, ed instantemente all' Altezza Vostra Reverendissima per la circonscrizione dell' accennato proclama; mentre con questo ci deroga ai diritti della Valle, della nostra libertà, e Consuetudine, da quattro intieri Secoli, e più senza veruna contradizione d' alcuna Persona praticata, come si fa vedere dal Privilegio d' Enrico Vescovo, e Principe di Trento l' anno 1313. che maggiormente ci conferma gli Diritti più antichi che godeva la Valle 200., e più anni a questa confermazione, come chiaramente si mostra con copia autentica, che pure si produce a questo uniforme il Capitolo 75. delle nostre Consuetudini di questa Valle, che cadauno vicino può a suo beneplacito in qualsivoglia modo tanto di giorno, che di notte, in tutta e per tutta la Comunità cacciare, uccellare, e pescare, che pure si presenta, e queste consuetudini approvate, e confermate da tutti

i Pre-

i Predecessori Principi di graziosissima memoria, onde supplichiamo l' Altezza Sua Reverendissima di lasciare a noi umilissimi suoi Sudditi godere per l' avvenire la nostra antichissima libertà, come è stato per il passato, che sempre abbiamo goduto in virtù di Privilegi, e Consuetudini accennate in tal modo, e maniera, che restino intatte le nostre ragioni, e con profondamente inchinarsi.

Dell' Altezza Vostra Reverendissima

Umilissimi, e Fedel. Servi, e Sudd.
Il Scario, e Uomini
della Valle di Fiemme.

Ex causis benevisis circumscribitur Proclama, de quo in precibus, ita tamen, ut supplicantes venatione non abutantur, ne superiori provisione opus sit.

Signatum 28. Februarii 1731.

Io. Thomas Spruner &c.

LETT.

LETT. Z.

PUbblicato il Proclama d' ordine dell' Altezza Vostra Reverendissima concernente il Regolamento delle Cacce abbiamo instituito umilissimo Ricorso, e riportato graziosissimo Rescritto = servetur Proclama quoad = speciem Cervorum, in reliquis circum= = scribatur ad tenorem Rescripti diei 28. Fe= = bruarii anno 1731. = Siccome però con questo ci veniva ristretta la libertà d' inseguire Cervi sopra la Neve umigliassimo altra supplica alla Clemenza dell' Altezza Vostra Reverendissima, acciò pure si compiacesse circonscrivere il Proclama anche in questo punto; ma non so per qual nostra disavventura non fossimo esauditi, confidati però nell' instancabile Clemenza dell' Altezza Vostra rinnoviamo le nostre umilissime suppliche per la piena circoscrizione dell' accennato Proclama, degnandosi riflettere alla ragione già conosciuta in nostro favore da Sua Altezza Reverendissima Monsignor Coadjutore, come da graziosissimo Rescritto sotto li 28. Febb. 1731. emanato alle nostre preci, che quì poniamo sotto l'occhio purgatissimo dell' Altezza Vostra Reverendissima, come non meno alla proibizione fatta da questo Pubblico di uccidere in qualsivoglia tempo le Cerve, appunto per conservare la specie.

Spe-

Speriamo adunque la bramata grazia, mentre per altro quando non ci fosse permesso l' inseguire i Cervi sopra la Neve, la caccia de' Cervi servirebbe solo per alcuni particolari di Cavalese, e noi poveri Contadini saressimo totalmente esclusi, dovendo noi di tempo d' Estate, ed Autunno impiegarci in diversi Lavori per procacciarsi il pane, e per fine profondamente inchinandoci preghiamo il Cielo per lunga, e prosperosa salute.

Dell' Altezza Vostra Reverendissima.

Exhibita provisione Scariali in precibus enunciata, supplicans redeat, & opportune deliberabitur.

Signatum die 24. Iulii 1749.

P. Ioan. Chiesa Secr.

Umilissimi Obbl. Fedel. Servi e Sud.
Lo Scario, e Uomini
della Valle di Fiemme.

Visa provisione Scariali, nec non attentis expositis circumscribitur proclama in precibus enunciatum Cervorum intuitu, firmo tamen eodem manente quoad Cervos usque ad

ad aliam nostram deliberationem. Signatum die 29. Iulii 1749.

P. Ioan. Chiesa Secr.

Comun colla Rata di Dieci Uomini per Quartier tenuto li 23. Febbraio 1749. con tutti gl' ordini Regolani di Comun, e Regole, come nel libro C. de' voti Comunali a car. 117.

omissis &c.

Quarta Proposta: Osservando la Comunità, che a poco a poco si viene sminuita la specie de' Cervi, a motivo che i nostri Paesani ammazzano le Cerve; Però volendo proibire, sarà necessario formare una valevole provvisione, acciò la specie di tali animali venghi mantenuta: sarà ben fatto, sopra questo particolare di fare, e formare una valevole provvisione di contegno.

Fu risposto con Voto generale, e provvisto, che chi ammazzerà una Cerva in qualunque tempo, di che stato, e condizione esser si sia, sia punito e condannato in fior. trenta toties, quoties, e ciò fino ad altra nostra deliberazione, e che lo Scario non dia licenza ai

ai Forestieri, e Foresti abitanti, di tal Caccia sì francamente senza motivo ec.

omissis &c.

Comun Generale primo Maggio 1749.

Per la Caccia d'ammazzare Cerve, avendo nel Comun con la Rata 23. Febbraro risoluto e stabilito, che qualunque Vicino, o Forestiero ammazzerà una Cerva sia condannato in fiorini trenta.

Fu confermato il Voto 23. Febbraro anno corrente ec.

Ita est Carolus Antonius Miorini Cancellarus Comunalis.

L E T T. A A.

Altezza Reverendissima.

DA che fu pubblicato d'ordine dell' Altezza Vostra Reverendissima l' Editto proibente l' inseguire sulla Neve qualunque sorte di Selvatici quadrupedi fummo costretti per mantenimento delle antichissime nostre ragioni ricorrere a piedi dell' Altezza Vostra Reverendissima per ottenere la circonscrizione di

di quello, e ne riportassimo Graziosissimo Rescritto, a riserva d'inseguire li Cervi. Siccome però tale limitazione reca non lieve pregiudicio alla libertà fino quì plenariamente goduta di poter cacciare in qualsivoglia modo qualunque sorte di Selvatici tam coelestium, quam terrestrium come da Graziosissimo Privilegio di Enrico Vescovo dell' anno 1313. dalle nostre Consuetudini Capitolo 75. e dall' inveterata, e non interrotta pratica si comprova: (quali Documenti quì umiliamo sotto l' occhio purgatissimo dell' Altezza Vostra Reverendissima:) ci ritroviamo in preciso debito la terza volta d' instituire umilissimo Ricorso, affine l' Altezza Vostra Reverendissima lasci a noi umilissimi suoi Sudditi pacificamente godere anche in avvenire la nostra antichissima libertà, come è stato per il passato, e che sempre abbiamo goduto in virtù de' Privilegi; ed accennate consuetudini in maniera, e modo, che intatte restino le nostre ragioni, assicurando l' Altezza Vostra Reverendissima, che per la conservazione de' Selvatici si prenderanno quelle misure appunto per conservare la specie, e non già attendere alla distruzione di quella; e con profondo inchino siamo.

Dell' Altezza Vostra Reverendiss.

At-

Attentis expositis justis de causis circumscribitur Proclama in precibus enunciatum Cervorum intuitu, firmo tamen eodem manente quod Cervas usque ad aliam Celsissimi deliberationem.

Tridenti 30. Octobris 1761.

Philippus de Manci &c.

Umilissimi Fedel. e Obb. Servi e Sudd.
Lo Scario, e Uomini
della Valle di Fiemme.

LETT. BB.

Altezza Reverendiss. &c.

GIà sotto li 30. Ottobre prossimo passato alle preci della Comunità di Fiemme fu Rescritto = attentis expositis, aliisque justis de causis circumscribitur Proclama in precibus enunciatum, Cervorum intuitu, firmo tamen eo manente quo ad Cervas, usque ad alium Celsissimi deliberationem = ma siccome il Graziosissimo Rescritto per riguardo alle Cerve è sommamente alla Comunità gravoso, mentre questa come per sempre ha goduto la ragione di cacciare in qualsivoglia modo come da Grazio-

sis-

ſiſſimo Privilegio d' Enrico Veſcovo di felice memoria dell' anno 1313. ; però io umiliſsimo ſupplicante ricorro, affine ſi degni di circoſcrivere detto Reſcritto = quo ad Cervas = mentre la Comunità intende da ſe regolarſi in buona forma, come ha praticato per il paſſato, e come meglio apparirà dalla provviſione fatta anco per le Cerve già ſotto li 23. Febbraro 1749., che in copia ammettiamo alle noſtre umiliſsime preci per diſimpreſsionare l' Altezza Voſtra Reverendiſsima di tutte quelle relazioni, che in contrario le poteſſero eſſere ſtate umiliate da chi vorrebbe intorbidare le noſtre vive ragioni, ne ſpero la Grazia perchè anco appoggiata alla Giuſtizia, per la quale Iddio ec. mentre ec.

Dell' Altezza Voſtra Reverendiſsima.

Attenta deliberatione ad mentem allegati Edicti per Comunitatem Vallis Flemmarum ſub 23. Februarii, & reſpective primo Maii 1749. capta circumſcribitur enunciatum proclama.

Signatum 10. Maii 1762.

Franciſcus de Carneri Secretar.

Umiliſſimo, Fedel., e Obb. Serv. e Sudd.
Lo Scario della Valle di Fiemme.

Quod

Quod antescriptae vigintiquinque Documentorum Copiae concordent in omnibus cum suis originalibus, quae in Archivio Comunitatis Vallis Flemmarum servantur, & detinentur, & facta cum iisdem collatione testatur, & facit authenticam fidem.

Franciscus Antonius Rizzoli I. V. Doctor Notarius Imperialis, et praedictae Comunitatis Cancellarius, in quorum fidem se huic authentice subscripsit, suumque Tabellionatus sigillum apposuit etc.

Seguitano ora altri Istrumenti nelle eccezioni non allegati, perchè sono posteriori, e danno lume di quello che seguì dappoi.

PEtrus Vigilius Dei Gratia Episcopus, & Sacri Romani Imperii Princ. Tridenti &c. Marchio Castellarii &c. ex Comitibus de Thunn, & Hochenstein &c.

Fidelis Dilecte: Avendoci l'Eccelso Governo dell' Austria Superiore fatto sapere per mezzo del nostro Inviato Sig. Conte V. Cancelliere degli Alberti il desiderio suo di terminare l' affare del Statuto nuovo da noi firmato per codesta nostra Valle, e per la Giurisdizione di Castello nella Città d' Innspruk, non abbiamo mancato di deputare il nostro Commissario a quest' effetto, cioè il nostro V. Cancelliere Sig. Conte Alberti, con che da codesta Valle vengano pagate le Diete a tenore delle tasse di questa Aulica Cancelleria solite osservarsi nelle Commissioni cumulative Austriache, tosto chè dalla Valle furono portati li gravami, che suppone avere contro dello Statuto da noi formato a quell'Eccellentissimo Tribunale, ed alla Corte Imperiale, e siccome alle sessioni da tenersi per ap-

pia-

pianare le difficoltà, che si affacciano, rendesi necessaria una Deputazione di due, o tre persone di codesta nostra Valle, che sieno munite della necessaria Procura per concludere, e stabilire quanto ec. quali s'abbino a ritrovare nella Città d' Innspruck per li 5. del presente mese di Dicembre, ed entro tutta quella settimana, avendo già ordinato al predetto nostro Commissario d'ivi trattenersi: Sarà dunque vostra cura di convocare tantosto al presente effetto un generale congresso per effettuare la stessa, ed in attenzione del pronto adempimento vi auguriamo dal Signore ogni vero bene.

Datum Tridenti ex Cancellaria C. B. C. die 1. Decembris 1785.

I. B. Gentilotti Canc. m. pp.

Ad Mandatum Celsitudinis Suae Reverendissimae proprium.

Philippus de Manci Secr.

Ab extra
Fideli nobis Dilecto N. N. Scario Vallis nostrae Flemmarum,

Cavalesium

RISPOTA SCARIALE

Altèzza Reverendissima

QUantunque ancora in quel medesimo giorno de' 3. in cui mi fu arrecato il Graziosissimo Comando dell' A. V. Reverendissima in data 1. corrente, non abbia mancato di scrivere le convocatorie ad un Comun generale per risolvere sopra quanto si compiacque l'A. V. Reverendissima graziosamente ordinarmi: con tutto ciò, specialmente per la lontananza di Moena, Predazzo, e Trodena, non fu possibile, attesa anche la presente stagione, e le strade poco praticabili per la gran copia di neve recentemente caduta, come già con l'umilissima mia rimostranza de' 3. di questo ho anticipatamente significato, di radunare pria d' oggidì il comandato Comun Generale.

Attesi dunque gli anzidetti motivi, e la ristrettezza del termine non rendesi possibile di spedire per li 5. corrente li Deputati in Innspruck ad effetto di concludere, e stabilire il nuovo Statuto dall' A. V. Reverendissima formato: anzichè neppure in tutta questa settimana li Deputati vi potrebbero arrivare, perchè almeno bisogna concederli due, o tre giorni di tempo per rassettare alquanto li dome-

sti-

ſtici loro affari, e per prepararſi al viaggio, per compire il quale non gli occorre meno di quattro giorni, così che ſpirar deve tutta la ſettimana dall' A. V. Reverendiſſima deſtinata, e perentoriamente fiſſata allo sbrigo di queſto affare.

In ſecondo luogo queſta Comunità, come l' A. V. Reverendiſſima ſi compiacerà rilevare dall' anneſſo Voto, domanda umilmente ſcuſa, ſe eſſa non può dare plenipotenza aſſoluta, come non ha mai in queſto, nè in altri affari ſtilato di fare, ad alcun Deputato, perchè non ritrova a chi poſſa fidarla, nè chi voglia aſſumerla.

In terzo luogo la Valle prega, che l' A. V. Reverendiſſima con quella generoſità, che le è innata, ſi degni clementiſſimamente diſpenſarla dal gravoſo pagamento della di lei commiſſione altresì già per altri affari in Innſpruk eſiſtente.

Per fine il Comun Generale Congregato mi diede commiſſione a nome di tutto il popolo della Valle ad umiliſſimamente ſupplicare, ſiccome genufleſſo con queſta mia eſeguiſco, l' A. V. Reverendiſſima di non voler introdur tante perniizioſe novità alla noſtra Patria, ma di volerſi in vece per atto di ſua Clemenza degnare d' indigitarci que' punti delle antiche noſtre ſempremai confermate Conſuetudini, che alla medeſima ſembrano ai

tempi presenti inadattabili, offerendosi la Comunità prontissima di rimediare in ogni caso a tutto quello, che verrà riconosciuto giusto, ragionevole, glorioso all' A. V. Reverendissima, e proficuo a questo fedelissimo suo popolo, di cui ho l' onore di assicurare umilissimamente l' Altezza Vostra Reverendissima della perfetta, ed inalterabile sua sommessione, rispetto, e fedeltà.

Dall' innata Clemenza dell' A. V. Reverendissima non meno io, che la Valle speriamo d' esser benignissimamente esauditi, e d' essere eziandio graziati con la conferma de' nostri antichi Privilegi.

In di cui umilissima speranza con profondissimo inchino mi consacro

Dell' Altezza Vostra Reverendissima

Cavalese li 6. Dicembre 1785.

Umiliss. Ossequios. Fedeliss. Servo, e Sudd.
Eliseo Antonio Varesco Scario
della Valle di Fiemme.

Segue la Copia del Voto.

Comun Generale de' 6. Dicembre 1785.

Avanti il Magnifico Sig. Eliseo Antonio Varesco Scario della Magnifica Comunità, e

Val-

Valle di Fiemme, e de' suoi Ordini Regolari di Regola, e di Comun ec.

Omissis &c.

Primo. Fu letto ad alta, ed intelligibile voce il Graziosissimo Comando di Sua Altezza Reverendissima Sig. Sig., e Padron nostro Colendissimo del 1. corrente ricevuto dallo Scario li 3. detto, che ingiunge di dover spedire due, o tre Deputati a Innspruk per gli affari del Statuto nuovo formato da S. A. Reverendissima per la Valle di Fiemme, e come meglio appare dal graziosissimo Comando, al quale ec. perciò il Sig. Scario ricerca la Magnifica Comunità quì in corpo congregata, che risolva quello, che crede più espediente per ben della Valle.

Fu risposto, che essendo il Graziosissimo Comando giunto troppo tardo riesce impossibile di spedire li Deputati per il giorno prefisso de' 5. corrente, non avendo potuto tener Comun Generale neppure in quel giorno, nè li Deputati per tutta questa settimana appena potrebbero arrivare a Innspruk.

Secondo. Che sembra troppo gravoso di dover pagar le spese, e Diete Commissionali, e perciò prega di essere dispensata.

Terzo. Che la Comunità non può dare procura assoluta, come non ne ha mai data nè in questo, nè in altri affari a chi si sia, e

non ritroverebbe a chi affidarla, nè chi volesse riceverla.

Quarto. Che lo Scario nella risposta da darsi umilissimamente supplichi S. A. Reverendissima di non volere introdurre tante novità nella Valle di Fiemme, ma che in ogni caso si compiaccia d' indicare que' Capitoli delle Consuetudini, che S. A. Reverendissima crede inadattabili al tempo presente, che la Comunità è pronta, e disposta alle cose di ragione, e di giustizia.

D. Franc. Antonio Rizzoli Canc.

COPIA

Del Rescriito arrivato sopra l' anzidetto ricorso ec.

PEtrus Vigilius Dei Gratia Episcopus &c. S. R. Imper. Princeps Tridenti, Marchio Castellarii &c. ex Comitibus de Thunn, & Hochenstein &c. &c.

Fid. Dilect. Dall' umiliatoci vostro foglio, e Voto Comunale annessovi rileviamo il desiderio di volerci rassegnare i supposti vostri gravami contro il Statuto altresì riformato coll' intervento, ed approvazione de' nostri Deputati.

Noi non abbiamo mai denegato, od impe-

pe-

pedito a' noſtri Sudditi il giuſto ricorſo a noi, ed al noſtro Tribunale, perciò non ricuſiamo neppure al preſente d'accordare a codeſta Valle un tale beneficio, potendo quà inviare un appoſtata Deputazione paſſata la feſta d' Epifania del nuovo anno imminente. Con che ec.

Datum Tridenti ex Cancellaria C. B. C. die 9. Dicembris 1785.

I. Bapt. Gentilotti Canc. m. pp.

Ad mandatum Celſiſs. Suae Reverendiſs. in Conſ.

Philippus de Manci Secret.

RISPOSTA

Data dallo Scario, e Comunità all' anzidetta Lettera pubblica di Sua Altezza Reverendiss. di Trento

ALTEZZA REVERENDISSIMA

SEnza replicare il contenuto dell' anteriore mio all' A. V. Reverendissima umiliato ricorso assieme col Voto Comunale de' 6. scorso mese, ed anno; deggio umilissimamente esporre, che li gravami contro il novello Statuto non procedono da immaginazione, o suggestione: sono essi pur troppo fondati, ravvisati, e conosciuti da tutte le Regole, e Popolo della Valle, comunicati già dall' Eccelso Governo all' A. V. Reverendissima, ed a questi gravami la Valle nuovamente innerisce.

Apparirà da quelli essere un supposto, che le nostre Consuetudini siano inadattabili a tempi presenti: che la Giustizia Criminale, per le prerogative, e diritti alla Comunità competenti, non possa essere ben eseguita: che le rendite Comunali vengano malamente dissipate.

Poichè le Consuetudini antiche sì, ma

da

da noi ſteſsi più volte ſecondo l'eſigenza riformate, ſono a tempi preſenti, al noſtro clima, alle noſtre produzioni, e commercio, alli noſtri biſogni, alla noſtra maniera di vivere più adattate, che il novello Statuto.

Se la giuſtizia vindicativa viene ogni giorno eſercitata, e con buon ſucceſſo, come pel paſſato, anche al preſente eſeguita, ſegnò è, che le prerogative alla Valle competenti non facciano oſtacolo, nè l'impediſcano. Furono queſte prerogative riſervate nel Patto Gebardino, riconoſciute in ogni tempo, e confermate da più Sentenze Principeſche: ſono fondate finalmente nella Imperiale nuova Legge Criminale, che concede alli ſteſſi ſuoi ſudditi ciò, che non ebbero, e laſcia quanto, e come l'ebbero: ſe colà non produce alcun ſconcerto, perchè lo produrrà quì? Almeno non ſi potrà addurre neppure un eſempio, o caſo, che per cagion di tali diritti ſia ſtato un delinquente eſentato dalla dovuta pena: il Conſiglio della Valle ſuole più toſto eſſere rigoroſo, che indulgente pel reo, come seguì (benchè non ſenza merito) coll'ultimo Zorzi tradotto alla Caſa di Correzione.

Se gli debiti Comunali ſono inferiori della metà delli ſuppoſti, ed indicati, ſegno è, che le rendite Comunali non vengono diſsipate, ſpecialmente ſe ſi prenda in conſiderazione li tempi difficili avuti, e che abbiamo,

le

le careſtie, gli incendi di due Ville ſofferti, (che ricercarono grandi ſovvenimenti per parte Comunale) le ſtrade per indirizzo dell' Altezza Voſtra Reverendiſsima parte anche ſul territorio alieno con lo sborſo di fior. 10. mila, fatte le ſpeſe perequazionali, li contraſti con la Comp. Zanella, con cui ſpeſſe volte per ottenere il fatto noſtro abbiamo dovuto litigare, e per lo più perdere. Tutto ciò premeſſo non ſarebbe maraviglia, ſe i debiti foſſero arrivati al ſegno decantato, ma poichè ſono inferiori della metà, e paleſi ancora ſono le ſorgenti, che gli hanno cagionati, ne abbiamo altresì una marca infallibile d' una buona, e ſaggia amminiſtrazione.

Tutte le prerogative, che la Valle gode, procedono da due patti Gebardini. Queſti ſaranno forſe all' Alt. Voſtra Reverendiſſima ſtati deſcritti per mere grazie, per privilegi gratuiti, ad nutum rivocabili.

Appunto per queſto mi prendo la riſpettoſiſſima libertà di nuovamente quì in copia autentica umigliarli ſotto il purgatiſſimo occhio dell' Altezza Voſtra Reverend. umiliſſimamente ſupplicandola, che la medeſima abbia la benignità, e clemenza di eſaminarli con la propria perſpicaciſſima mente, ed allora ſono dalla di lei equità, e giuſtizia ben perſuaſo, che verranno ravviſati tantoſto per aſſai diverſi, e riconoſciuti per patti oneroſi,

per

per patti perpetui, ed irrevocabili, celebrati, e ſtipulati con grande ſolennità alla preſenza di molti teſtimoni, e finalmente garantiti dall' iſteſſo Avvocato della Chieſa, e ſino quì ſempre confermati, rinnovati, ed oſſervati.

Il novello Statuto con tutto ciò diſtrugge, ed annulla intieramente queſti patti, alla conſervazione de' quali tutti gli Rappreſentanti del pubblico ſono con giuramento obbligati di vegliare, ed in ciò, non credo poſſano diſpiacere all' Altezza Voſtra Reverendiſsima, ed al di lei Eccelſo Miniſtero; poichè eſeguiſcono quel tanto, che devono a Dio, alla Patria, a ſe medeſimi, ed a' loro Poſteri, non meno che al proprio loro Principe, a cui altrimenti vivono con inviolabile profondo dovuto oſſequio, e ſommeſſione attaccati.

Gli allegati Deputati non hanno potuto (come nè pure noi poſsiamo) rinunciare a queſti patti, e ſe in pregiudizio di queſti, eſsi aveſſero accettato, ed approvato il novello Statuto, ſupplico bensì umiliſsimamente di comunicarmi un documento preciſo contenente tale loro formale accettazione per lume di codeſta Comunità; la quale però in tale inſperato caſo trovaſi anticipatamente obbligata di proteſtare, come, ſalvo decentiſsimo reſpectu, fa, contro una

tale asserta accettazione di nullità, ed insussistenza, poichè gli allegati Deputati non ebbero procura di sorte alcuna, e meno autorità di accettare, approvare, o transigere (per cui si ricerca una specialissima procura) sopra questo affare dello Statuto, a cui la Comunità istessa, con la dovuta riverenza, e rispetto, si è sempre mai opposta, e mai ha concessa veruna procura a chi si sia, dovendosi per l'estrema, ed a noi ultima importanza di tale affare riserbarsi in ogni caso una tale discussione al solo Corpo Comunale integralmente congregato.

Altezza Reverendissima! Io sono ben lontano dal voler misurare le mie ragioni, o del pubblico con quelle del proprio Principe. Quest'è una delle più gravi disgrazie, che affliggono li popoli, ed una tale fatalità ci fu attirata dalle sinistre informazioni date all' Altezza Vostra Reverendissima.

I Fiemmazzi assuefatti ad una sommessione ragionevole, e diretta dalle Leggi da tanti Imperatori confermate, e che tutti li Principi hanno promesso di osservare, si veggono minacciati di dover perdere in un sol colpo collo Statuto novello tutte le loro franchigie, e la loro libertà, condizioni essenziali del Contratto, che incorporò la Valle di Fiemme al Principato.

Giustamente dunque sbigottito da pregiu-

giudizi intentati contro i ſuoi diritti queſto Popolo ricorre con la preſente all' Altezza Voſtra Reverendiſsima per ubbedire alla graziosiſsima chiamata fattagli, e per deporre nel ſuo ſeno paterno le proprie ſuddette doglianze, e rappreſentanze, rinnovando l'umiliſsima ſupplica, che qualora ſembrino all' Altezza Voſtra Reverendiſsima alcune coſe dell' antiche noſtre Conſuetudini non più adattabili al tempo preſente, ſi degni la medeſima grazioſamente di comunicare tali punti alla Comunità, che non mancherà in ſeguito d' inſtituirne, ed umiliarne gli opportuni rifleſsi, e di rimediare in riga alle Convenzioni eſiſtenti, ed alla pratica paſſata, a tutto quello, che eſigerà la buona giuſtizia, equità, e convenienza, ed il bene de' ſudditi ſempre inſeparabile da quello del Principe: poichè non ci è alcun motivo a cangiare quello, che è buono, come l'iſteſſa Altezza Voſtra Reverendiſſima ebbe la bontà una volta di ſpiegarſi.

La Valle di Fiemme non mai alienoſsi di fede, mai s' impacciò nelle ſedizioni, e turbolenze, che non poco afflißero il reſtante del Principato, come atteſtano gli Iſtorici tutti (*) per lo che fu da' paſſati Ve-

ſcovi

(*) *Pincio lib.* 11. *p. m.* 285. *Mariani p. m.* 321. *et p.* 591. *Monument. Eccl. Trid. tom.* 2. *pag.* 424.

ſcovi molto amata (**). Si conſervò affettuoſiſsima verſo tutti que' Principi Veſcovi, che laſciarono intatte le convenzioni antiche, e i diritti alla Comunità competenti. Fece la Comunità ancora di più, e benchè ſenza obbligo a diverſi Principi diede ne' tempi difficili alcuni conſiderabili ſovvenimenti, come può dimoſttare con li Reverſali de' predetti Veſcovi, che con quelli confeſſano non eſſervi ſtato alcun obbligo, ma mero dono gratuito, e perciò in nulla pregiudiziale alle eſenzioni della Valle, e di queſta ſorte di Reverſali ne abbiamo addotti due ſoli eſempi ſotto Lett. C. D. nelle noſtre eccezioni ſopra lo Statuto per non moltiplicarne, giacchè queſti baſtano per confermare l' aſſunto.

Deh, dunque Altezza Reverendiſſima! Si degni la medeſima di far grazioſiſsimamente valere a vantaggio eziandio di queſta oppreſſa povera Valle, egualmente, che le altre Comunità, ſuddita meritevole, e di vantaggio con ſolenni convenzioni munita, quelle pubbliche aſsicuranze, che a conſolazione di tutti li ſuoi fedeliſsimi Sudditi l' Altezza Voſtra Reverendiſsima ha fatte con ſuo ordine ſtampare l' anno 1782. per mezzo del Sig. Conſigliere Barbacovi, ove alla pagina 66. lin. 16. e ſeguenti ſtà ſcritto = accordia-

= mo

(**) *Monument. ibid. pag.* 657.

= mo per fine, che debbanſi ſempre riſpet-
= tare tutt' i diritti, prerogative, e libertà
= della Città di Trento, e di tutti i Sudditi
= in generale, nè poſſa eſſere ad eſsi recata
= alcuna ſcoſſa, o cangiamento. =

Perchè dunque queſta ſola ſciagurata Valle, che è in oltre da un ſingolare, e ſolenne patto ſpecialmente in perpetuo garantita da ogni, e qualunque mutazione sì delle ſue prerogative, che delle ſue Leggi (le quali in caſo di eſigenza ha eſſa riformate, ed in ogni evento è pronta di riformare) non ha da godere di queſta pubblica aſſicuranza dall' Altezza Voſtra Reverendiſsima fatta pubblicamente ſtampare, e diſtribuire per notizia non ſolo de' ſuoi propri Sudditi, ma eziandio di tutti gli eſteri, a' quali queſto libro foſſe pervenuto?

Tutto ciò io mi ritrovo coſtretto a nome di tutti, tutti gli abitanti della Valle di umiliſsimamente eſporre all' Altezza Voſtra Reverendiſsima ſopra il grazioſiſsimo Comando de'9. del meſe paſſato mediante li due Eſebitici delegati ad aſcoltare, e ricevere, per poi riferire alla Comunità gli ſentimenti dell' Altezza Voſtra Reverendiſsima.

Dalla Clemenza, e giuſtizia dell' Altezza Voſtra Reverendiſsima mi perſuado, che non vorrà eſcludere la Valle di Fiemme dalle giuſte ſue ſperanze, e dalle pubblicate

gra-

graziofissime afsicurazioni, che non hanno eccettuato, nè potevano eccettuare questa sola Valle in special guisa altresì garantita.

Con ciò l' Altezza Vostra Reverendissima arriverà al più alto colmo di gloria, terminerà questo lungo, e spinoso affare, consolerà non solo questi suoi fedelissimi Sudditi di Fiemme, ma eziandio tutti gli altri del Principato, impegnerà tutti, e specialmente i Fiemmazzi a porgere vie più incessanti Voti a Dio per la lunga conservazione, e prosperità d' un tanto Principe.

Pieno di questa fiducia con profondissimo inchino mi rassegno.

Dell' Altezza Vostra Reverendissima.

Cavalese li 16. Gennajo 1786.

Umilissimo Osseq. Fedel. Servo, e Sudd.
Eliseo Antonio Varesco
Scario della Valle di Fiemme.

Praesentatae fuerunt preces consimilis tenoris coram Exad. Cons. Aul. Tridentino die 23. Ian. 1786.

Io. Batista Gentilotti Canc.

NO-

NOTA.

Coll' anzidetto Ricorso furono nel tempo prefisso con il pubblico Comando de' 9. Dicembre quì avanti pure registrato spediti a Trento due Deputati, che si portarono a' piedi di Sua Altezza Reverendissima, e dagl' Illustrissimi Signori Consiglieri per informarli delle ragioni della Valle, delle intenzioni della Comunità, ed a supplicarli di voler desistere da tante perniciose novità, ad aprire la di loro mente, e dimostrare l' asserto assenso, che allegavasi come dato dagli anteriori Deputati, a manifestare i capitoli vecchi, che si supponeano non più essere adattabili a' tempi presenti, e palesare le moderazioni, che volessero accordare per potere poi il tutto riferire alla Comunità.

Ma Sua Altezza Reverendissima senza voler leggere il ricorso, rimandò i Deputati al suo Eccelsò Consiglio, in cui il Memoriale fu letto; ma per quanto si seppe, e si sà nulla fu risolto: anzi avendo i Deputati con vigore sollecitato, che venga loro data una risposta, non pote-

rono

rono ottenere altro, se non che loro fosse fatto un' attestato di avere presentato il ricorso, e i recapiti enunziati, come stà registrato quì sopra in fine: sicchè dovettero dopo alcuni giorni d' inutile loro permanenza ritornare con questo attestato a casa.

IL FINE.